

LUISS



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

L'AGENTE SPORTIVO ALLA LUCE
DEL D. LGS. 28/02/21 N°37

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA 2021

<i>INTRODUZIONE.....</i>	<i>6</i>
<i>1. GENESI DELLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO</i>	<i>8</i>
<i>2. IL REGOLAMENTO F.I.F.A. PER AGENTI DI CALCIATORI DEL 4 MARZO 2001</i>	<i>12</i>
<i>2.1 La definizione dell'Agente di calciatori.....</i>	<i>13</i>
<i>2.2 Requisiti per il rilascio della licenza</i>	<i>14</i>
<i>2.3 Forma, durata e remunerazione</i>	<i>15</i>
<i>2.4 I diritti e gli obblighi dell'Agente</i>	<i>17</i>
<i>2.5 I diritti e gli obblighi per il calciatore</i>	<i>18</i>
<i>2.6 I diritti e gli obblighi per i club.....</i>	<i>19</i>
<i>2.7 Le sanzioni</i>	<i>19</i>
<i>2.8 La disciplina transitoria.....</i>	<i>21</i>
<i>3. IL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER AGENTI DI CALCIATORI E DI SOCIETÀ DEL 22 NOVEMBRE 2001</i>	<i>22</i>
<i>3.1 I doveri dell'agente</i>	<i>30</i>
<i>3.2 I doveri dei calciatori.....</i>	<i>30</i>
<i>3.3 I doveri delle società.....</i>	<i>31</i>
<i>3.4 Le sanzioni a carico dell'Agente.....</i>	<i>31</i>
<i>3.5 Le sanzioni a carico dei calciatori.....</i>	<i>33</i>
<i>3.6 Le sanzioni a carico delle società.....</i>	<i>34</i>
<i>4. LA DEREGULATION F.I.F.A.....</i>	<i>38</i>
<i>5. IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO DELLA F.IG.C. DEL 1°APRILE 2015.....</i>	<i>42</i>
<i>5.1 I conflitti insorti con i Procuratori titolari di licenza conseguita in forza dell'abrogata normativa</i>	<i>47</i>
<i>6. LA SECONDA FASE DELLA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO: L'ART. 1, COMMA 373, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.205</i>	<i>48</i>
<i>7. IL D.P.C.M. 23 MARZO 2018</i>	<i>53</i>

7.1 L'esame di abilitazione.....	54
7.2 Le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro Nazionale Agenti Sportivi.....	56
7.3 Norme transitorie e finali.....	60
8. IL DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 24 FEBBRAIO 2020.....	61
9. IL REGOLAMENTO CONI AGENTI SPORTIVI DEL 2020.....	64
10. LA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86.....	70

CAPITOLO II

IL D. LGS 28 FEBBRAIO 2021, N.37

11. LE ORIGINI DEL D. LGS. N°37/2021	74
11.1 La definizione legislativa dell'Agente Sportivo	78
11.2 L'accesso alla professione di Agente Sportivo	81
11.3 Inquadramento dogmatico del contratto di mandato sportivo	89
11.4 Gli elementi costitutivi del nuovo contratto di mandato sportivo..	95
11.5 L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo in forma societaria.....	99
11. 5. 1. L'oggetto sociale.....	101
11. 5. 2. La titolarità delle quote della società e i poteri di gestione ...	101
11. 5. 3. L'iscrizione della società nel Registro nazionale	104
11.6 La disciplina dei conflitti d'interesse.....	104
11.7 La stipula del contratto di mandato con la società.....	108
11. 8 Il regime delle incompatibilità e dei conflitti d' interessi.....	109
11.9 Gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di agente sportivo	115
11.10 Il compenso dell'agente sportivo	116
11.11 La tutela dei minori.....	118
11.12 Il regime disciplinare e le sanzioni.....	120
11.13 La disciplina transitoria.....	121
12. IL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DI CALCIO F.I.F.A. DEL 16 DICEMBRE 2022: LE C.D. "FFAR"	124
12.1 Le novità salienti introdotte dalle "FFAR"	125
12.2 Gli effetti di carattere tributario del Regolamento F.I.F.A.	133

CAPITOLO III

IL RAPPORTO TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E QUELLA DI AGENTE SPORTIVO

<i>13. PREMESSA</i>	<i>141</i>
<i>14. I PROBLEMI PRATICI DERIVANTI DAL DIFFERENTE REGIME DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E L'ATTIVITA' DI AGENTE</i>	<i>142</i>
<i>15. IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO DA PARTE DELLA F.I.G.C.</i>	<i>144</i>
<i>16. LA FASE DELL'INCOMPATIBILITA' TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E L'ATTIVITA' DI AGENTE</i>	<i>148</i>
<i>16.1 La sentenza del Tribunale di Udine 16 gennaio 2006 n.55</i>	<i>149</i>
<i>16.2. La posizione del Consiglio Nazionale Forense prima della Legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>	<i>153</i>
<i>17. IL CAMBIO DI ORIENTAMENTO DEL CNF A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205</i>	<i>159</i>
<i>18. LE QUESTIONI RISOLTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N. 37</i>	<i>166</i>
<i>18.1 La delimitazione delle competenze e la cumulabilità della professione di avvocato e agente</i>	<i>167</i>
<i>18.2 Il mandato plurimo</i>	<i>168</i>
<i>18.3 La determinazione del compenso e il patto di quota lite</i>	<i>171</i>
<i>19. I PROBLEMI IRRISOLTI</i>	<i>173</i>
<i>19.1 L'assenza di continuità e professionalità quali condizioni per lo svolgimento dell'attività da parte dell'Avvocato-Agente</i>	<i>174</i>
<i>19.2 Le azioni di marketing e i doveri deontologici dell'avvocato-agente</i>	<i>177</i>
<i>20. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE</i>	<i>184</i>
<i>CONCLUSIONI</i>	<i>186</i>

INTRODUZIONE

Il presente lavoro tratta della figura dell'Agente Sportivo, di cui viene analizzata la relativa disciplina – sia quella dettata dall'ordinamento statale, che quella elaborata nell'ambito dell'ordinamento sportivo – dalle origini sino alla Riforma introdotta dal D. LGS. 28/02/21, n. 37.

Il primo capitolo analizza in prospettiva storico-evolutiva, la normativa ante riforma del 2021. L'analisi muove dalle prime regolamentazioni F.I.F.A. risalenti alla fine degli anni 90 del secolo scorso, per giungere agli interventi legislativi, avviati con l'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e culminati nella Legge Delega 8 agosto 2019, n. 86, con cui il Legislatore Italiano, tra i primi in Europa, ha posto rimedio alle conseguenze, seguite alla discutibile *deregulation* F.I.F.A. del 2015, che, tra l'altro, aveva abolito il sistema delle licenze.

Il secondo capitolo, invece, tratta della riforma attuata con il D. Lgs. 28/02/21, n. 37 entrato in vigore il 1° gennaio 2023. La nuova disciplina viene analizzata in modo organico ed analitico, a partire dalla definizione di Agente, passando per la disciplina sull'accesso alla Professione di Agente e per quella sui conflitti e le incompatibilità; vengono esaminate, altresì, le disposizioni relative agli obblighi posti a carico dell'Agente, quelle sul compenso e sul trattamento dei minori ed infine, le norme sanzionatorie e transitorie.

Viene proposta, inoltre, in chiave prettamente civilistica, una rivisitazione dogmatica del contratto di mandato sportivo alla luce delle innovazioni introdotte dalla Riforma del 2021; segue la disamina della disciplina sullo svolgimento dell'attività di Agente in forma societaria.

Il capitolo si chiude con un esame delle principali novità introdotte dal Regolamento degli Agenti di Calcio F.I.F.A. del 16 dicembre 2022, di cui vengono evidenziate anche talune implicazioni di carattere tributario.

Il terzo capitolo, infine, è dedicato alle problematiche nascenti dal rapporto, spesso concorrenziale, tra la professione di Avvocato e quella di Agente, dichiarate espressamente compatibili dalla Riforma Legislativa del 2021. Vengono analizzati, altresì, sotto il profilo deontologico, i vari orientamenti espressi *in subiecta materia* dal Consiglio Nazionale Forense.

Il lavoro si chiude con un esame delle questioni deontologiche risolte dalla Riforma del 2021 e di quelle ancora dubbie.

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA 2021

1. GENESI DELLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO

La professione di Agente sportivo nasce e si sviluppa partendo dagli anni 80, parallelamente all'evoluzione socio-economica, per cui lo sport, da attività esclusivamente ludica volta allo sviluppo psico-fisico dell'individuo, si trasforma in vera e propria attività d'impresa, gestita secondo i più tradizionali modelli aziendali. Per effetto di detto processo evolutivo, si è venuto a creare un nuovo settore economico, il cui oggetto è lo sport, inteso quale spettacolo di massa (c.d. sport entertainment); un formidabile strumento di comunicazione che attira ingenti investimenti finanziari, da parte di sponsor e mass media (TV commerciali, social-network, videogiochi, ecc.).

Le società sportive, pertanto, diventano strumenti di marketing che, oltre a gestire l'attività agonistica in senso stretto, sono chiamate ad elaborare ed attuare vere e proprie politiche commerciali, rivolte a due precise tipologie di mercato¹:

i) il c.d. “*mass market*”, costituito dai soggetti praticanti e dai tifosi;

¹ LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma, 2017, pag. 400.

ii) il c.d. “*business market*”, che ricomprende le aziende produttrici di beni e servizi in funzione dello sport, le aziende di telecomunicazione, quelle multimediali e gli sponsor.

Contestualmente, si trasforma anche il ruolo dello sportivo professionista, che da semplice “atleta”, assume il ruolo di protagonista dello *show business*, la cui immagine è capace di veicolare messaggi di massa - economici e non - che, oltre a generare un notevole impatto socio-mediatico, ha notevoli ricadute di carattere finanziario.

Lo sportivo professionista, in altri termini, diventa un’entità aziendale che ha necessità di gestire, da una parte, i rapporti di carattere giuridico-economico con la società sportiva, chiamata ad erogare retribuzioni crescenti proporzionate al giro di affari generato; dall’altra, i rapporti “esterni” per la cura e lo sfruttamento economico della propria immagine, associata, talvolta, anche alla gestione finanziaria dei proventi.

In tale contesto, si afferma la figura dell’”Agente sportivo”, ovvero del “procuratore sportivo”, il quale svolge, essenzialmente, due attività:

i) quella di intermediazione tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ovvero tra due società sportive, allo scopo di:

- stipulare un contratto di prestazione sportiva;

- trasferire un lavoratore sportivo da una società ad un'altra mediante cessione del contratto di prestazione sportiva;

- tesserare un lavoratore sportivo presso una Federazione (Agente sportivo in senso stretto);

ii) lo svolgimento di attività di consulenza e/o assistenza in favore di una delle parti (il lavoratore sportivo o la società) per il compimento degli stessi atti giuridici di cui al punto i) (attività di “procuratore sportivo”), ovvero di ulteriori negozi a nome degli atleti rappresentati, quali, ad esempio, contratti aventi ad oggetto diritti d'immagine, contratti di sponsorizzazione e contratti pubblicitari.²

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, la figura dell'Agente sportivo venne disciplinata, per la prima volta, da un regolamento F.I.G.C. Quest'ultimo subordinava l'iscrizione all'albo dei procuratori, al superamento di un esame abilitativo, presso un'apposita Commissione, consistente, dapprima in un semplice colloquio orale e, successivamente, in una prova scritta a risposta multipla, vertente sul Diritto dello Sport e sui regolamenti fondamentali della Federazione Italiana Giuoco Calcio quali, a titolo esemplificativo, lo Statuto, il Codice di Giustizia Sportiva, le norme organizzative interne su tesseramenti e trasferimenti, il Regolamento per i procuratori sportivi. Analoghe regolamentazioni embrionali si registravano anche negli altri paesi nei quali il calcio assumeva un sempre maggiore rilievo socio-economico.

² LUBRANO E., FINILI R., *Gli agenti sportivi*, Roma, 2022, pag. 1.

In seguito, l'intervenuta liberalizzazione della circolazione dei calciatori professionisti europei, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 dicembre 1995 (c.d. sentenza Bosman³), rese necessaria ed urgente una regolamentazione dell'attività dell'Agente sportivo, con particolare riferimento ai trasferimenti internazionali.

La F.I.F.A., pertanto, negli anni 90 emanò una specifica regolamentazione che - previo superamento di un esame vertente sulla normativa fondamentale che disciplinava l'attività della Federazione Internazionale - abilitava il c.d. "Agente F.I.F.A." a

³ Detta sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accoglieva il ricorso del calciatore Bosman, e stabiliva due fondamentali principi che caratterizzano l'attuale Ordinamento Sportivo, ovvero:

- 1) che erano illegittime le disposizioni che attribuivano alle società il diritto ad un'indennità di preparazione e promozione, conseguente alla cessione di un proprio atleta ad un'altra società, anche dopo la scadenza del contratto tra la società e il calciatore, siccome contrastante con il principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della U.E., di cui all'art. 48 del Trattato allora vigente;
- 2) che erano illegittime le disposizioni che limitavano numericamente il tesseramento e l'utilizzazione di calciatori comunitari, siccome questi ultimi non potevano essere equiparati agli "stranieri" nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, per contrasto dell'art. 48 del Trattato.

Sulla sentenza Bosman rilevano i seguenti contributi dottrinali: CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. dir. sport., 1996, 650; ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di stranieri comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, Giust. Civ. 1996, I, 619; S. KESENNE, *The Bosman case and European football*, 2006.

svolgere attività di intermediazione con esclusivo riferimento ai trasferimenti internazionali.

Detta normativa, tuttavia, determinò una disarmonia tra il regime giuridico previsto per i procuratori abilitati a svolgere attività di intermediazione in ambito nazionale, e gli “Agenti F.I.F.A.”, legittimati, invece, a svolgere attività di intermediazione, con riferimento ai soli trasferimenti internazionali.

2. IL REGOLAMENTO F.I.F.A. PER AGENTI DI CALCIATORI DEL 4 MARZO 2001

Il 4 marzo del 2001 la F.I.F.A. pubblicò un nuovo Regolamento per agenti di calciatori e di società⁴, che eliminava la riferita dissonanza normativa tra procuratori abilitati ad esercitare in ambito nazionale e procuratori legittimati ad intermediare trasferimenti internazionali.

L’art. 1 del nuovo regolamento, infatti, prevedeva l’obbligo, a carico delle associazioni nazionali, di osservare il regolamento F.I.F.A. e di conformare allo stesso i propri regolamenti nazionali, entro due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, salva la possibilità di deroghe, che dovevano essere autorizzate dalla F.I.F.A., laddove la nuova disciplina sportiva internazionale fosse stata in contrasto con

⁴ È reperibile il testo della normativa F.I.F.A. per Agenti di calciatori (*Regulations Players’ Agents*) pubblicato in lingua inglese sul sito F.I.F.A..com al seguente link: <https://img.F.I.F.A..com/image/upload/noocabtokk00rft7ds71.pdf>.

le leggi applicabili nel territorio dello Stato di appartenenza dell'associazione.

Per effetto di detto meccanismo, la F.I.F.A. aveva creato una figura unica di Agente, abilitato ad operare sia presso la federazione nazionale di appartenenza, sia a livello internazionale⁵.

2.1 La definizione dell'Agente di calciatori

L'art. 3 del Regolamento di cui si tratta, definiva l'Agente, come la persona fisica in possesso di specifica licenza rilasciata dalla relativa federazione nazionale di calcio, a seguito del superamento di un esame che lo abilitava a svolgere l'attività di assistenza di una delle parti - calciatore o società - nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero, l'attività di intermediazione tra due società, al fine di concludere un trasferimento di un calciatore, a titolo oneroso e nel rispetto della disciplina del relativo regolamento; detta disposizione, inoltre, consentiva l'esercizio dell'attività di Agente sportivo in forma societaria, con la previsione di prescrizioni e limiti.

L'art. 4 prevedeva talune deroghe alla regola dettata dall'art. 3, esonerando dall'esame di abilitazione:

- i genitori, i fratelli e il coniuge dell'atleta, limitatamente all'attività svolta in favore del solo congiunto-atleta;

⁵ LUBRANO E., FINILI R., *Gli agenti sportivi*, op. cit., pag. 10.

- gli avvocati abilitati a svolgere l'attività professionale nel proprio paese di residenza, in conformità alle norme di legge ivi vigenti.

L'attività di Agente svolta in regime di esenzione dai soggetti di cui sopra, era sottratta alla giurisdizione della F.I.F.A.

2.2 Requisiti per il rilascio della licenza

L'art. 6, disponeva che il rilascio della licenza di "Agente di calciatore", era subordinato al superamento di un esame di abilitazione, organizzato dalle singole Federazioni Sportive Nazionali di calcio, avente ad oggetto n. 20 domande scritte, con risposte multiple, di cui n. 15 sulla normativa internazionale e n. 5 sulla normativa nazionale. Il test valutava la conoscenza della normativa calcistica previgente, con particolare riferimento alla materia dei trasferimenti (statuti e regolamenti della F.I.F.A., delle confederazioni e dell'associazione nel cui Paese il candidato sosteneva l'esame), e del diritto civile (principi fondamentali dei diritti della persona) e del diritto delle obbligazioni (diritto contrattuale)

Il candidato, inoltre, doveva essere in possesso di specifici requisiti soggettivi, ovverosia:

- godere di una "*reputazione impeccabile*", intesa quale assenza di condanne "*per reati finanziari o violenti*";
- non "*ricoprire una posizione di funzionario, dipendente ecc. presso la F.I.F.A., una confederazione, un'associazione, un*

campionato, un club o qualsiasi organizzazione collegata a tali organizzazioni ed entità”.

Detti requisiti dovevano essere posseduti non solo al momento del rilascio della licenza ma *“essere soddisfatti in ogni momento per tutta la carriera dell’agente”* (comma 3).

L’art. 15 stabiliva che la perdita dei requisiti soggettivi comportava il ritiro della licenza. Tuttavia, se il prerequisito non soddisfatto poteva essere sanato, l’organo competente avrebbe fissato all’Agente *“un termine ragionevole per soddisfare i requisiti in questione. Se allo scadere del termine concesso, il requisito non era stato riacquisito, la licenza veniva definitivamente ritirata.*

Secondo l’art. 17, la licenza aveva durata di cinque anni dal rilascio e poteva essere rinnovata, solo previo superamento di un nuovo esame, la cui domanda doveva essere avanzata prima del predetto termine quinquennale, pena la sospensione automatica della licenza.

2.3 Forma, durata e remunerazione

Il contratto di conferimento dell’incarico di Agente doveva rivestire la forma scritta ed essere redatto mediante modelli prestampati, sottoscritti dalle parti.

L’art. 21 del regolamento, tuttavia, faceva salva la facoltà delle parti di stipulare accordi aggiuntivi e di integrare il contratto standard, a condizione che fossero rispettate le leggi applicabili nel territorio interessato.

La durata del contratto era fissata in due anni con divieto di rinnovo tacito.

La retribuzione in favore dell'Agente poteva essere fissa o stabilita in percentuale rispetto all'ingaggio lordo del calciatore; se il calciatore rappresentato fosse stato minorenne, il contratto avrebbe dovuto essere sottoscritto anche dal rappresentante legale del minore. L'Agente doveva operare in assenza di conflitto d'interessi, sicché poteva rappresentare una sola parte per ogni transazione. All'Agente, altresì, era vietato avere un contratto di rappresentanza, un accordo di collaborazione o interessi comuni con una delle altre parti o con un Agente di calciatori delle altre parti coinvolte nel trasferimento del calciatore o nel perfezionamento del contratto di lavoro.

Secondo il disposto dell'art. 20 del regolamento, la remunerazione del servizio prestato dall'Agente era calcolata sulla base del reddito lordo annuo spettante al calciatore, compresa l'eventuale commissione di ingaggio che l'Agente aveva negoziato in proprio favore all'atto del trasferimento dell'atleta. Tale importo, peraltro, secondo il disposto normativo *“non comprende altri benefici del giocatore come un'auto, un appartamento, premi a punti e qualsiasi tipo di bonus o privilegio non garantito”*. Di regola, il calciatore e l'Agente concordavano le forme e le modalità di remunerazione di quest'ultimo. Detto compenso poteva consistere in un pagamento *una tantum* alla decorrenza iniziale del contratto di lavoro negoziato nell'interesse del calciatore, ovvero nel pagamento di rate annuali alla fine di ogni anno contrattuale.

Laddove il compenso non fosse stato pattuito, e il contratto di lavoro del calciatore, negoziato dall'Agente per suo conto, fosse durato più a lungo del contratto di rappresentanza, l'Agente aveva diritto al pagamento annuale anche dopo la scadenza del contratto di rappresentanza. Detto diritto durava fino alla scadenza del contratto di lavoro del giocatore o fino a quando lo stesso, non avesse firmato un nuovo contratto di lavoro intermediato dallo stesso Agente.

In caso di disaccordo sull'importo da versare a titolo di compenso o qualora questo non fosse stato concordato, l'Agente aveva diritto al pagamento di un'indennità pari al 3% del reddito di base che il calciatore riceveva dal contratto di lavoro negoziato o rinegoziato dall'Agente per suo conto.

Laddove, invece, l'Agente avesse rappresentato un club, il compenso era rappresentato da una somma forfettaria concordata in anticipo tra le parti.

2.4 I diritti e gli obblighi dell'Agente

In ragione dell'art. 22 del regolamento, gli agenti di calciatori con licenza avevano il diritto di:

- i) contattare ogni giocatore che non era più sotto contratto di rappresentanza esclusiva con un altro Agente di calciatori;
- ii) rappresentare gli interessi di qualsiasi giocatore o società che gli chiedeva di negoziare o rinegoziare i contratti per suo conto;
- iii) curare gli interessi di qualsiasi giocatore lo richiedesse;

iv) curare gli interessi di qualsiasi club che lo richiedesse;

Era fatto divieto all'Agente, invece, di avvicinare un calciatore sotto contratto con altra società allo scopo di convincerlo a rescindere anticipatamente il contratto o per istigarlo a violare gli obblighi previsti dal contratto di lavoro.

Altresì, l'art. 23, prevedeva che gli agenti dei calciatori dovessero rispettare e aderire agli statuti, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni degli organi competenti della F.I.F.A, delle confederazioni e delle associazioni, nonché alle leggi che regolavano il collocamento applicabili nel territorio di riferimento.

2.5 I diritti e gli obblighi per il calciatore

Gli artt. 25 e 26, con riferimento ai calciatori, prevedevano che il servizio prestato dagli agenti, fosse autorizzato solo ai fini della rappresentazione e della negoziazione o rinegoziazione di un contratto di lavoro. L'atleta, salvo che negoziasse direttamente e senza intermediazione il proprio contratto con la società, era obbligato a conferire incarico di rappresentanza solo ad un Agente regolarmente autorizzato. Altresì, era precipuo obbligo del calciatore, accertarsi che l'Agente prescelto come proprio rappresentante fosse in possesso di una licenza valida ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

2.6 I diritti e gli obblighi per i club

Con riferimento alla posizione dei club, l'art. 27 prevedeva che gli stessi potessero avvalersi dei servizi di agenti di calciatori, allo scopo di essere rappresentati nelle trattative relative ai trasferimenti di giocatori o ai contratti di lavoro. I sodalizi, laddove non avessero negoziato direttamente con i giocatori, erano obbligati a conferire incarico di rappresentanza esclusivamente ad agenti regolarmente autorizzati.

In ragione del disposto dell'art. 29, nessun compenso – compresa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà - la società poteva versare all'Agente del calciatore, per il trasferimento di un calciatore tra club, nemmeno nel caso in cui l'Agente fosse stato creditore della società per altro titolo. Era previsto, inoltre, con riferimento al trasferimento di un giocatore, il divieto da parte degli agenti di percepire qualsivoglia compenso al di fuori dei casi tassativi previsti dal regolamento di che trattasi.

2.7 Le sanzioni

Gli art. da 33 a 36 stabilivano, per il caso di inosservanza alle norme dettate dal regolamento in commento, sanzioni a carico, rispettivamente, degli agenti, dei calciatori, dei club e delle associazioni.

Con riferimento agli agenti dei calciatori, l'art. 33 prevedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni, che potevano essere applicate separatamente o cumulativamente:

- il rimprovero o l'avvertimento;
- la multa di almeno 5000 franchi svizzeri;
- la sospensione della licenza fino a 12 mesi;
- il ritiro della licenza;
- il divieto di partecipare a qualsiasi attività legata al calcio;

Era previsto, in particolare, il ritiro o la sospensione della licenza da parte dell'associazione che l'aveva rilasciata, laddove l'Agente avesse violato ripetutamente o gravemente gli statuti e i regolamenti della F.I.F.A., delle confederazioni o delle associazioni.

Il ritiro o la sospensione della licenza potevano essere comminati anche dalla F.I.F.A. nel qual caso, quest'ultima aveva l'obbligo di comunicare il provvedimento sanzionatorio alla competente associazione nazionale che aveva rilasciato il provvedimento autorizzativo.

L'art. 34, per il caso di violazione del regolamento e dei suoi allegati da parte dei calciatori, stabiliva le seguenti sanzioni:

- il rimprovero o l'avvertimento;
- la multa di almeno 5000 franchi svizzeri;
- la sospensione della partita;
- il divieto di partecipare a qualsiasi attività legata al calcio.

L'art. 35, ancora, prevedeva ulteriori sanzioni a carico dei club, quali:

- il rimprovero o l'avvertimento;
- la multa di almeno 10.000 franchi svizzeri;
- il divieto di trasferimenti;
- la detrazione di punti;
- la retrocessione a una divisione inferiore.

Ulteriori sanzioni, infine, erano previste dall' art. 36 a carico delle associazioni nazionali:

- il rimprovero o l'avvertimento;
- la multa di almeno 30.000 franchi svizzeri;
- l'esclusione da un concorso.

2.8 La disciplina transitoria

L'art. 39 dettava norme finali e transitorie, in ragione delle quali, le controversie pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento sarebbero state decise in base alle previgenti norme di cui al regolamento sugli agenti dei calciatori del 10 dicembre 2000.

Il secondo comma della disposizione in commento stabiliva, altresì, che le istanze aventi ad oggetto di rilascio delle nuove licenze di agenti di calciatori sarebbero state assoggettate alla nuova disciplina.

Al regolamento sopravvenuto, infine, erano sottoposti anche i rapporti derivanti dalle licenze già rilasciate al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.

3. IL REGOLAMENTO F.I.G.C. PER AGENTI DI CALCIATORI E DI SOCIETÀ DEL 22 NOVEMBRE 2001

La F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), con il Comunicato Ufficiale 22 novembre 2001, n. 81, emanava un regolamento nazionale⁶ (Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori e di società) che - oltre a recepire i principi generali imposti dalla F.I.F.A. ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento per agenti di calciatori del 4 marzo 2001 - disciplinava ulteriori aspetti non previsti dalla normativa sportiva internazionale, quali, ad esempio, le cause d'incompatibilità e il regolamento dei conflitti d'interesse.

La normativa italiana premetteva all'art. 1 che l'Agente, mediante il rilascio della licenza, assumeva la qualifica di: "Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C."; aggiungeva all'art. 2 che, presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio erano istituiti l'Albo degli Agenti di calciatori e la Commissione degli Agenti di calciatori.

L'art. 3, nel riaffermare l'obbligatorietà della licenza, definiva "l'Agente di calciatori" come "*...la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente*

⁶ Il comunicato richiamato, e il relativo allegato possono essere consultati integralmente ai seguenti link: (https://www.figc.it/figclegacyassets/assets/contentresources_2/contentogenerico/639/c_2_contenutogenerico_4503_lstallegati_allegato0_upfallegato.pdf); (<https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/Reg%20FIGC%20Ag%20Calc%202001.pdf>).

regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore”. Secondo la disposizione in commento, l’Agente era tenuto a curare gli interessi dell’atleta che gli conferiva l’incarico, svolgendo l’attività di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione professionale, e assistendolo nelle trattative finalizzate alla definizione del contenuto dell’accordo negoziale, tra cui, a titolo esemplificativo, la durata del rapporto, il compenso, ecc...

Con riferimento alle società di calcio, invece, l’Agente svolgeva attività di assistenza a favore del club da cui riceveva apposito mandato, secondo le modalità indicate nel regolamento, allo scopo di addivenire al perfezionamento del tesseramento, ovvero alla cessione del contratto del calciatore.

Secondo l’art. 4 del regolamento, era consentito all’Agente svolgere la propria attività “imprenditorialmente”. Era, altresì, in facoltà dell’Agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall’incarico, a condizione:

- a) che avesse ricevuto espressa autorizzazione dal calciatore all’atto del conferimento o successivamente;
- b) che la società avesse come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento, oppure svolgesse detta attività con un ramo d’azienda avente organizzazione e contabilità separata;

c) che all'Agente fosse attribuita la rappresentanza legale della società.

Per quanto attiene ai requisiti e alle modalità di iscrizione, l'art. 6 stabiliva che, il candidato che avesse voluto sostenere la prova d'idoneità per l'iscrizione all'Albo, avrebbe dovuto inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.

Nella domanda, il candidato era tenuto a dichiarare:

- a) di essere cittadino italiano, ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana;
- b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
- c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- d) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- e) di non aver riportato condanne in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio, per un periodo superiore ad anni uno;
- f) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, né avere in corso procedimenti per lo stesso titolo; né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di altra Federazione associata alla F.I.F.A.;

g) l'eventuale sussistenza di posizioni d'incompatibilità previste dal regolamento per il rilascio della licenza di Agente;

Con riferimento alle cause ostative previste dalle lettere c), d), e) f), erano fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

I soggetti non in possesso dei requisiti voluti dal Regolamento, venivano automaticamente esclusi dalla prova, con conseguente diniego della licenza.

Superata la prova d'idoneità, il candidato, al fine di ottenere l'iscrizione nell'Albo, doveva produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale a copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile e da quello delle sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento o il procedimento disciplinare fossero stati iniziati entro un anno dalla data di scadenza della polizza. L'Agente aveva l'obbligo di rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza, inviando alla Commissione la relativa documentazione, pena l'automatica sospensione dall'Albo.

L'iscrizione all'albo prevedeva, ancora, il versamento della tassa d'iscrizione, nella misura stabilita dalla Commissione e la sottoscrizione del codice di condotta professionale.

Secondo il disposto dell'art. 10, rubricato "Modalità dell'incarico", un Agente poteva curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto l'incarico in forma scritta. Il mandato, inoltre, a pena di inefficacia, doveva essere redatto sui moduli predisposti

annualmente dalla Commissione con apposita deliberazione e doveva essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata presso la segreteria della stessa Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

Il mandato produceva effetti nell'ordinamento federale solo a seguito del deposito; in tale senso, faceva fede la data risultante dal visto per deposito nel caso di consegna a mani, ovvero la data di spedizione accertata dall'ufficio postale. L'incarico non poteva avere durata superiore a due anni ed era suscettibile di rinnovo, con il consenso espresso in forma scritta da entrambe le parti.

Il corrispettivo dovuto all'Agente poteva essere versato soltanto dal calciatore o dalla società che usufruiva dei suoi servizi.

L'importo del compenso veniva calcolato sulla base al reddito lordo annuo conseguito dal calciatore mandante, risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, esclusi benefit e i premi collettivi o individuali.

Le parti contrattuali dovevano stabilire in anticipo, se l'Agente era remunerato dal calciatore mediante la corresponsione di una somma forfettaria all'inizio del contratto di prestazione sportiva, ovvero con il pagamento di una quota annuale, entro e non oltre quattro mesi dalla stipula o dalla data di decorrenza del contratto stesso, per il primo anno, ed entro il corrispondente termine per gli eventuali anni successivi.

Laddove non fosse stato concordato il corrispettivo ed il contratto di prestazione sportiva avesse avuto una durata eccedente quella del

mandato, l'Agente aveva diritto, comunque, alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico e sino alla cessazione degli effetti del contratto di prestazione sportiva del calciatore.

Il compenso dell'Agente, in caso di incarico affidato da un calciatore, era liberamente convenuto fra le parti. In mancanza di pattuizione, il regolamento prevedeva, in via suppletiva, che lo stesso fosse fissato nella misura del 3% del corrispettivo spettante allo sportivo assistito (art. 10, comma 8).

L'incarico produceva effetti nell'ordinamento sportivo dalla data del suo deposito presso la competente segreteria.

Le parti, potevano risolvere consensualmente il contratto in qualunque momento, mediante atto scritto, depositato o inviato con lettera raccomandata, presso la segreteria della Commissione. Nel caso di risoluzione consensuale dovevano essere regolati e definiti tutti i rapporti pendenti (art. 11).

Il comma 2 dell'art. 11 conferiva al calciatore la facoltà di revoca unilaterale dell'incarico all'Agente, previo preavviso di trenta giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata. L'atleta mandante, inoltre, contemporaneamente, era tenuto a depositare la revoca o trasmetterla a mezzo lettera raccomandata, alla segreteria della Commissione.

In ogni caso, il calciatore era tenuto a versare all'Agente il compenso pattuito nel contratto, sino alla scadenza dello stesso nei termini e secondo le modalità convenute.

Era in facoltà delle parti concordare, all'atto del conferimento dell'incarico, la somma dovuta dal calciatore nel caso in cui avesse esercitato il potere di revoca. Laddove, invece, detta pattuizione fosse mancata, il regolamento interveniva in via suppletiva, prevedendo che l'Agente revocato avesse diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

- a) Euro 2,600.00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;
- b) Euro 5,200.00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;
- c) Euro 15,500.00 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;
- d) Euro 31,000.00 (trentuno mila) per i calciatori di serie A;

Laddove il calciatore, successivamente alla revoca, avesse stipulato un nuovo contratto, l'Agente revocato aveva diritto a percepire un indennizzo del 5% del compenso annuo lordo del calciatore, previsto nel nuovo contratto da quest'ultimo stipulato, a condizione che l'indennizzo stesso risultasse superiore agli importi minimi fissati dal regolamento. Il pagamento dell'indennizzo in favore dell'Agente gravava, in via solidale, sul calciatore e sull'Agente subentrato a quello revocato.

Nessun indennizzo era dovuto all'Agente, laddove la revoca fosse avvenuta per giusta causa, accertata dal Collegio Arbitrale.

L'accertamento della giusta causa poteva essere richiesto dal calciatore, mediante domanda da proporre al Collegio, a pena di

decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di invio della revoca.

La facoltà di revoca dell'incarico all'Agente, era previsto anche in favore delle società con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata. Anche la società era tenuta a depositare o inviare con lettera raccomandata, presso la segreteria della Commissione, copia dell'atto di revoca inviata all'Agente.

Rimaneva fermo, il diritto dell'agente a percepire il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso, salvo che la revoca fosse intervenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale.

Il regolamento prevedeva la facoltà di recesso dal mandato anche in favore dell'agente, sempre previo preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata al calciatore o alla società, da depositarsi o comunicarsi contestualmente alla segreteria della Commissione.

In caso di recesso, senza giusta causa, il calciatore aveva diritto, al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Oltre a recepire norme di carattere funzionale, il Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori e di società 22 novembre 2001, sulla base delle disposizioni impartite dalla normativa internazionale F.I.F.A., stabiliva anche i doveri in capo agli agenti, ai calciatori e alle società di calcio.

3.1 I doveri dell'agente

L'art. 12 prevedeva che l'agente, nell'esercizio delle sue funzioni, fosse tenuto ad osservare le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., e a conformarsi ai principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale; altresì, il regolamento richiedeva all'agente di garantire che ciascun contratto di prestazione sportiva concluso tramite il proprio intervento, fosse conforme al regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti nel Paese interessato.

Ancora, era fatto divieto all'agente, in conformità alla normativa internazionale, di contattare un calciatore che avesse in essere un rapporto contrattuale con altro agente, prima di un mese dalla scadenza del contratto di rappresentanza in corso.

3.2 I doveri dei calciatori

Con riferimento ai doveri dei calciatori, l'art.13 disponeva l'obbligo, per gli atleti che avessero voluto avvalersi della prestazione professionale di un agente, di incaricare esclusivamente un soggetto iscritto all'Albo.

Il calciatore che, pur avendo conferito incarico all'agente, avesse concluso un contratto con una società, senza avvalersi dell'assistenza del nominato mandatario, era obbligato a corrispondere a quest'ultimo, un indennizzo pari al 5% del compenso di cui all'art.

10, comma 4, ovvero il minor corrispettivo pattuito al momento del conferimento dell'incarico.

3.3 I doveri delle società

L'art. 16 del regolamento configurava doveri anche a carico dei club. Nello specifico, la disposizione in commento stabiliva l'obbligo della società di trattare, per la conclusione di contratto di prestazione sportiva, esclusivamente con l'agente del calciatore, la cui nomina risultasse dagli atti della Commissione o di altra Federazione nazionale.

La trattativa diretta con l'atleta, o con gli altri soggetti di cui all'art. 5, era consentita solo nel caso di difetto della nomina.

3.4 Le sanzioni a carico dell'Agente

La previgente normativa comminava sanzioni a carico dell'agente che avesse abusato dei propri poteri o contravvenuto ai propri doveri, ovvero alle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A. In ragione della gravità della violazione, tenuto conto di eventuali recidive, l'agente era passibile delle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento o censura;
- b) deplorazione;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) sospensione dall'Albo;

e) radiazione dall' Albo;

Le sanzioni potevano essere irrogate anche congiuntamente.

Nel caso di violazione dei divieti di cui all'art 14, commi 1 e 2, era prevista, a carico dell'agente, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 10,000.00 (diecimila) e la sospensione dall'Albo per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

L'agente, inoltre, era sospeso dall'Albo, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ovvero laddove fossero insorte incompatibilità.

Competente all'accertamento e all'irrogazione delle infrazioni, era la Commissione in sede disciplinare, la quale, per l'acquisizione di dati e per l'accertamento delle infrazioni, poteva avvalersi anche dell'Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale e richiedere informazioni agli iscritti che, a pena di sospensione, erano tenuti a fornirle.

Il regolamento sanciva il diritto degli interessati di essere preventivamente convocati per iscritto, al fine di esporre, anche in forma orale, argomenti a propria difesa, con l'assistenza di una persona di loro fiducia.

Laddove la Commissione avesse irrogato una sanzione pecuniaria, il termine per l'adempimento non poteva essere inferiore a trenta giorni. L'inosservanza del termine, ferma l'attivazione della polizza assicurativa, comportava l'automatica sospensione dall'Albo.

Laddove l'agente avesse adempiuto, la sospensione veniva revocata.

Era previsto, altresì, il potere della Commissione di disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione dell'agente dall'attività in caso di gravi ed urgenti ragioni di opportunità.

La Commissione applicava il provvedimento di sospensione provvisoria anche nei confronti di coloro che risultavano essere gravati da procedimenti penali, per delitti non colposi.

Le decisioni della Commissione erano impugnabili con ricorso alla Commissione di Appello Federale, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento di disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso.

Il ricorso doveva essere depositato o spedito presso la segreteria della Commissione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni della Commissione erano immediatamente esecutive, con decorrenza dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.

Il soggetto destinatario della sanzione aveva facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione con il ricorso alla Commissione di Appello Federale.

3.5 Le sanzioni a carico dei calciatori

Il calciatore, che si avvaleva delle prestazioni di un agente non iscritto all'Albo, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5, era soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della

F.I.G.C., ovvero della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

- a) avvertimento o censura;
- b) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a euro 7,500.00 (settemilacinquecento);
- c) sospensione disciplinare fino a 12 mesi.

Dette sanzioni potevano essere irrogate anche congiuntamente.

3.6 Le sanzioni a carico delle società

Sanzioni erano previste dall'art. 20, anche a carico delle società.

In particolare, il Club che violava i divieti stabiliti dal regolamento era assoggettato alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., nel caso di trasferimento nazionale, o della F.I.F.A. nel caso di trasferimento internazionale:

- a) avvertimento o censura;
- b) inibizione temporanea di coloro che hanno agito in nome e per conto della società;
- c) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a euro 15,000.00 (quindicimila);
- d) divieto di trasferimento di calciatori in ambito nazionale o internazionale per un periodo non inferiore a tre mesi;
- f) inibizione dall'attività calcistica nazionale o internazionale.

Nel caso in cui la società avesse effettuato un'operazione in violazione del disposto di cui all'art. 15, i competenti Organi di

Giustizia della F.I.G.C., irrogavano una sanzione pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore.

La Commissione (avente sede a Roma presso la F.I.G.C.) era composta da:

- quattro membri nominati dal Consiglio Federale tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva;
- sei membri nominati dal Presidente Federale su indicazione, rispettivamente, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, dell'Associazione Italiana Calciatori e tre dalle associazioni di categoria degli agenti.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, erano nominati dal Consiglio Federale fra i membri non indicati dalle componenti rappresentative. La Commissione poteva avvalersi, inoltre, della collaborazione di due esperti in materie giuridiche, designati dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, i quali partecipavano alle riunioni senza diritto di voto.

La Commissione restava in carica due anni e svolgeva la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla F.I.G.C; deliberava l'iscrizione nell'Albo dei candidati risultati idonei.

Detto consesso svolgeva, inoltre, funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e curava la pubblicazione del bando di cui all'art. 6.

La Commissione era validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, di cui, almeno uno tra Presidente o Vice - Presidente; d'intesa con le associazioni di categoria, poteva istituire corsi di

aggiornamento professionale per gli agenti, la cui frequenza era obbligatoria ai fini del mantenimento della qualifica di “Agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.

È stato rappresentato innanzi, che il regolamento F.I.G.C. del 22.11.2001 ha un oggetto più ampio del regolamento F.I.F.A. del 2001, siccome, oltre a recepire i principi generali sanciti dalla disciplina internazionale, ha introdotto una regolamentazione aggiuntiva. Quest’ultima, peraltro, è stata oggetto di plurime revisioni su sollecitazione di varie autorità statali, quali l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e il T.A.R. del Lazio⁷.

In particolare, l’A.G.C.M. è intervenuta nel 2007 - con la delibera IC27 - in attuazione della quale, il Regolamento è stato modificato, prevedendo:

1. l’istituzione di un “Registro-Agenti” in luogo dell’“Albo”;
2. la facoltà per il mandante di conferire l’incarico anche in via non esclusiva;
3. la modifica della disciplina del conflitto di interessi resa più stringente con la modifica dell’art. 20 che ha introdotto un regime di “interdizione relativa” - ovvero di interdizione specifica, che vietava all’agente di avere rapporti contrattuali con persone a lui legate da rapporto di parentela, o esercitanti un’influenza rilevante nell’ambito di una società di calcio.

⁷ LUBRANO E., FINILI R., Gli agenti sportivi, op. cit. pag.12

Il Regolamento ha subito ulteriori modificazioni per effetto di talune decisioni adottate dal TAR del Lazio, innanzi al quale il provvedimento era stato impugnato. Rilevano, in particolare, una serie di sentenze emesse dal Giudice Capitolino nell'anno 2010 recanti nn. 33423, 33424, 33425, 33426, 33427 e 33428, che, in applicazione dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, hanno ritenuto illegittime e, conseguentemente annullato, alcune norme del regolamento F.I.G.C. per Agenti allora vigenti; dette norme, secondo il Giudice Amministrativo, violavano i principi generali di libera concorrenza, senza che vi fossero esigenze specifiche dell'ordinamento sportivo; con tali decisioni (tutte passate in giudicato, siccome non impugate dalla F.I.G.C., che, invece, ha prontamente modificato il Regolamento Agenti. recependo le prescrizioni impartite da quelle decisioni) il TAR Lazio ha dichiarato in via preliminare:

- a) la giurisdizione "piena" del Giudice Amministrativo con riferimento alle norme dell'ordinamento sportivo, anche nel caso in cui le stesse siano espressione di c.d. "discrezionalità tecnica";
- b) l'immediata impugnabilità delle norme regolamentari dell'ordinamento sportivo, laddove lesive degli interessi dei ricorrenti;
- c) il riconoscimento della legittimazione ad impugnare il Regolamento in favore dell'Associazione rappresentativa degli interessi di categoria (Associazione degli Agenti di calciatori);

nel merito, l'illegittimità di talune norme del Regolamento, aventi ad oggetto:

- i. la previsione del limite massimo di 5 soci per le società di Agenti di calciatori;
- ii. la previsione di una giurisdizione esclusiva in favore del Collegio Arbitrale istituito presso il CONI sulle questioni patrimoniali relative al rapporto tra gli Agenti e i propri clienti;
- iii. il divieto di essere soci di una società di Agenti a carico dei soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado con altri Agenti operanti a titolo individuale.

4. LA DEREGULATION F.I.F.A.

La F.I.F.A., in più occasioni, ha manifestato dubbi e perplessità sulla figura dell'agente.

In data 24 ottobre 2007, difatti, la Federazione Internazionale modificò l'art. 17 del proprio Regolamento per Agenti di calciatori, prevedendo che la licenza avesse la durata di cinque anni dal rilascio; sicché decorso detto termine l'agente avrebbe dovuto superare nuovamente l'esame⁸.

⁸ Il citato art. 17, anche detto "riesame", prevedeva testualmente quanto segue (si veda il relativo link: <https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/RegF.I.F.A.Ag%2008.pdf>):
«1. La licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio.
2. L'agente di calciatore deve inviare una domanda scritta alla competente Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di

Tuttavia, non vi fu tempo di recepire la modifica sopra descritta, nell'ordinamento sportivo italiano, poiché intanto, la F.I.F.A., con un intervento normativo radicale attuò la c.d. «*deregulation*», con cui, di fatto, la figura dell'agente di calciatori fu soppressa a livello internazionale.

Con il Regolamento del 21 marzo 2014 (c.d. «*Regulations on working with intermediaries*»), voluto fortemente dall'allora Presidente della F.I.F.A. Joseph Blatter, fu abrogata la precedente normativa sugli Agenti di calciatori e di società – che subordinava lo svolgimento della professione al superamento di un esame avente ad oggetto le normative internazionali della stessa F.I.F.A. – con l'effetto di liberalizzare l'accesso alla professione a favore di tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento medesimo.

Il nuovo Regolamento F.I.F.A., entrato in vigore il 1° aprile 2015, di fatto, sopprimeva la figura dell'agente di calciatori, sostituendola con quella dell'“intermediario sportivo”. Nel “Preambolo”, la F.I.F.A.

idoneità prima della data in cui la sua licenza scade, in conformità con l'articolo 5 di cui sopra. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.

3. Se l'agente rispetta il termine di cui al paragrafo 2 di cui sopra, la sua licenza resta valida fino alla data del primo esame disponibile.

4. Se l'agente non riesce a superare la prova, la sua licenza viene automaticamente sospesa fino al momento in cui egli riesca a superarla.

5. L'agente può essere ammesso a sostenere nuovamente la prova d'esame alla prima data disponibile. Non vi è alcun limite al numero di volte in cui un agente possa sostenere nuovamente la prova d'esame».

dichiarò che l'obiettivo della nuova regolamentazione era quello di promuovere e salvaguardare standard etici considerevolmente elevati nei rapporti tra club, giocatori e terze parti, e quindi di essere all'altezza dei requisiti di buona *governance* e dei principi di responsabilità finanziaria.

La Federazione Internazionale rappresentò, altresì, che per affrontare adeguatamente le mutate realtà dei rapporti tra giocatori e club, nonché per consentire un controllo adeguato e la trasparenza dei trasferimenti dei giocatori, il regolamento veniva emanato in conformità all'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dello Statuto F.I.F.A., che stabiliva i requisiti da implementare da parte di ciascuna associazione a livello nazionale, con la possibilità per queste ultime di aggiungerne altri.

L'art. 1 del Regolamento stabiliva che le disposizioni erano rivolte alle associazioni con riferimento all'assunzione dei servizi di un intermediario da parte di giocatori o di club per:

- i. stipulare un contratto di lavoro tra un giocatore e un club, o
- ii. concludere un accordo di trasferimento tra due club.

Le associazioni erano tenute ad attuare e a far rispettare almeno i c.d. standard minimi indicati dalla F.I.F.A., salva la facoltà di prevederne ulteriori, nonché e a redigere regolamenti nazionali che recepissero i principi elaborati nel medesimo regolamento F.I.F.A.

Le intenzioni e gli scopi dichiarati dalla F.I.F.A., non si realizzarono poiché la normativa adottata ebbe come effetto l'accesso indiscriminato alla professione di agente, senza alcuna forma di reale

selezione che consentisse di accertare il grado di professionalità e l'integrità morale dei soggetti che decidevano di intraprendere quella professione.

La nuova disciplina, infatti, segnò il passaggio da un'attività regolamentata a livello internazionale e nazionale, che seppure lacunosa garantiva comunque un minimo di preparazione professionale per via dell'esame di abilitazione che era necessario superare, ad un'assoluta liberalizzazione.

Significativo, in tal senso, è il disposto dell'art. 4 del regolamento, che demandava alle Associazioni nazionali l'obbligo di registrare l'intermediario coinvolto in una trattativa, purché fosse accertato che lo stesso godesse di *“una reputazione impeccabile”*; in disparte la genericità del concetto di *“reputazione impeccabile”*, deve segnalarsi che l'accertamento dell'Associazione era praticamente inesistente, potendo essere sostituito da una dichiarazione dello stesso intermediario. Il comma 4 dell'art. 4, infatti, disponeva che *“Si ritiene che le associazioni abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3 se hanno ottenuto dall'intermediario interessato una dichiarazione di intermediazione debitamente firmata come da allegati 1 o 2 del presente Regolamento”*.

Pertanto, con una mera dichiarazione su moduli prestampati (art. 3, comma 2) un qualsivoglia soggetto poteva acquistare la qualifica di intermediario in guisa da essere legittimato a stipulare un contratto di rappresentanza con un calciatore o un club e rappresentarli nella trattativa e nella stipula del contratto di prestazione sportiva.

5. IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO DELLA F.I.G.C. DEL 1° APRILE 2015

La F.I.G.C. recepì la *deregulation* adottata dalla F.I.F.A. con il “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” del 1° aprile 2015.

Il Regolamento, contemplando i c.d. *standard minimi* indicati dalla F.I.F.A., sopprimeva la figura dell’Agente di Calciatori –sostituita con quella del «Procuratore sportivo» – e del relativo esame di abilitazione necessario per lo svolgimento dell’attività (e non più della professione).

Secondo la nuova disciplina, l’attività di rappresentanza dei calciatori poteva essere svolta («*anche occasionalmente*») da soggetti residenti legalmente in Italia, che avessero richiesto l’iscrizione nel Registro tenuto dalla F.I.G.C., previo versamento dei diritti di segreteria annualmente stabiliti da quest’ultima, avente efficacia annuale⁹.

Il Regolamento, inoltre, modificava le *cause di preclusione* allo svolgimento dell’attività di Procuratore sportivo in Italia. Per quanto di rilievo, l’art. 4, comma 3 del nuovo Regolamento, consentiva di svolgere l’attività di procuratore sportivo al soggetto che, avesse

⁹ Si indica il relativo link del Regolamento: (https://www.figc.it/media/1078/regolamento_procuratori_sportivi_2015.pdf) e del relativo Commentario della F.I.G.C. (https://www.figc.it/media/1086/commentario_figc_regolamento_procuratori_sportivi.pdf).

dichiarato di «*non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione non superiore, nel massimo, a cinque anni*».

Detta norma fu oggetto di forti critiche da parte della dottrina¹⁰ poiché non contemplava tra le cause di esclusione, numerosi delitti non colposi puniti con pena massima inferiore a cinque anni, di rilevante allarme sociale, quali a titolo esemplificativo: l'appropriazione indebita, la frode processuale, la truffa, l'abuso d'ufficio, la corruzione, la resistenza a Pubblico Ufficiale, la violazione di domicilio, la frode informatica, la violenza privata, le lesioni personali, la malversazione in danno dello Stato, l'abusivo esercizio di una Professione, la rissa, la sostituzione di persona, l'evasione ecc.

Neanche fu ritenuta soddisfacente la motivazione di detta limitazione fornita in sede di Commentario laddove: «*la previsione di questo limite (cinque anni di pena massima edittale, ndr.) consente di evitare riferimenti alle singole fattispecie criminose, e di prevedere come preclusione soltanto la condanna definitiva per reati particolarmente gravi, e ciò al fine di non penalizzare eccessivamente chi si trovasse ad aver subito una condanna ad una pena detentiva, magari anche superiore a due o a tre anni, ma per reati di minore allarme sociale*».

¹⁰ GARRAFFA. P., *Il mandato sportivo, tra deregulation dell'ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it

Tanto per fare un esempio i reati più comuni come ad esempio il furto semplice, la truffa semplice, l'appropriazione indebita, possono anche comportare pene detentive superiori a tre anni, ma non hanno pene edittali superiori a cinque anni nel massimo, se non per fattispecie particolarmente gravi, e dunque non sono considerati come preclusivi alla iscrizione nel Registro».

Veniva denunciata, pertanto, la regressione della nuova disciplina rispetto al precedente Regolamento, il quale prevedeva che, ai fini dell'ottenimento della licenza, il richiedente (art. 6) non avesse riportato condanne per delitti non colposi (lett. d) e possedesse i seguenti requisiti negativi:

- i) non avere subito, «fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni» (lett. e);*
- ii) il «non avere in corso procedimenti disciplinari»;*
- iii) il «non avere mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C. o di altra federazione associata alla F.I.F.A.» (lett. f).*

Ulteriore innovazione della disciplina F.I.G.C. del 2015 – anch'essa fonte di perplessità da parte della dottrina – era costituita dal rilievo per cui il Procuratore (o intermediario), per effetto dell'iscrizione nel Registro (tenuto dalla F.I.G.C.), era sottoposto ai poteri disciplinari

degli organi federali¹¹ e, tuttavia, *non era considerato soggetto tesserato presso la Federazione*, siccome non legato ad essa da alcun rapporto associativo. Secondo la Giurisprudenza Amministrativa, infatti, i Procuratori Sportivi non potevano considerarsi come *‘soggetti comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo’, solo perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della F.I.G.C. per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali obblighi*¹². Si trattava, invece, di un *«libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l’incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore»* che svolge *«un’attività inquadrabile nella categoria della prestazione d’opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un ‘mandato senza rappresentanza’ e come oggetto un’obbligazione di mezzi, e non di risultato»*¹³.

¹¹ Cfr. art. 4.2 del nuovo Regolamento *«L’iscrizione nel Registro comporta l’obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della F.I.F.A. e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L’iscrizione comporta, altresì, l’assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento»*.

¹² Così, in motivazione, Tar Lazio, Sez. I-ter, n. 6624/2017, cit. (punto II.2 della decisione).

¹³ Così, in motivazione, l’orientamento cit.

Anche secondo la giurisprudenza eurounitaria l'attività del Procuratore Sportivo era da ritenersi «*periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport*»¹⁴, sicché era assoggettata “*sia alla disciplina civilistica*” vigente nell'ordinamento dello Stato di appartenenza, “*sia alla disciplina comunitaria e nazionale*” in materia di diritto della concorrenza ed antitrust¹⁵.

Secondo una parte della dottrina quella del Procuratore Sportivo era una ‘*soggettività riflessa*’¹⁶; secondo altri, invece, la natura era ‘*ibrida*’, in quanto *soggetto non tesserato, ma operante nell'ambito della Federazione*¹⁷.

¹⁴ In tal senso, Corte Giustizia UE, ord. 23 febbraio 2006, e Tribunale di Prima Istanza, 26 gennaio 2005.

¹⁵ Sul punto, fu particolarmente rilevante una pronuncia del Tar Lazio resa in relazione al ricorso proposto da un agente, avverso il Regolamento degli agenti calciatori della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell'8 aprile 2010, nella parte in cui stabiliva limitazioni allo svolgimento dell'attività degli agenti di calciatori e delle Società di agenti (art. 4, comma 2, lett. f). Il Tribunale amministrativo enunciò il principio per cui “*L'agente di calciatori ha diritto al rispetto delle libertà civili ed economiche riconosciute ad ogni operatore e, quindi, anche delle sue libere scelte in ordine allo svolgimento della propria attività a titolo individuale o in forma associativa, nella stessa misura in cui le stesse sono riconosciute ad ogni altra associazione professionale e ai suoi componenti, e senza limiti e condizioni che si pongano in irragionevole contrasto con i principi innanzi richiamati di libertà di concorrenza, di iniziativa economica e di associazione*”(Tar Lazio, Sez. III-ter, n. 33428/2010, cit.). Il ricorrente contestava la legittimità dell'art. 4, secondo comma, lett. f), laddove prevedeva che gli agenti potessero costituire una società solo a condizione che nessuno dei soci fosse legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere. Il Tar motivò l'accoglimento del ricorso sull'assunto per cui la disposizione impugnata costituisse una limitazione della disciplina in materia di lavoro, che non trovava riscontro in alcuna normativa nazionale o comunitaria.

¹⁶ Cfr. M. SANINO, Giustizia Sportiva, CEDAM, 2016, p. 78 ss.

¹⁷ In tal senso, LAIM., *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, cit., p. 92.

5.1 I conflitti insorti con i Procuratori titolari di licenza conseguita in forza dell'abrogata normativa

La nuova disciplina introdotta dal Regolamento F.I.G.C. del 2015 permetteva lo svolgimento dell'attività di procuratore sportivo - oltre che ai soggetti titolari di licenza conseguita a seguito del superamento dell'esame di abilitazione richiesto dalla previgente disciplina - anche a coloro i quali, in forza della nuova normativa, avessero presentato la richiesta d'iscrizione nell'elenco istituito presso la F.I.G.C., dichiarando il solo possesso dei c.d. "*requisiti minimi*".

In ragione di ciò, insorsero una serie di contenziosi promossi dagli agenti che avevano conseguito il titolo in base all'abrogata disciplina con il superamento dell'esame e che contestavano l'indiscriminata liberalizzazione del mercato professionale, cui si poteva eccedere senza la selezione dell'esame.

Nello specifico, i procuratori in possesso di licenza conseguita in base al previgente regime, lamentavano la violazione delle norme in materia di concorrenza, le quali stabilivano che l'accesso alle c.d. professioni protette avvenisse mediante esami di abilitazione tali da garantire una qualificazione professionale minima dei futuri operatori¹⁸.

¹⁸ C. TONICELLO, *La figura dell'agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, in *diritto.it*.

Accorta dottrina, infatti, osservava che “*prima della riforma del 2015 l’ammissione di un soggetto nell’Albo agenti F.I.F.A. era subordinato al superamento di un esame pubblico; una volta iscritto l’agente era tenuto al versamento di una quota di iscrizione, al rispetto del codice deontologico previsto per la categoria e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per i rischi connessi all’attività professionale. Dal 2015 ad oggi, invece, chiunque, presentando una autocertificazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti e pagando una quota alla F.I.G.C., ha avuto la possibilità di iscriversi al Registro Procuratori Sportivi F.I.G.C. ed in qualità di intermediario riconosciuto, rappresentare gli interessi di calciatori e/o società*”¹⁹

6. LA SECONDA FASE DELLA DISCIPLINA DELL’AGENTE SPORTIVO: L’ART. 1, COMMA 373, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Con l’introduzione dell’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore nazionale riformò il settore sportivo, allo scopo di potenziare e promuovere l’esercizio della pratica sportiva.

¹⁹ P. GARRAFFA, *Il mandato sportivo, tra «deregulation» dell’ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it; sullo stesso tema vedi anche: R. RIGITANO, *Da procuratore sportivo ad agente fino ad intermediario, l’evoluzione di una professione ancora da disciplinare*, Giustiziasportiva.it, 2017, Fasc. 2; V. PORZIA, *L’agente sportivo*, S4M edizioni, Roma, 2018.

In detta disciplina confluiva parte del disegno di legge presentato tre anni prima alla Camera (d.d.l. n. 1737)²⁰, a mezzo del quale si era cercato di dare una risposta alle severe critiche mosse nei confronti della disciplina sui procuratori sportivi adottata dalla F.I.G.C., attuata con la riforma del 2015, la quale, come si legge nella Relazione di accompagnamento al predetto disegno di legge, nell'abolire *«ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate, senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l'attenuazione dei pregiudizi a danno degli agenti titolari di licenze»*, aveva comportato una *«palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti»*.

Detta normativa, seppure limitatamente all'ambito nazionale, segna l'apertura di una nuova fase della vicenda legislativa della figura dell'Agente Sportivo, con cui viene superata la c.d. *deregulation* (attuata dalla F.I.F.A nonché dalla F.I.G.C. con il richiamato Regolamento per i servizi di procuratore sportivo in data 1 aprile 2015) e introdotta la figura professionale dell'agente sportivo, titolo che si consegue previo superamento di una prova di abilitazione, che consente l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il C.O.N.I..

Scopo del Legislatore Nazionale, pertanto, fu quello di riorganizzare il ruolo e le competenze dell'agente sportivo, prevedendo il

²⁰ Consultabile tale disegno di legge al seguente link:
(<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/310527.pdf>)

necessario filtro dell'esame di abilitazione e l'estensione di detta attività professionale a tutti gli sport e non solo al calcio.

I principi dettati dalla ridetta disposizione legislativa sarebbero stati, poi, completati dalle conseguenti normative di attuazione di rango regolamentare, tuttora vigenti, sia a livello statale con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, che ha sostituito il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modifiche, sia a livello di ordinamento sportivo (Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi).

L'esame complessivo del richiamato comma 373 consente di delineare i profili che maggiormente caratterizzavano la figura dell'agente sportivo²¹, taluni dei quali derivati dalla previgente normativa sportiva internazionale:

1) la definizione dell'agente sportivo, non più come assistente o consulente di una delle parti, ma come intermediario tra due parti, essendo egli il soggetto che *«in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI»*, laddove per parti messe in contatto, potevano intendersi:

- due società per il trasferimento di un atleta dalla società cedente a quella cessionaria, previa acquisizione dell'assenso dell'atleta ceduto;

²¹ LUBRANO E., FINILI R., *Gli agenti sportivi*, op. cit., pag. 15

- un atleta ed una società per concludere un contratto di prestazione sportiva;

- un lavoratore sportivo ed una federazione allo scopo di tesserare il primo presso la seconda.

2) la riserva dell'accesso alla professione di agente sportivo solo a coloro i quali avessero superato l'esame di abilitazione e conseguito l'iscrizione al Registro nazionale agenti sportivi tenuto dal C.O.N.I. e fossero stati in possesso di plurimi requisiti soggettivi quali: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili, la mancanza di condanne penali nell'ultimo quinquennio, il possesso di diploma di istruzione secondaria;

3) l'esenzione dall'esame per coloro i quali avessero ottenuto l'abilitazione anteriormente al 31 marzo 2015 (nel calcio), mediante il superamento dell'esame secondo la normativa *ratione temporis* vigente, posto che fino a detta data la F.I.G.C. aveva consentito l'iscrizione nel Registro solo previo superamento di una prova di abilitazione, mentre, dopo tale data, la stessa F.I.G.C. aveva consentito l'iscrizione senza alcun esame;

4) il divieto per atleti, società e federazioni di avvalersi dell'attività di un soggetto non iscritto al Registro, a pena di nullità dei relativi contratti, «*fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge*».

La nuova normativa di rango legislativo, altresì, risolse i conflitti, sfociati in diversi contenziosi giudiziari, tra gli agenti abilitati prima

del 31 marzo 2015 e quelli abilitati successivamente a tale data senza il superamento dell'esame.

Al riguardo, giova evidenziare che in uno di detti procedimenti, innanzi al TAR Lazio, il suddetto comma 373 - che reintrodusse l'obbligo del superamento dell'esame di abilitazione e stabilì la decadenza dei titoli acquisiti successivamente all'1 Aprile 2015 (per il calcio) da parte di coloro che erano stati abilitati senza avere superato alcun esame – fu oggetto di censura per asserita illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 (ragionevolezza ed eguaglianza), 41 (diritto di impresa) e 97 (imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa) della Costituzione.

Il ridetto Tribunale Amministrativo Capitolino, tuttavia, con la sentenza 17 Febbraio 2022 n. 1929, ha ritenuto manifestamente infondata l'asserita incostituzionalità della regolamentazione del CONI rispetto all'art. 41 della Costituzione, rilevando che la normativa censurata non consumava la denunciata discriminazione tra i soggetti che avevano conseguito l'abilitazione in data anteriore al 1 Aprile 2015 (con il superamento dell'esame) e coloro che, invece, avevano ottenuto il titolo dopo la suddetta data del 1 Aprile 2015 (senza il superamento dell'esame), trattandosi di situazioni ontologicamente differenti, sicché legittimamente il legislatore aveva stabilito una disciplina differenziata.

7. IL D.P.C.M. 23 MARZO 2018

I decreti di attuazione dell'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, vennero emanati nelle forme del D.P.C.M. rispettivamente il 23 marzo 2018 – integralmente sostituito, successivamente, dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 - il 10 agosto 2018 e il 27 giugno 2019. Il primo dei decreti attuativi sopra elencati definì le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo nonché le procedure per la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale degli agenti sportivi.

Nello specifico, i primi due articoli del D.P.C. 23 marzo 2018 riportavano la definizione di agente sportivo e l'istituzione del Registro nazionale agenti sportivi presso il C.O.N.I. (art. 1) nonché l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti per svolgimento dell'attività professionale di che trattasi (art. 2), ribadendo, quindi, quanto disposto dall'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Decreto Ministeriale in commento, per una più razionale analisi della struttura, era suddiviso in tre parti:

1. lo svolgimento dell'esame di abilitazione (artt. 3-5);
2. la disciplina relativa alla tenuta e alle modalità di aggiornamento del Registro nazionale agenti sportivi;
3. le norme transitorie e finali.

7.1 L'esame di abilitazione

La disciplina riguardante lo svolgimento dell'esame di abilitazione - necessario per conseguire l'abilitazione valida limitatamente all'ambito nazionale e solo per una specifica disciplina sportiva (art. 5) - prevedeva il superamento di un esame costituito da una prova generale presso il C.O.N.I. (art. 4) e una successiva prova speciale presso la singola federazione nazionale.

Secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 marzo 2018, l'organizzazione della prova generale competeva al C.O.N.I., il quale fissava almeno due sessioni da completarsi rispettivamente, entro la fine dei mesi di marzo e settembre di ciascun anno. Inoltre, il secondo comma dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 marzo 2018 prevedeva che, la prova generale consistesse nel superamento di una verifica, scritta e/o orale, vertente sul diritto dello sport, sugli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

Il programma d'esame era predisposto dal C.O.N.I. e comprendeva necessariamente i seguenti argomenti, espressamente richiamati dal predetto art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 23.3.2018:

- il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. decreto Melandri);
- la disciplina del professionismo sportivo;
- lo Statuto del C.O.N.I.;
- i Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (di cui alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 26 ottobre 2018, n. 1616);

- il Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (approvato con Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 9 novembre 2015, n. 1538).

L'art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 23.3.2018, prevedeva che la commissione esaminatrice fosse formata *“da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del Coni e assicura la presenza di: i) un rappresentante del Coni, che la presiede; ii) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche; iii) un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati”*.

La disciplina della prova speciale, invece, aveva fonte nell'art. 5 del D.P.C.M. 23 marzo 2018, il quale prevedeva che detta prova speciale fosse di competenza delle singole Federazioni sportive professionistiche le quali erano tenute ad organizzarla ogni anno, prevedendo almeno due sessioni, da concludersi entro la fine dei mesi di maggio e di novembre con il superamento di una prova scritta e/o orale.

Alla prova speciale erano ammessi a partecipare, esclusivamente:

- i) i soggetti che avevano superato la prova generale di cui all'art. 4 presso il C.O.N.I.;
- ii) i soggetti, che sebbene non avessero superato la prova generale presso il CONI, erano in possesso degli ulteriori requisiti che le singole Federazioni Sportive prevedevano nell'esercizio della propria autonomia.

Il programma della prova speciale era elaborato da ciascuna Federazione Sportiva e doveva contemplare indefettibilmente:

- i) lo Statuto federale della singola Federazione;
- ii) il Codice di Giustizia Sportiva Federale;
- iii) il Regolamento in materia di tesseramenti federale.

La Commissione esaminatrice innanzi alla quale si svolgeva la prova speciale era composta da almeno tre componenti e doveva prevedere la necessaria presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni (art. 4, comma 4).

7.2 Le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro Nazionale Agenti Sportivi

L'art. 6 del DPCM del 2018 stabiliva che il soggetto che avesse superato positivamente la prova generale presso il CONI e la prova speciale presso la Federazione, avrebbe potuto chiedere a quest'ultima, che doveva provvedervi entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro federale degli agenti sportivi.

Ottenuto il certificato di avvenuta iscrizione dalla competente Federazione, l'interessato poteva avanzare domanda d'iscrizione al CONI al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi, che costituiva condizione per essere abilitato ad operare nell'ambito della Federazione o delle Federazioni presso le quali risulta iscritto nei rispettivi Registri Federali.

All'agente sportivo, pertanto, era permesso svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito delle Federazioni in cui egli risultava abilitato, a seguito delle prove d'esame sostenute. Il tesserino identificativo rilasciato dal C.O.N.I. ai soggetti iscritti al Registro Nazionale degli agenti sportivi indicava, tra l'altro, le discipline federali in cui l'agente era abilitato ad operare.

L'art. 7 del DPCM di cui si tratta – *“fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”* - comminava la nullità del contratto di prestazione sportiva e/o del tesseramento presso una federazione, laddove il negozio fosse stato concluso con l'assistenza di un soggetto non iscritto nel Registro nazionale degli agenti sportivi. È importante evidenziare, sul punto, che la richiamata causa di nullità non è stata riprodotta nel successivo Regolamento C.O.N.I., né tantomeno nel D.lgs. n. 37/2021.

La fattispecie sanzionatoria di cui innanzi, ha dato luogo a notevoli criticità siccome – in caso di perfezionamento di un contratto (di prestazione sportiva o di trasferimento tra società) o dei tesseramenti (presso federazione sportiva) con l'assistenza di soggetto privo dell'iscrizione nel Registro nazionale, la conseguenza era la caducazione di detti negozi, la cui validità veniva travolta dalla nullità del contratto principale.

Le segnalate problematiche sono state definitivamente superate con la soppressione della relativa previsione normativa sia nei Regolamenti del C.O.N.I. degli anni 2019 e 2020 (non in quello del 2018), sia dal successivo D.lgs. n. 37/2021.

L'art. 8 del DPCM 23 marzo 2018, sanciva, ancora a carico dell'agente, un dovere di formazione permanente che si concretizzava nell'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni presso le quali l'Agente operava, per un minimo di ore all'anno stabilite dalla stessa Federazione di riferimento.

Sebbene l'abilitazione avesse carattere permanente, l'art. 9 del D.P.C.M. stabiliva che l'agente, entro trenta giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva, fosse obbligato a richiedere alla Federazione nel cui ambito intendeva continuare a svolgere la propria attività, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro degli agenti. La federazione era tenuta a provvedere nel termine di venti giorni, rilasciando, altresì, al richiedente il certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

Sulla scorta di detta certificazione l'interessato avrebbe dovuto chiedere al Coni il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale.

Altresì, il D.P.C.M all'art. 10, contemplava talune circostanze obiettive che erano causa di cancellazione dal Registro Nazionale degli agenti sportivi e, segnatamente:

- i)* una sopraggiunta causa di incompatibilità dettata dal Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi;
- ii)* la perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2018;
- iii)* la violazione dell'obbligo di aggiornamento;

iv) la perdita dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva;

v) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di iscrizione al Registro Nazionale.

L'art. 11 del D.P.C.M. 23 marzo 2018 prevedeva, inoltre, una specifica disciplina per i c.d. "agenti stabiliti", intendendosi per tali i cittadini di altri Stati dell'Unione Europea, che a seguito del superamento di un esame di abilitazione in altro Stato membro dell'Unione, risultavano abilitati a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del decreto medesimo.

Detti soggetti avrebbero potuto chiedere alla federazione sportiva professionistica nell'ambito della quale intendevano operare, l'iscrizione in apposita sezione del Registro Federale degli agenti sportivi.

L'iscrizione era accordata dalla Federazione, a seguito dell'accertamento del possesso dell'abilitazione nel paese di provenienza del richiedente; successivamente all'iscrizione nel Registro Federale, la medesima Federazione ne dava comunicazione al Coni entro trenta giorni per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale

L'agente stabilito poteva svolgere la propria attività senza alcuna limitazione, *utilizzando il titolo riconosciuto gli nell'ambito federale del paese di provenienza oppure, se non gli è riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi*

l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, l'agente stabilito avrebbe potuto richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro Federale e in quello Nazionale a condizione che lo stesso:

- i) fosse stato in regola con gli obblighi di aggiornamento;
- ii) avesse esercitato in Italia l'attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare, comprovati dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della stessa Federazione sportiva nazionale.

7.3 Norme transitorie e finali

L'art. 12 del D.P.C.M. 23 marzo 2018 dettava le seguenti norme transitorie e finali:

- a) riconoscimento illimitato della validità dei titoli abilitativi conseguiti prima del 31 marzo 2015 a seguito del superamento di esame;
- b) riconoscimento *ad tempus* delle abilitazioni conseguite dopo la ridetta data del 31 marzo 2015 (senza il superamento dell'esame) considerate valide sino al 31 dicembre 2018, termine successivamente prorogato, una prima volta, al 30 giugno 2019 (per effetto del D.P.C.M. 10 agosto 2018) ed una seconda e ultima volta, al 31 dicembre 2019 (ad opera del D.P.C.M. 27 giugno 2019).

8. IL DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 24 FEBBRAIO 2020

Per quanto già anticipato, il D.P.C.M. 23 marzo 2018 è stato, di fatto, sostituito dal D.M. 24 febbraio 2020, il quale è intervenuto sui medesimi contenuti del precedente decreto, integrandoli e, in parte, modificandoli.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale in oggetto ha ribadito pedissequamente la disciplina dettata dal D.P.C.M. 23 marzo 2018, con riferimento al Registro nazionale e alla definizione di agente (art. 1), ai requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro (art. 2), all'esame di abilitazione (art. 3), alla prova di esame da espletarsi presso il CONI (art. 4), alla prova speciale da sostenere presso le Federazioni (art. 5), all'iscrizione nel Registro (art. 6), all'obbligo di aggiornamento (art. 7), al rinnovo annuale dell'iscrizione (art. 9) alle cause di cancellazione dal Registro nazionale (art. 9). Ha modificato, invece, l'art. 7 rubricato "*nullità dell'incarico*", stabilendo che la nullità del contratto di mandato, non inficia i contratti e i trasferimenti conclusi in esecuzione dell'incarico (nullo) con la conseguenza che detti contratti e trasferimenti oggetto dell'incarico nullo conservano la loro validità ed efficacia, diversamente dalla previsione dell'art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo 2018.

Ulteriore modifica apportata dal D.M. in commento ha riguardato il contenuto dell'art. 11 del DPCM 23 marzo 2018 in materia di "*agenti*

stabiliti”; il comma 2 del predetto art. 11 è stato integrato, infatti, con l’aggiunta di un inciso, in ragione del quale, ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è tenuta ad accertare che l’Agente abilitato in altro Stato membro dell’Unione Europea, abbia “*superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto*”; altresì, è stato precisato che analogo accertamento deve essere compiuto anche dal C.O.N.I. cui sia stata fatta richiesta d’iscrizione nel Registro nazionale. Di poi, il D.M., ha previsto che, laddove all’esito degli esperiti accertamenti non dovesse essere riscontrata la richiesta equipollenza con l’esame di abilitazione sostenuto in altro Stato membro dell’Unione, al soggetto richiedente l’iscrizione in Italia debbano essere applicate “*misure compensative*”, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, da svolgersi secondo le modalità previste dal Regolamento del C.O.N.I. agenti sportivi (nuovo comma 7 dell’art. 11); disciplina, quest’ultima, introdotta a seguito delle modifiche apportate al Regolamento CONI per agenti sportivi, introdotte, da ultimo, “con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 e s.m.i. di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020”.

Il D.M., inoltre, ha modificato anche le “*norme finali*” (art. 12), cui sono state apportate varie integrazioni.

È stato previsto, in primo luogo, l’estensione del riconoscimento della validità dei titoli abilitativi conseguiti secondo le norme della F.I.F.A. prima del 31 marzo 2015, non solo in favore dei cittadini

italiani e dei cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, ma anche ai cittadini stranieri provenienti da paesi extra U.E. (comma 1, prima parte).

È stata disposta, altresì, l'estensione del riconoscimento della validità dei titoli ottenuti in base alle disposizioni della Federazione Internazionale (Federation International Basketball) e della Federazione Nazionale (Federazione Italiana Pallacanestro), anteriormente al 31 dicembre 2017 data fino alla quale erano rimaste in vigore le suddette norme (comma 1, seconda parte).

È stata introdotta, ancora, un'apposita disciplina per gli agenti c.d. "domiciliati" per cui i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, abilitati secondo le norme vigenti nei loro Paesi di origine, possono svolgere la professione di agente sportivo in Italia, solo se domiciliati presso un collega regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel relativo Registro federale; inoltre, detti agenti domiciliati, sono tenuti a svolgere la propria attività, d'intesa con l'agente domiciliatario, utilizzando il titolo riconosciuto nello Stato di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale (comma 2). È stato previsto, ancora, che l'istituto della "domiciliazione" si applichi anche ai cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione Europea abilitati presso tali Stati, ma con il superamento di prove non equipollenti a quelle previste in Italia (comma 3).

Infine, il comma 4 rinvia al Regolamento C.O.N.I. per la disciplina delle condizioni, delle modalità e dei termini della domiciliazione

(istituto poi disciplinato dall'art. 23 di tale Regolamento, come si vedrà oltre).

9. IL REGOLAMENTO CONI AGENTI SPORTIVI DEL 2020

Il CONI, a seguito delle modifiche normative apportate dal Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 24 febbraio 2020 ha adottato un proprio Regolamento in forza della deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020.

A seguito di ciò, anche la F.I.G.C. ha adeguato il proprio Regolamento, di cui al CU n. 137 del 10 giugno 2019 (che a sua volta aveva emendato quello di cui al CU 102 del 17 aprile 2019), in forza del Regolamento Agenti Sportivi che costituisce l'Allegato A del CU 125 del 4 dicembre 2020. Successivamente, il CONI ha operato un altro adeguamento a mezzo della deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020.

Orbene il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi del 14 maggio 2020 costituisce la normativa di fonte secondaria sportiva tuttora vigente. Lo stesso, in massima parte, recepisce testualmente la normativa statale di fonte primaria di cui alla L. n. 205/2017, nonché quella secondaria introdotta con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020.

Pertanto, onde evitare ripetizioni verranno presi in considerazione solo gli aspetti innovativi introdotti da detto Regolamento.

In effetti, il C.O.N.I. era stato delegato dal Parlamento Italiano (art. 1, comma 373, Legge n. 205/2017) affinché “*con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo*”).

Il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi, invece, di fatto, ha un oggetto più ampio rispetto alla delega ricevuta, i cui contenuti possono essere suddivisi in tre tipologie:

- 1) una **disciplina testualmente reiterativa** delle disposizioni previste dalla fonte legislativa primaria (Legge n. 205/2017) e secondaria statale (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020);
- 2) una **disciplina di attuazione** della delega legislativa ricevuta e che, pertanto, stabilisce le ipotesi di incompatibilità e il conseguente regime sanzionatorio sportivo;
- 3) una **disciplina integrativa** della disciplina statale, sia legislativa che regolamentare (fonte primaria e secondaria), nonché dell’oggetto della delega legislativa, allo scopo di delineare a mezzo del proprio Regolamento, una disciplina organica e tendenzialmente completa della figura dell’agente sportivo, che contempla anche le disposizioni di dettaglio con riferimento all’accesso alla professione ed allo svolgimento della stessa.

L’impostazione seguita dal CONI – a dispetto del formale eccesso di delega, che, per quanto detto, doveva essere limitata alla disciplina della incompatibilità e delle relative sanzioni – è sostanzialmente

legittima, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art. 1 della legge n. 280/2003, per cui lo stesso, tra l'altro, ha una potestà normativa propria nelle materie di propria competenza.

Detta capacità normativa, ovviamente, è di secondo livello, sicché è vincolata alla necessaria osservanza della disciplina di rango superiore che, nel caso che occupa, è costituita dalla richiamata normativa primaria e secondaria statale sugli agenti sportivi.

Applicando le delineate coordinate ermeneutiche, il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi è da ritenersi pacificamente legittimo, non solo nella parte in cui ha dato attuazione alla delega legislativa, ma anche laddove ha reiterato testualmente le disposizioni contenute nella Legge n. 205/2017 e nel Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, nonché nella parte in cui ha inteso integrare le fonti superiori, introducendo norme di dettaglio, finalizzate ad ottenere un unico testo normativo contenete tutte le regole in materia.

Ciò posto, onde evitare tediose ripetizioni, di seguito saranno esaminati i soli profili integrativi ed aggiuntivi della già analizzata disciplina primaria e secondaria di rango statale.

In dettaglio il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi, modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Nazionale del 14 maggio 2020, n. 127 presenta una struttura tripartita:

1) la Parte I - artt. da 1 a 16 – che si compone dei seguenti cinque Capi:

a) Capo I: le premesse (artt. 1-2)²² con l'indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del provvedimento nonché delle definizioni ai fini dell'applicabilità della normativa; tra queste, particolarmente rilevante è la riconduzione della figura dell'agente sportivo al mero intermediario²³;

²² L'art. 1 del Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarisce che la disciplina dello stesso si estende a:

a) *i requisiti e le modalità di iscrizione al «Registro nazionale degli agenti sportivi», istituito presso il CONI; b) i requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia;*

c) *l'esercizio delle funzioni attribuite al CONI, nella qualità di autorità italiana incaricata di svolgere il riconoscimento professionale del titolo estero di agente sportivo, di «ente pubblico titolare», nonché di confederazione delle federazioni sportive nazionali, in materia di professione regolamentata di agente sportivo;*

d) *la disciplina transitoria di adeguamento degli agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.* Esplicito è il riferimento all'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al relativo D.P.C.M. di attuazione del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai decreti legislativi n. 13/2013 e n. 15/2016 e alle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. Quest'ultimo provvedimento, in particolare, ha determinato modifiche specifiche al complesso delle norme in materie di riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, così come delineato dalla Direttiva 2005/36/CE, con particolare riguardo alla circolazione del professionista europeo. L'obiettivo è quello di realizzare, «*da una parte, una maggiore promozione della libera circolazione del professionista, attraverso una drastica riduzione degli oneri amministrativi per il professionista-richiedente e l'introduzione di una procedura di riconoscimento più efficace ed immediata; dall'altra parte, una maggior tutela dell'utente-consumatore e un incremento della trasparenza, il cui comune denominatore è costituito da una rinnovata cooperazione tra Stati membri attraverso l'utilizzo di modalità telematiche per il riconoscimento e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti*» (F. CAPOTORTI, Riconoscimento delle qualifiche professionali e maggiore mobilità intraeuropea nella Direttiva 2013/55/UE, in eurojus.it, 14 ottobre 2014).

²³ Tanto si ricava dalla lettura dell'art. nell'art. 2, comma 1, lett. e), in cui l'agente sportivo è definito come «*il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al*

- b) Capo II: il Registro nazionale degli agenti sportivi (artt. 3-8), articolato, a sua volta, in due sezioni ed in sei elenchi²⁴; sono, inoltre, previsti i requisiti soggettivi (art. 4) e le modalità di iscrizione al Registro (art. 5), nonché il rinnovo annuale (art. 6), le ipotesi di cancellazione (art. 7) ed un rinvio alla disciplina delle singole federazioni per quanto riguarda i relativi Registri federali (art. 8);
- c) Capo III: la Commissione C.O.N.I. agenti sportivi (artt. 9-10), con previsione della disciplina su composizione e funzionamento (art. 9) e sulle relative funzioni, tra le quali sono indicate quelle relative alla organizzazione degli esami ed ai poteri disciplinari (art. 10)²⁵;

precedente art. 1, comma 2". Anche in questo caso, la norma è conforme a quanto stabilito nella norma statale primaria e secondaria.

²⁴ Ai sensi dell'art. 3, il Registro nazionale degli agenti sportivi si compone di due sezioni:

- agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti e sei elenchi aventi ad oggetto:
- agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa,
- agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile e diverso dalla censura;
- società di cui almeno il socio e legale rappresentante sia agente sportivo,
- agenti sportivi domiciliati e delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l'attività ai sensi dell'art.19;
- agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
- agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio.

²⁵ Quanto alla composizione, l'Art. 9 stabilisce che la Commissione istituita presso il C.O.N.I. è composta da cinque membri nominati dalla Giunta Nazionale, di cui il Presidente (selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico –sportiva e di notoria indipendenza), il Vicepresidente (selezionato tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, proposti dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali professionistiche), un esperto (proposto dall'Autorità di Governo vigilante,

d) Capo IV: titolo abilitativo (art. 11), che ha carattere permanente e personale;

e) Capo V: esame di abilitazione (artt. 12-16), che si svolge in una prova generale presso il C.O.N.I. ed in una prova speciale presso le singole federazioni sportive nazionali (secondo quanto già indicato dal D.M. 24 febbraio 2020);

selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza) e due esperti (selezionati tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico – sportiva e di notoria indipendenza individuati dal CONI)

Tra le funzioni e i poteri più rilevanti della Commissione C.O.N.I. agenti sportivi - indicati dall'art. 10 – sono degni di nota la cura dell'iscrizione e la cancellazione nel Registro nazionale degli agenti sportivi nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi. I provvedimenti di cancellazione e di irrogazione di sanzione disciplinare sono impugnabili, con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato. I motivi di impugnazione sono esclusivamente la violazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacché il Collegio di garanzia si configura come organo di ultimo grado della giustizia sportiva. Sul punto, è dirimente la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha chiarito: *«dette norme (ossia l'art. 12bis Statuto e l'art. 54 CGS) costituiscono un principio di intangibile valore ermeneutico in ordine al ruolo ed alla funzione dell'odierno Collegio, definito espressamente quale "organo di ultimo grado della giustizia sportiva" con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto d'impugnativa, in ragione dei motivi di ricorso proponibili, circoscritti dalle sopraccitate disposizioni alla violazione di norme di diritto e/o all'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, che abbia peraltro formato oggetto di disputa tra le parti»* (Sezione I, 7 maggio 2019, n. 37).

2) la Parte II (artt. 17-21) è strutturata in unico Capo I, avente ad oggetto i principi generali e le disposizioni comuni, ove sono disciplinati:

- a) i doveri (art. 17);
- b) le incompatibilità e i conflitti di interesse (art.18);
- c) le società di agenti (art 19);
- d) il regime sanzionatorio (art.20);
- e) la disciplina dei contratti degli Agenti Sportivi (art.21);

3) la Parte III (artt. 22-25) è strutturata in unico Capo, avente ad oggetto disposizioni finali e transitorie, con riferimento, in particolare a:

- a) il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 22), che ha competenza di ultimo grado sulle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli agenti (comma 1) ed in unico grado sulle questioni relative all'esecuzione dei contratti tra agenti e propri clienti (comma 2);
- b) l'istituto della domiciliazione (art. 23), in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 del D.M. 24 febbraio 2020;
- c) il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) (art. 24);
- d) le norme finali (art. 25).

10. LA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

In forza dell'art. 6 della legge n. 86/2019, il Governo, allo scopo di *“garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza dell'attività*

dell'agente sportivo”, è stato delegato “...ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

Nello specifico il richiamato art. 6 individua otto “principi e criteri direttivi” cui il Governo è stato chiamato ad attenersi, di cui tre di tipo formale e cinque di tipo sostanziale (comma 1).

I principi e criteri di carattere formale sono i seguenti:

- a) organizzazione dell'attività per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività (lett. a);
- b) coordinamento formale e sostanziale della disciplina vigente (lett. b);
- c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 15 delle c.d. preleggi, relativo all'abrogazione espressa e tacita (lett. c).

I principi e criteri di tipo sostanziale, invece, sono rappresentati:

- a) dall'affermazione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza, ai quali l'agente sportivo deve attenersi nello svolgimento della propria professione (lett. d);
- b) dall'introduzione di norme tese a disciplinare i conflitti d'interesse, nonché a garantire gli obiettivi di imparzialità e di trasparenza nei rapporti tra agenti e clienti (atleti e società sportive) (lett. e);

- c) dall'individuazione delle modalità di svolgimento delle transazioni economiche, onde garantirne la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa fiscale e previdenziale (lett. f);
- d) dalla introduzione di norme dirette alla tutela dei minori, con la precisa indicazione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (lett. g);
- e) dalla previsione di quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, con riferimento anche agli effetti dei contratti stipulati per i relativi assistiti (lett. h).

Il ridetto art. 6, altresì, stabilisce che:

- a) i decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2, prima parte);
- b) i decreti legislativi debbono essere emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 2019, n. 86 (comma 1); termine che, tuttavia, l'art. 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 ha prorogato di altri tre mesi in ragione dello stato di emergenza sanitaria verificatasi a seguito dell'epidemia da COVID-19²⁶;

²⁶ In effetti il termine di dodici mesi per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare in ottemperanza alla Legge delega, scadeva in agosto 2020, sicché è stato prorogato di tre mesi alla luce della norma di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 24 aprile 2020, n. 27 che, in ragione del dichiarato stato di emergenza nazionale per il rischio sanitario da covid-19, ha stabilito che “*i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non*

c) gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione (decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati) (comma 2, seconda parte)²⁷

d) il Governo è facultato ad adottare decreti correttivi (“disposizioni integrative e correttive”) nei due anni successivi all’entrata in vigore dei ridetti decreti legislativi (comma 3). Nel caso relativo al Decreto Legislativo n. 37/2021, avente ad oggetto la disciplina degli agenti sportivi, il termine per l’adozione di eventuali correttivi è fissato al 31 dicembre 2023, posto che lo stesso è entrato in vigore in data 1° gennaio 2023.

siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi».

²⁷ In relazione al termine di 45 giorni per il parere delle Commissioni parlamentari, si evidenzia che lo slittamento del termine per l’entrata in vigore ha provocato l’ulteriore proroga – al 28 febbraio 2021 - in ragione della disposizione di cui al comma 2 ultima parte che stabilisce “*Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni*” (c.d. tecnica dello scorrimento).

CAPITOLO 2

IL D. LGS 28 FEBBRAIO 2021, N.37

11. LE ORIGINI DEL D. LGS. N°37/2021

In attuazione dell'art. 6 della Legge Delega n. 86/2019, dettato in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 – di seguito per brevità denominato “Decreto” - recante “*misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*”.

In tal guisa, il legislatore delegato è tornato a regolamentare la professione di agente sportivo a distanza di soli tre anni dalla L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018 – art. 1, co. 373), disponendo l'abrogazione espressa dell'art. 1, co. 373, della L. n. 205/2017 e prevedendo, una disciplina transitoria per cui, in attesa della emanazione delle fonti di normazione secondaria, cui è stato fatto rinvio per la disciplina di taluni profili, continui a trovare applicazione il D.M. 24 febbraio 2020.

Particolarmente significativo è l'art.1 il quale chiarisce che le norme contenute nel Decreto Legislativo sono dettate in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, siccome:

1) per un verso, intervengono in materia di competenza legislativa esclusiva statale quale l'«*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*», nonché l'«*ordinamento civile*»;

2) per altro verso, disciplinano materie di competenza legislativa concorrente, quali le «*professioni*» e l'«*ordinamento sportivo*».

L'art. 3, comma 2, precisa, inoltre, che la disciplina dettata dal “Decreto”, definisce i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio della professione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale (art. 3, comma 2)²⁸.

Dal punto di vista strutturale, il Decreto si compone di 15 articoli (oltre all'art. 15 bis che ne ha differito l'entrata in vigore all'1 gennaio 2023) e può essere suddiviso, per comodità di analisi, in cinque parti speculari ai cinque criteri direttivi e principi di tipo sostanziale enunciati nella legge delega.

²⁸ In relazione all'enunciato per cui il provvedimento normativo in questione è adottato nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di “professioni” ed “ordinamento sportivo” di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione, si segnalano diversi interventi della Corte Costituzionale tesi ad individuare i limiti della potestà legislativa delle Regioni e dello Stato nel senso che “*la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato*” (*ex multis*, cfr. sentenze Corte Costituzionale 300/2007 e 179/2008). In interventi più recenti, la stessa Corte Costituzionale ha precisato che tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (ad esempio non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali) (sentenze Corte Costituzionale nn. 98/2013 e 172/2018).

Nello specifico:

- a) la prima parte, disciplina la figura dell'agente sportivo, con particolare riguardo alle disposizioni sull'accesso alla professione ed allo svolgimento della relativa attività professionale (artt. 1-5), nonché l'esercizio dell'attività in forma societaria (art. 9);
- b) la seconda parte ha ad oggetto la disciplina delle incompatibilità, del conflitto di interessi (art. 6) e gli obblighi gravanti sull'agente sportivo nell'esercizio della propria attività (art. 7);
- c) la terza parte disciplina la materia del compenso dell'agente (art. 8);
- d) la quarta parte detta norme a tutela degli atleti minori (art. 10);
- e) la quinta parte contempla il regime disciplinare e sanzionatorio (art. 11).

Sotto il profilo contenutistico, la nuova disciplina introdotta dal legislatore delegato, si pone nel solco del previgente impianto normativo, da cui, tuttavia, si differenzia per il più ampio oggetto che attinge profili che, in passato, venivano normati esclusivamente dalla fonte regolamentare. Rilevano, in tal senso, le disposizioni specifiche dettate con riferimento:

- al contratto di mandato sportivo (art. 5);
- ai casi d'incompatibilità e sul conflitto di interessi (art. 6);
- agli obblighi posti a carico degli agenti (art. 7);
- alle modalità di determinazione del compenso (art. 8);

- all'esercizio dell'attività di agente in forma societaria (art. 9);
- al contratto di mandato sportivo stipulato con gli atleti minori d'età (art. 10).

Il nuovo decreto legislativo, inoltre, rinvia alla fonte regolamentare di rango statale - nello specifico un futuro «*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome*» - per quanto attiene:

- la disciplina relativa al procedimento per l'iscrizione al Registro compresa la durata della stessa e le modalità di rinnovo, nonché la regolamentazione della tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro, l'individuazione delle cause di cancellazione, l'obbligo di formazione professionale, l'obbligo della copertura assicurativa, le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e le norme sulla composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici (art. 4, co. 4);
- le norme procedurali per ottenere l'iscrizione nella sezione '*agenti sportivi stabiliti*' da parte di cittadini dell'Unione Europea che hanno ottenuto l'abilitazione in altro Stato membro per l'esercizio dell'attività di agente sportivo e le misure compensative richieste agli stessi per ottenere la predetta iscrizione (art. 4, co. 5); la fissazione dei requisiti e dei criteri di ammissione all'attività di agente sportivo in Italia di cittadini extracomunitari (art. 4, co. 6);

- le disposizioni relative al deposito in Federazione del contratto di mandato sportivo (art. 5, co. 7);
- le modalità di aggiornamento professionale dell'agente sportivo (art. 7, co. 2);
- i parametri per la determinazione dei compensi (art. 8, co. 5);
- l'individuazione delle norme in materia di composizione e attribuzioni della Commissione per gli agenti sportivi e le relative regole procedurali e di funzionamento (art. 11, co. 2);
- il regime sanzionatorio a carico degli agenti sportivi.

Il Decreto legislativo, infine, opera un rinvio alla fonte regolamentare sportiva – nello specifico un regolamento del CONI – per quanto attiene all'elaborazione del Codice etico degli agenti sportivi (art. 12, co. 2), accordando, tra l'altro la facoltà di prevedere ulteriori cause di incompatibilità, finalizzate a prevenire o a reprimere conflitti d'interesse, da aggiungersi a quelle espressamente previste dall'art. 6 dello stesso Decreto Delegato.

11.1 La definizione legislativa dell'Agente Sportivo

L'art. 2, comma 1, lett. a. e l'art. 3, comma 1 del D.lgs. 37/2021, definiscono l'agente sportivo, come *“il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni*

Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”.

Il “Decreto”, dunque, detta una definizione di agente sportivo più ampia di quella prevista dalla disciplina previgente.

L’attività dell’agente sportivo, infatti, non si esaurisce nella sola intermediazione (come previsto a fra data dell’entrata in vigore della Legge n. 205/2017), ma si estende anche a quella di assistenza e di consulenza di una delle parti (art. 1, comma 1, lett. a; art. 3, comma 1)²⁹.

Inoltre, l’attività professionale dell’agente sportivo non è svolta soltanto in favore degli «*atleti*» (siccome espressamente previsto dalla L n. 86/2019 e dalla stessa rubrica del D.lgs. n. 37/2021), bensì in senso più ampio a vantaggio del “*lavoratore sportivo*”³⁰. Trattasi di

²⁹ Il Decreto amplia notevolmente l’attività dell’agente siccome alla classica attività del “*Soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva...*” ai fini “*della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale*” si affianca la prestazione di «*servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione*».

³⁰ L’Art. 2 comma 1 lett. m. fornisce una prima definizione di lavoratore sportivo con una portata molto ampia rispetto al passato. Ancora più ampia è la definizione di lavoratore sportivo fornita dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all’art. 25, comma 1 (come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.lgs. 5 ottobre 2022,

assoluto rilievo, siccome individua per la prima volta tra i destinatari dell'attività dell'agente sportivo non solo l'"atleta", ma anche tutti gli altri lavoratori sportivi, ovverosia, «*l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico*» e, quantomeno in via teorica, anche il «*direttore di gara*» (sebbene con riferimento a tale figura, allo stato, sia poco realistico ipotizzare l'assistenza di un agente sportivo per via delle implicazioni che un tale rapporto potrebbe avere sull'imparzialità che caratterizza essenzialmente il ruolo dei direttori di gara).

Tra gli ulteriori elementi di novità, salutati dai primi commentatori come un punto di forza³¹ sono da annoverare:

n. 163) per il quale “*E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale*”. La portata innovativa di tali definizioni si può cogliere se si considera la precedente nozione fornita dall'art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, in base al quale erano considerati sportivi professionisti solamente «*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali (F.S.N.)*». Tra queste ultime, solo quattro avevano un settore professionistico, ossia: il Calcio (serie A, B, C1 e C2 maschile); il Ciclismo (gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo); il Golf e la Pallacanestro (serie A1 e A2 maschile).

³¹ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, in questa Rivista, 2021, _____ on _____ line: http://rivistadirittosportivo.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/1_

- la scelta legislativa di non imitare l'ambito di operatività dell'agente al solo settore professionistico;
- l'estensione dell'attività dell'agente sportivo allo sport paralimpico, per via del richiamo di cui all'art. 3, comma 1, oltre che al CONI e al CIO, anche al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e all'IPC (Comitato Internazionale Paralimpico).
- l'espresso e definitivo riconoscimento dell'attività di agente sportivo quale professione regolamentata.

11.2 L'accesso alla professione di Agente Sportivo

Il D.lgs. n. 37/2021 riconosce espressamente l'attività dell'Agente Sportivo quale professione regolamentata. Detto assunto trova conferma nel disposto dell'art. 1, co. 2, il quale, per quanto già anticipato, richiama espressamente l'art. 117 Cost. e segnatamente, la «*competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo*», nonché la disciplina posta dall'art. 4, co. 1, che prevede, quale condizione per ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti sportivi, il superamento di «*un esame di abilitazione*».

LA_DISCIPLINA_DELLA_PROFESIONE_DI_AGENTE_SPORTIVO_NEL_D.LGS.28_FEBBRAIO_2021_N._37.pdf).

Nello specifico l'art. 4 del Decreto Legislativo 37/2021, prevede l'istituzione, presso il C.O.N.I., del Registro nazionale agenti sportivi, al quale è obbligatorio iscriversi per poter svolgere la relativa professione.

L'iscrizione nel Registro presuppone il possesso di specifici requisiti, tra i quali il superamento dell'esame di abilitazione - articolato in una prova generale presso il C.O.N.I. e in una prova speciale presso le singole federazioni – che ha carattere permanente, è personale ed incedibile (comma 3).

Ulteriore requisito stabilito dal D.lgs. n. 37/2021 per l'iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, in conformità alla previgente disciplina, è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; circostanza questa che consente l'assimilazione della professione di agente sportivo alle professioni organizzate per "collegi professionali", differenziandosi, pertanto, c.d. professioni intellettuali ordinistiche in senso stretto, per le quali è, invece, richiesto il titolo di studio di grado non inferiore alla laurea.

Nessun accenno, invece, nella nuova legge, è fatto alla problematica della compatibilità della disciplina della professione dell'agente sportivo con la normativa in materia di liberalizzazione delle professioni. Deve osservarsi, infatti, che anche le professioni organizzate per collegi, ancorché la disciplina legislativa sulla liberalizzazione delle professioni richiami espressamente i soli ordini professionali, rientrano nella sfera di applicazione della normativa

predetta, siccome reso palese dalla Relazione ministeriale illustrativa del decreto attuativo della predetta normativa

L'iscrizione all'albo richiede, altresì:

- lo *status* di cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea;
- il godimento dei diritti civili;
- l'assenza di condanne penali nell'ultimo quinquennio;
- il possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente (commi 1 e 2).

Con un successivo decreto di attuazione, da adottare ai sensi dell'art. 12, comma 1, dovrà essere disciplinata, in dettaglio, l'iscrizione al Registro ed all'esame di abilitazione³².

Il comma 8 dell'art 4 sancisce espressamente il divieto per tutti i lavoratori sportivi, nonché per società e associazioni sportive, di avvalersi delle prestazioni professionali di soggetti non iscritti nel Registro.

³² L'art. 4 comma 4, stabilisce, infatti, che “*Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici*”.

Un'apposita Sezione del Registro nazionale è riservata agli «agenti sportivi stabiliti»³³. A tale Registro, può chiedere d'isciversi l'agente

³³ L'art. 4 comma 5 opera un altro rinvio ad un successivo decreto attuativo, da emanare ai sensi dell'art. 12 comma 1, al fine di determinare le regole e le procedure da seguire per l'iscrizione nella Sezione agenti sportivi stabiliti. La norma stabilisce, altresì, che con il medesimo decreto dovranno essere disciplinate anche “*le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento*” il cui scopo è quello di eliminare eventuali differenze tra l'esame di abilitazione previsto in Italia e quello sostenuto dall'agente sportivo. In relazione ai provvedimenti di compensazione, l'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, per quanto qui rileva, stabilisce che:

“1. *L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:*

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga”.

sportivo c.d. «stabilito», ovverosia il cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, che ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di agente sportivo presso altro Stato U.E., previo superamento di un esame di abilitazione equipollente all'esame previsto in Italia, da svolgersi secondo le norme di dettaglio che saranno introdotte da apposito Decreto attuativo di cui all'art. 12, comma 1.

Detta disciplina, costituisce diretta ed esplicita applicazione dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo cui *«1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro»*.

Lo stesso decreto attuativo, di cui all'art. 12, comma 1, disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le quali che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento.

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di

aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

È riconosciuta, infine, la possibilità di iscrizione al Registro anche ai cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea, secondo la disciplina di dettaglio demandata, ancora una volta, ad un successivo decreto attuativo (ai sensi del successivo art. 12, comma 1) (comma 6).

Non viene riprodotta, pertanto, la disciplina contenuta nell'ultima edizione del Regolamento CONI agenti sportivi, nel quale era prevista la figura degli agenti sportivi abilitati ad operare all'estero in forza di un titolo conseguito in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, ovvero i soggetti in possesso del menzionato *'titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative'*.

Dalla disciplina innanzi richiamata, si evince l'eliminazione della distinzione tra i quattro diversi titoli abilitativi contenuta nel Regolamento CONI degli agenti sportivi (art. 11), ovverosia il *"titolo abilitativo nazionale"*, il *"titolo abilitativo unionale equipollente"*, il *"titolo abilitativo di vecchio ordinamento"* ed il *'titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative'*.

È stato affermato, tuttavia, che la differenza tra le richiamate quattro tipologie di titoli abilitativi permane, sebbene diversamente modulata

anche nella nuova disciplina³⁴. Difatti, possono ottenere l'iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, coloro che abbiano conseguito il titolo abilitativo a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, nonché i cittadini della U.E. già abilitati all'esercizio dell'attività di agente in un altro Stato membro, purché siano rispettate le misure compensative - sempre da definire con apposito decreto attuativo - che, in ogni caso - ai sensi dell'art. 4 comma 5 - consisteranno "in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento".

Di rilievo è anche la disposizione transitoria di cui all'art. 14, comma 2, a mente della quale: "*È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi*". La norma ricalca l'abrogato art. 1, co. 373 della L. n. 205/2017, il quale, analogamente prevedeva che "*È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015*".

In proposito, giova evidenziare che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017, erano state sollevate critiche circa la generale ed indiscriminata fissazione del termine del 31 marzo 2015; scelta di cui peraltro, non si ricavava giustificazione alcuna né dal testo di legge, né tantomeno dalla Relazione esplicativa al disegno di legge; donde, il convincimento che il legislatore avesse preso a riferimento

³⁴ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

la data di entrata in vigore del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. (1° aprile 2015), giacché lo stesso, recependo la disciplina della c.d. “deregulation” F.I.F.A., di fatto, aveva liberalizzato l’accesso all’attività di agente, abolendo la prova d’esame.

Detta decisione, infatti, se era apprezzabile nella parte in cui esentava dall’esame i soggetti che svolgevano l’attività di procuratore sportivo F.I.G.C. anteriormente all’introduzione della nuova disciplina (e che, pertanto, avevano già sostenuto la prova d’esame prevista), di converso, appariva irragionevole laddove - non avendo precisato che il ridetto termine del 31 marzo 2015 era da applicare al solo ambito della Federcalcio – consentiva un’applicazione indiscriminata del predetto termine anche agli agenti che operavano nell’ambito di altre Federazioni, quali, a titolo esemplificativo, la FIP³⁵ che, invece, non aveva mai abolito il requisito della prova di esame, donde l’evidente disparità di trattamento a danno degli agenti operanti nelle Federazioni diverse dalla F.I.G.C..

La riferita distonia venne eliminata nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in occasione l’ultima stesura del Regolamento CONI agenti sportivi, approvata nel maggio 2020; il legislatore sportivo, infatti, opportunamente, nel definire il ‘titolo abilitativo di vecchio ordinamento’ (art. 2, co. 1, lett. k), ebbe cura di distinguere quello

³⁵ Il riferimento va operato, tra le Federazioni sportive cui si applica la L. n. 205/2017, oltre che alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

conseguito “secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.)* prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato il relativo esame di abilitazione” e quello rilasciato “dalla *Fédération Internationale de Basketball (FIBA)* e dalla *Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)* prima del 31 dicembre 2017”.

Il Decreto Legislativo 37/2021, invece, sebbene “sembri consentire di approdare allo stesso risultato ermeneutico tramite il richiamo ai titoli rilasciati ai sensi dell’art. 1, co. 373, L. n. 205/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi si appalesa, tuttavia, a dir poco infelice o, addirittura, contorta”³⁶.

11.3 Inquadramento dogmatico del contratto di mandato sportivo

È stato attentamente osservato in dottrina che il D.lgs. n. 37/2021, sia all’art. 2, comma 1, lett.a., che all’art. 3, comma 1, nel descrivere l’attività prestata dall’agente in adempimento del mandato sportivo, non ha ripetuto l’espressione “*mette in relazione*” - prevista dall’abrogato art. 1, co. 373 della L. n. 205/2017 - bensì il termine “*mette in contatto*”³⁷.

³⁶ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, op. cit. pag.11.

³⁷ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, op. cit. pag.12

Detta innovazione lessicale, è stato pure rilevato³⁸, non sembra dettata dalla volontà del legislatore di porre rimedio ai rilievi critici della dottrina, la quale aveva ritenuto erronea la sussunzione del rapporto instaurato tra l'agente sportivo e l'atleta allo schema del contratto di mediazione; è stato precisato, infatti, che deve aversi riguardo all'effettivo esercizio dell'attività dell'Agente per come concretamente disciplinata, pur nella consapevolezza della carenza di tecnicismo giuridico sia da parte del legislatore federale³⁹, sia da parte del legislatore Statale⁴⁰.

³⁸ *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, p. 931 e, spec., p. 934 ss.

³⁹ La difficoltà di inquadrare il rapporto tra l'agente e lo sportivo in uno degli schemi contrattuali tipici, è evidente anche nei Regolamenti agenti sportivi delle federazioni diverse da quella calcistica. Il Regolamento agenti sportivi della Lega Pallavolo Serie A, art. 2, (consultabile online all'indirizzo: <https://www.legavolley.it/documenti/regolamenti-della-lega-pallavolo-serie-a/regolamento-agenti-sportivi>), ad esempio, fa riferimento tanto alla figura dell'assistenza quanto a quella del mandato, con o senza rappresentanza, siccome è stabilito che "È agente sportivo (...) la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza"; altro esempio si può ricavare dalla lettura del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo della Federazione ciclistica italiana (consultabile online all'indirizzo: <https://www.accpi.it/regolamento-per-l'esercizio-dell'attivita-di-procuratore-sportivo>) laddove, l'oggetto dell'attività del procuratore è definita – all'art. 1 – come "*l'opera di consulenza e assistenza*", mentre l'art. 2 definisce procuratore sportivo la "*persona fisica che (...) rappresenta e tutela gli interessi di un corridore*".

⁴⁰ Anche il legislatore italiano ha mostrato incertezza nell'individuare la categoria negoziale in cui sussumere il contratto di cui si discorre. Tanto si evince dalla lettura del d.d.l. n. 1737 - il cui impianto è confluito in buona parte nella L. n. 205/2017 – laddove il contratto di conferimento dell'incarico all'agente veniva denominato contratto di agenzia sportiva (art. 13), mentre il contenuto era assimilato ad un mandato (art. 11, co. 3), nonché in una mediazione (art. 1).

A dispetto della richiamata modifica terminologica, infatti, permarranno le medesime criticità definitorie dell'Istituto di che trattasi, riscontrate nel vigore della previgente normativa.

Difatti, l'art. 2 del "nuovo" Decreto legislativo individua la fonte negoziale da cui origina il rapporto giuridico tra l'agente e l'atleta, ovvero la società sportiva, nel "*contratto di mandato sportivo*", e, tuttavia, di seguito, la stessa disposizione, cadrebbe in contraddizione, siccome specifica che l'attività dell'agente sportivo consiste nell'erogazione di "*servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione*".

Il dato letterale della norma, pertanto, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. dell'art. 1754 c.c., che nel definire il "Mediatore" come "...*colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare*", chiarisce che lo stesso non può "*...essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza*".

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, carattere essenziale della figura giuridica del mediatore è l'imparzialità⁴¹, laddove l'agente agisce nell'interesse di una parte specifica⁴².

L'ontologica differenza tra le due figure, si coglierebbe anche con riferimento alla diversa disciplina del corrispettivo: il mediatore ha

⁴¹ A tal proposito rileva la seguente giurisprudenza:

Cass. civ., Sez. III, 26/05/2000, n. 6959; Cass. civ., Sez. III, 09/02/2000, n. 1447; Cass. civ., Sez. III, 16/01/1997, n. 392; Cass. civ., Sez. II, 25/02/1987, n. 1995.

⁴² Cass. civ., Sez. III, 22/07/2004, n. 13636 con riferimento all'Agente di Commercio).

diritto al pagamento della provvigione che grava su entrambe le parti che hanno concluso l'affare per effetto dell'intervento dello stesso; l'agente, invece, riceve il compenso solo dalla parte nel cui interesse ha agito.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la ragione per cui il legislatore statale ha erroneamente ricondotto l'attività dell'agente sportivo nell'ambito del contratto di mediazione, deriva dalla disciplina introdotta a livello di ordinamento sportivo – dapprima ad opera del Regolamento F.I.G.C. del 2015 e successivamente del Regolamento CONI – per cui l'agente può agire nell'interesse di entrambe le parti, allorquando stipuli un contratto di c.d. “*mandato plurimo*” (ex art. 21, co. 3, lett. a Regolamento agenti sportivi)⁴³.

L'assimilazione dell'attività dell'agente sportivo alla figura del mediatore dovrebbe escludersi, infine, anche in considerazione della ragione pratica sottesa all'introduzione, nell'ordinamento sportivo, del predetto mandato plurimo, che - preso atto della prassi secondo cui la provvigione dovuta dall'atleta in favore del proprio agente veniva fatta gravare sulla società sportiva – ha voluto escogitare una soluzione normativa che giustificasse, sotto il profilo causale, detto pagamento, impedendo in tal guisa trasferimenti di danaro “in nero”. A nostro avviso, il dibattito sulla classificazione dogmatica del contratto di mandato sportivo deve tenere conto della fondamentale

⁴³ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

innovazione apportata dal Decreto Legislativo 37/2021, il quale, per la prima volta, ha espressamente disciplinato la figura negoziale di cui si tratta, a livello dell'ordinamento statale, ricorrendo alla fonte della legge ordinaria. Il contratto di mandato sportivo, pertanto, allo stato, trovando la propria regolamentazione in una norma di legge, deve essere ricondotto nel novero dei “*contratti tipici*”⁴⁴.

Tale constatazione, rende meramente accademico il dibattito dottrinario sviluppatasi anteriormente alla riforma in commento (che fino a quel momento invece era estremamente utile), circa la riconducibilità del contratto in esame allo schema negoziale della mediazione, piuttosto che dell'agenzia, ovvero all'uno e all'altro tipo negoziale.

Il contratto di mandato sportivo, a seguito della nuova regolamentazione legislativa, è un contratto *sui generis* disciplinato dalla legge ordinaria, la quale come di consueto, ha recepito un

⁴⁴ P. RESCIGNO, Enciclopedia giuridica Treccani, voce: Contratto: I, pag. 26: “Con riguardo al contenuto ed alla funzione economica occorre distinguere i contratti appartenenti ai “tipi aventi una disciplina particolare” dai contratti detti atipici, cioè estranei ai tipi previsti dalla legge, e da essa non menzionati, e perciò detti pure innominati. I contratti atipici sono sottoposti al regime generale dei contratti (art. 1323) e sono consentiti all'autonomia dei privati nei limiti della dignità sociale degli interessi perseguiti (art. 1322 cpv). Nel discorso sull'autonomia contrattuale si disse della tendenza dei giudici ad avvalersi dei “tipi” nel ricostruire i contratti conclusi nella pratica degli affari anche dove la qualificazione adottata dalle parti né prescinda o ne rifugga; dell'applicazione analogica che in ogni caso, e con plausibili motivi, si fa delle norme sui contratti tipici più affini; della crescita delle figure atipiche in ragione di sollecitazioni della realtà economica, anche in settori ove persistono dubbi e riserve (come accade, ad esempio, per le garanzie o per i titoli di credito).

negozio giuridico che si era affermato in maniera atipica nella pratica degli affari, nel caso di specie, quelli legati al settore sportivo.

La tipizzazione contrattuale, infatti, è un processo che muove sempre dall'osservazione della pratica negoziale, per cui quando un determinato contratto assume generale e consistente rilievo economico-sociale, il legislatore, compiendo una scelta di politica legislativa, decide di stabilirne per legge la relativa disciplina. È stato autorevolmente affermato, infatti, che *“I tipi (contrattuali n.d.r.) previsti dalla legge prendono forma e concretezza nella realtà normativa dopo che la pratica degli affari li ha già elaborati ed affinati”*. Si parte perciò, generalmente, da una tipicità sociale degli atti che più tardi conduce, attraverso un processo di varia durata alla individuazione del tipo sul piano legislativo”⁴⁵. A titolo meramente esemplificativo, un analogo processo si è verificato con riferimento al contratto di locazione che nel codice civile del 1865 ricomprendeva unitariamente nel medesimo schema normativo, figure allora considerati sottotipi e che, invece, nel successivo codice del 1942 sono state considerati contratti autonomi dotati ciascuna di una causa autonome e specifica: la locazione (artt. 1571 ss.), l'affitto (artt. 1615 ss.), il contratto d'opera (artt. 2222 ss.), il lavoro subordinato (artt. 2094 ss.). Analogo fenomeno si è verificato con riguardo al contratto di franchising, nato come contratto atipico in quanto non disciplinato dal Codice civile e, successivamente

⁴⁵ P. RESCIGNO, Enciclopedia giuridica Treccani, voce: Contratto: I, op. cit., pag. 18

tipizzato dalla L. 6 maggio 2004, n. 129, che ha introdotto una disciplina specifica che ne contempla i caratteri essenziali.

In definitiva, il contratto di mandato sportivo è oggi un contratto tipizzato che ha una sua autonoma causa, ovvero una propria distinta funzione economico-sociale, che trova la sua autonoma regolamentazione nel Decreto Legislativo 37/2021, donde, non può essere assimilato né al contratto di mediazione, né al contratto di agenzia.

11.4 Gli elementi costitutivi del nuovo contratto di mandato sportivo

L'art. 5 del Decreto Legislativo 37/2021 rubricato “*Contratto di mandato sportivo*” prescrive per detto negozio la forma scritta *ad substantiam*, in mancanza della quale è comminata la nullità (comma 1).

Elementi indefettibili del negozio di cui si tratta sono: le generalità dei contraenti, l'oggetto, la data di stipula, la previsione del compenso (nonché le modalità e le condizioni di pagamento), la sottoscrizione delle parti.

La durata del contratto non può superare i due anni, sicché l'indicazione di un termine superiore è sanzionato con la nullità e la sostituzione *ex lege* del predetto termine di due anni.

Sono colpite dalla sanzione della nullità, inoltre, eventuali clausole di rinnovo tacito (commi 1-4).

Il comma 3 dell'art. 5, prevede che l'agente sportivo può stipulare il contratto di mandato sportivo “*con non più di due soggetti da lui assistiti*”.

La riferita previsione normativa, si segnala per l'innovazione lessicale per cui è stato sostituito il termine “*soggetti*” con quello di “*parti*” del contratto, già utilizzata in tema di disciplina del mandato plurimo dal Regolamento CONI.

La modifica testuale è stata criticata dai primi commentatori della Riforma⁴⁶, perché indurrebbe a ritenere che la fattispecie disciplinata sia quella non riscontrabile nella pratica per cui plurimi atleti o società sportive stipulino un contratto di mandato collettivo con il medesimo agente, ma con riferimento ad operazioni negoziale distinte ed autonome tra loro.

Si imporrebbe, pertanto, il superamento del dato letterale e il ricorso a criteri ermeneutici teleologici e sistematici per cui il limite numerico prescritto dalla disposizione dovrebbe essere riferito alle parti del contratto.

La fattispecie contemplata dalla disposizione in esame, infatti, sarebbe quella della cessione del contratto di lavoro sportivo, unica ipotesi in cui le parti sono necessariamente più di due (atleta, società cedente e società cessionaria), ed avrebbe lo scopo di impedire che

⁴⁶ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

l'agente possa operare in conflitto d'interessi, rappresentando gli interessi di tutte le parti coinvolte nell'operazione⁴⁷.

Oggetto di critica è stata, pure la previsione di cui al comma 4 della disposizione in esame, secondo cui “*Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo*”. La disposizione, invero, innovando la disciplina precedente, che rimetteva alla libertà negoziale delle parti la previsione della pattuizione della clausola esclusiva in favore dell'agente, risulterebbe penalizzante per detto professionista⁴⁸.

A nostro sommo avviso la norma, invece, è da apprezzare perché apporta un importante elemento di chiarezza a vantaggio di tutte le parti contrattuali, le quali sono chiamate ad effettuare una scelta consapevole sul punto; e ciò, può contribuire a prevenire l'insorgenza di successivi contenziosi circa il carattere esclusivo, o meno, del mandato.

Il comma 5 dell'art. 5 prescrive, altresì che il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana, ovvero, nella diversa

⁴⁷ È interessante osservare che la disciplina regolamentare della Federcalcio, consente che “*l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria)*” e, tuttavia, esige che al ricorrere di detta evenienza siano sottoscritti mandati separati per ciascuna parte assistita, in ognuno dei quali si dichiarata l'esistenza del conflitto d'interessi e che tutte le parti interessate prestino il loro consenso scritto prima dell'inizio della negoziazione (art. 21, co. 5, Regolamento agenti sportivi FIGC).

⁴⁸ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In quest'ultima evenienza, tuttavia, le parti del contratto sono tenute a depositare presso la competente Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, accompagnato dalla dichiarazione per cui in caso di controversia interpretativa, prevale il testo contrattuale redatto in lingua italiana.

Il comma 6 prevede un'ulteriore ipotesi di nullità, laddove il contratto di mandato sportivo sia stipulato con un soggetto che non risulti iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, ovvero che versi in uno dei casi d'incompatibilità o conflitto di interessi contemplati dall'art. 6; laddove, invece, le richiamate circostanze ostative a carico dell'agente dovessero sopraggiungere in pendenza del rapporto, la medesima disposizione in commento stabilisce che si “*determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi*”.

Gli ultimi due commi dell'art. 5 (commi 7 e 8) stabiliscono che presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale deve essere istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo, presso il quale l'agente ha l'onere di depositare il contratto di mandato - a pena di inefficacia – entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le norme di dettaglio che dovranno essere stabilite dal già menzionato decreto di attuazione di cui all'articolo 12, comma 1.

Detta disposizione è estremamente chiara nel prevedere una condizione di efficacia del contratto di mandato per cui l'agente è

onerato del deposito presso il Registro della competente Federazione, in mancanza del quale il contratto, sebbene perfetto, è inidoneo a produrre effetti.

Non sono condivisibili, pertanto, le critiche mosse alla predetta disposizione perché si sarebbe discostata dalla previsione contenuta nell'art. 21, co. 8, del Regolamento CONI agenti sportivi, secondo cui l'efficacia del contratto di mandato decorre dalla data di deposito presso la Federazione sportiva⁴⁹. A nostro parere, infatti, la disposizione legislativa ricalca esattamente la richiamata disposizione dell'ordinamento sportivo, comminando, in modo letterale ed inequivoco la sanzione dell'inefficacia del mandato in caso di omesso deposito presso il registro federale.

11.5 L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo in forma societaria

L'art. 9, del D.lgs. n. 37/2021 - seguendo una tendenza generalmente invalsa⁵⁰ - sotto la rubrica "società di agenti sportivi" istituisce un nuovo modello societario destinato agli agenti sportivi che intendono svolgere in forma collettiva la propria attività di mandatari.

Per vero, la predetta disposizione normativa è in parte mutuata dall'art. 19 del Regolamento C.O.N.I degli agenti sportivi, il quale,

⁴⁹ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, op. cit. pag. 8.

⁵⁰ Sempre più di frequente si assiste all'introduzione di nuovi modelli societari: si pensi ad esempio alle società tra professionisti, o le società benefit.

sebbene prescriva che l'attività di agente sportivo possa essere svolta solo dalla persona fisica regolarmente abilitata, consente di organizzare lo svolgimento di quella stessa attività a livello imprenditoriale costituendo una società di persone o di capitali.

La disposizione legislativa richiamata, conferma che la forma societaria può essere sia quella della società di persone che di capitali e, tuttavia, le prescrizioni e le limitazioni di cui infra si dirà, inducono ad escludere la possibilità di utilizzare lo strumento della società a responsabilità limitata⁵¹; la norma di che trattasi, infatti, fissa inderogabilmente la responsabilità operativa dell'attività in capo alle persone fisiche abilitate allo svolgimento della professione di agente sportivo e, di conseguenza, acconsente all'ingresso nella compagine di soci di capitale, ma solo entro determinati limiti, siccome previsto con riferimento ad altre tipologie societarie che hanno ad oggetto professioni ordinistiche, quali, ad esempio, le società di gestione delle farmacie e quelle tra professionisti.

A tal fine, sono dettate specifiche disposizioni imperative da inserire nello statuto societario e nei patti sociali e che riguardano, in particolare: l'oggetto sociale, la titolarità delle quote societarie, la rappresentanza ed i poteri di gestione, il divieto di possedere quote in più di una società, la formalizzazione del contratto di mandato.

⁵¹ In tal senso GUIDA P., *“Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021”*, in *“Notariato”*, n. 1, 1° gennaio 2022, pag. 61.

11. 5. 1. L'oggetto sociale

La prima condizione posta dall'art. 9, comma 1 lett. a. riguarda l'oggetto sociale, il quale “*deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali*”. La società, pertanto, per poter acquisire la qualifica di società di agenti sportivi, dovrà avere quale oggetto esclusivo, l'attività svolta propriamente dall'agente sportivo in forma individuale, oltre a quelle attività di carattere strumentale.

I patti sociali, pertanto, dovranno esprimere in modo chiaro ed inequivoco tale esclusività e potranno contenere clausole di “copertura” che consentano alla società il compimento di tutte le attività funzionali al perseguimento dell'oggetto principale.

11. 5. 2. La titolarità delle quote della società e i poteri di gestione

La norma in commento, consentendo l'esercizio dell'attività in forma societaria, ha implicitamente previsto la possibilità che il capitale sociale possa essere detenuto oltre che da soggetti abilitati all'attività di agente sportivo, anche a soggetti privi di detta qualifica che potrebbero svolgere il ruolo di soci finanziatori.

Con riferimento a tale evenienza, il legislatore ha introdotto delle limitazioni alla partecipazione al capitale della società a carico dei soci finanziatori, allo scopo di garantire l'autonomia del socio agente

sportivo, sia nelle decisioni societarie, che nelle concrete modalità di espletamento del servizio⁵².

A tal uopo, al punto b dell'art. 9, è stata stabilita la regola per cui i soci abilitati allo svolgimento dell'attività di agente sportivo, debbano possedere la maggioranza assoluta delle quote societarie e con esso, sebbene ciò non sia esplicitato, anche il controllo gestionale della società.

È stato da taluni osservato che il riferimento letterale della disposizione a “*la maggioranza assoluta delle quote*” è poco puntuale siccome indurrebbe a ritenere che gli unici modelli societari praticabili in *subiecta materia*, siano solo quelli della cooperativa, della società di persone o della società a responsabilità limitata, con esclusione della società per azioni. Pertanto, siccome quest'ultimo tipo societario non è espressamente vietato, la norma deve essere interpretata secondo un criterio ermeneutico logico-sistematico, per cui il riferimento, nel caso della società per azioni, deve ritenersi fatto alla “*maggioranza assoluta del capitale*”.

La dottrina ⁵³ha individuato nella norma ulteriori profili di criticità, che possono essere compendati nel modo seguente:

⁵² Per una analisi delle partecipazioni dei soci finanziatori nel modello simile della società tra professionisti si veda a Guida, *op. loc. cit.*, 371; Stabilini, *I soci non professionisti*, in *Speciali di Società*, 2013, 45.

⁵³ Rivista del Notariato, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, n. 1, 1° gennaio 2022, p. 61

- i) la mancata indicazione di un *quorum* deliberativo per le deliberazioni (o decisioni dei soci), sia con riferimento alle assemblee ordinarie, che straordinarie;
- ii) l'omessa regolamentazione delle maggioranze nelle deliberazioni, che consentirebbe la stipula di patti parasociali, quali, a titolo meramente esemplificativo, la previsione di partecipazioni non proporzionali, di partecipazioni con voto limitato, con conseguente scoloramento delle differenze tra la categoria dei soci agenti sportivi e di quelli non abilitati;
- iii) l'implicita facoltà di elevare i *quorum* decisionali, che potrebbe consentire la stipula di patti parasociali tali da riconoscere ai soci finanziatori un diritto di veto in caso di elevazione degli stessi oltre il 51%;
- iv) la mancata previsione di "sanzioni" per il caso di inosservanza di tali pesi.

Da quanto si qui argomentato, il perseguimento dell'obiettivo del legislatore di assicurare il controllo della società ai soci agenti sportivi, è condizionato dalla redazione di idonei patti sociali che sono potenzialmente idonei ad eludere, senza la previsione di alcuna sanzione giuridica, la normativa.

Oltre al controllo della società, l'art. 9 assicura ai soci Agenti Sportivi anche la rappresentanza della società verso i terzi ed i poteri di amministrazione.

La norma, tuttavia, consente che i poteri di rappresentanza e di gestione possano essere conferiti anche ad agenti sportivi abilitati che non siano membri della compagine societaria.

11.5.3. L'iscrizione della società nel Registro nazionale

L'art. 9, comma 2, prevede, quale condizione per la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo da parte della società di Agenti, l'iscrizione della stessa in una apposita sezione denominata "società di agenti sportivi" prevista dal Registro Nazionale degli agenti sportivi.

A tal uopo, è necessario il deposito presso il CONI della copia dell'atto costitutivo della società, del libro soci con l'elenco dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori, onde scongiurare situazioni di possibili conflitti di interessi (art. 9, comma 3).

Occorre annotare nel medesimo Registro Nazionale, eventuali variazioni sopravvenute, entro venti giorni dal loro verificarsi.

11.6 La disciplina dei conflitti d'interesse

La normativa si preoccupa di evitare possibili situazioni di conflitto d'interesse.

Difatti, la lett. d) del comma 1 dell'art. 9 prevede che la partecipazione alla società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra agenti sportivi.

La disposizione, tuttavia, non contempla in modo esaustivo una ulteriore serie di situazioni di potenziale conflitto d'interesse quale, ad esempio, quella ravvisabile a carico del socio agente sportivo per cui non è previsto un espresso divieto di contemporaneo esercizio della medesima attività a titolo individuale. In tal caso, pertanto, sarà opportuna una regolamentazione negoziale degli aspetti concorrenziali con apposito patto sociale⁵⁴.

Il Legislatore della riforma, in disparte l'enunciazione dei principi generali – seguendo un indirizzo diverso da quello previsto per il caso delle S.r.l. artigiane⁵⁵ e di quelle per la gestione delle farmacie⁵⁶ - non ha disciplinato due vicende modificative del rapporto societario, che possono incidere sulle anzidette tutele dei soci Agenti Sportivi: il

⁵⁴ In fattispecie analoga v. Toffoletto, *Società tra professionisti e diritti della concorrenza*, in *Speciali di Società*, 2012.

⁵⁵ Guida, *Anche le S.r.l. pluripersonali possono svolgere attività artigiana*, in questa Rivista, 2001, 325.

⁵⁶ Guida, *L'oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili*, in *Riv. not.*, 2010, 39. Per una interessante disamina dei problemi collegati alla cessione di quota di partecipazione di società operanti in questo settore si veda anche: Ruotolo, *Cessione di quota di partecipazione di società che gestisce una farmacia*, in *Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali*, Milano, 2006, 1147. Per una analisi di ipotesi controverse di costituzione di usufrutto su farmacia si veda: Mattia, *Usufrutto su azienda farmaceutica - quesito n. 7-2009/c*, Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie del Consiglio Nazionale del Notariato del 28 aprile 2009*.

trasferimento delle partecipazioni *inter vivos*, nonché la morte del socio ed il trasferimento *mortis causa* della quota dello stesso.

Gli equilibri originari tra la categoria dei soci finanziatori e quella dei soci abilitati, infatti, potrebbero subire alterazioni per effetto delle richiamate vicende che possono verificarsi successivamente alla costituzione della società.

Al verificarsi di tale evenienza, sarebbe ragionevole ritenere che la società perda i requisiti di legge, sicché dovrebbe essere soggetta alla sanzione della cancellazione dalla apposita sezione del Registro degli agenti sportivi⁵⁷.

Nondimeno, la cancellazione della società dal Registro Nazionale dovrebbe essere considerata *l'extrema ratio*; in omaggio al principio di conservazione del negozio giuridico. Tale drastica conclusione potrebbe essere scongiurata, a monte, sul piano ermeneutico, ritenendo inefficace, in senso lato, solo il negozio di acquisto di ulteriori partecipazioni; e ciò, sia nel caso in cui l'effetto sarebbe quello dell'acquisto della quota di maggioranza da parte dei soci finanziatori, sia nella diversa ipotesi in cui si dovesse verificare che un soggetto venga a detenere partecipazioni in più di una società di agenti sportivi.

Nello specifico, gli istituti astrattamente applicabili al negozio di trasferimento delle quote, idonei a determinare effetti *contra legem*, sono:

⁵⁷ Rivista del Notariato, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, n. 1, 1° gennaio 2022, p. 61

- i) la nullità dell'acquisto;
- ii) l'annullabilità dell'acquisto;
- iii) l'inopponibilità dell'acquisto;
- iv) l'obbligo rivendita;
- v) la trasformazione del socio abilitato in socio finanziatore;
- vi) la modifica del modello società agenti sportivi.

Secondo, un'interpretazione ancora più rigorosa, infine, dovrebbe ritenersi vietata la partecipazione a più società per l'esercizio dell'attività di agente sportivo non solo ai soggetti abilitati allo svolgimento di detta Professione, ma anche alle altre categorie di soci⁵⁸; detta interpretazione avrebbe il vantaggio di mettere tutti i soci sullo stesso piano.

Giova evidenziare, ancora, che le quote di partecipazione non sono "colorate"⁵⁹, sicché, in occasione dei trasferimenti, i soci possono cambiare qualifica (da socio Agente Sportivo a finanziatore e viceversa), a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dalla legge tra le diverse categorie di soci. Ciò implica che la legittimità dei trasferimenti di quote non può essere apprezzata preventivamente, bensì solo *ex post*, allorquando il quadro societario risulti assestato e ciascun socio abbia dichiarato a che titolo detiene la propria partecipazione.

⁵⁸ In tal senso in fattispecie analoga vedi Massima Q.A.16 degli *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, op. cit., 418.

⁵⁹ Rivista del Notariato, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, n. 1, 1° gennaio 2022, p. 61

La rilevata *lacuna legis*, tuttavia, può rivelarsi di ausilio all'interprete nel caso di trasferimento *mortis causa* della partecipazione di un soggetto abilitato ad uno o più eredi privi della richiesta qualifica per lo svolgimento dell'attività di agente sportivo: in tale evenienza, infatti, gli eredi dell'agente sportivo potranno subentrare nella società, assumendo quantomeno le vesti di soci investitori.

Naturalmente, le problematiche interpretative prospettate, possono essere risolte in via negoziale tra i soci all'atto della costituzione della società, i quali con apposito patto sociale possono disciplinare i trasferimenti durante la vita della società, prevedendo limiti o regole che permettano il rispetto degli equilibri iniziali tra categorie di soci, prescritti dalla legge.

11.7 La stipula del contratto di mandato con la società

La nuova disciplina tace su altro delicato aspetto, quale il momento genetico del rapporto di mandato che l'atleta conferisce alla società (o più precisamente all'agente sportivo) e che è caratterizzato dall'*intuitus personae*.

Il tema diviene ancora più delicato allorquando l'atleta, nel rivolgersi alla società, non dichiara da quale socio-agente voglia essere assistito. Per risolvere tali possibili problematiche, le società avranno il compito di adottare delle precise norme - interne e/o esterne - sulla scorta delle quali ripartire gli incarichi tra i soci.

Detta regolamentazione, potrà essere contenuta in un regolamento interno, ovvero essere inserita nei patti sociali i quali, anche in questo caso, sono chiamati a svolgere una preziosa, quanto delicata, funzione suppletiva del dettato legislativo, consentendo alla società di operare in maniera fisiologica e di scongiurare contenziosi tra i soci, nonché tra la società e i clienti.

11.8 Il regime delle incompatibilità e dei conflitti d'interessi

L'art. del 6 Decreto legislativo 28/02/2021, n. 37 detta la disciplina delle situazioni d'incompatibilità e di conflitto d'interessi.

La norma prevede sette casi d'incompatibilità "nominate" (comma 1, lett. a-g) e prevede al comma 7 che altre ipotesi d'incompatibilità possano essere introdotte dal Codice Etico, che dovrà essere emanato dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo medesimo. A mezzo di detto rinvio, in effetti, la fonte legislativa statale conferisce una delega alla fonte regolamentare dell'ordinamento sportivo per effetto della quale, le eventuali ulteriori ipotesi d'incompatibilità che dovessero essere introdotte nel Codice Etico elaborato dal CONI, avranno forza di legge al pari di quelle espressamente previste dallo stesso Decreto Legislativo.

Scrutinando le ipotesi d'incompatibilità tipizzate dalla disposizione legislativa in esame, emerge che è fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo:

- i)* ai soggetti che rivestono lo *status* di dipendente pubblico e, segnatamente, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 luglio 2016, n. 175;
- ii)* a chi riveste cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
- iii)* ai titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- iv)* a chi riveste lo *status* di lavoratore sportivo;
- v)* al soggetto che risulti tesserato della Federazione Sportiva Nazionale presso la quale ha conseguito il titolo abilitativo;
- vi)* ai soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi, ovvero intrattengono rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, con il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque

presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere⁶⁰, che operano nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

vii) a coloro i quali intrattengono rapporti di qualsivoglia altro genere, anche in via di fatto, suscettibile di determinare un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, attive nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

Le cause d'incompatibilità, di cui ai precedenti punti iv) e v) (contemplate dal comma 1, lettere d) ed e) cessano al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva.

Le situazioni d'incompatibilità, di cui ai precedenti punti vi) e vii) (previste dal comma 1, lettere f) e g), vengono meno decorsi sei mesi dalla data della fine di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

Sono previste, altresì, ulteriori quattro limitazioni nello svolgimento dell'attività di agente Sportivo.

⁶⁰ Nello specifico, «presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo».

Nello specifico, è fatto divieto all'agente sportivo, persona fisica o società:

a) di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, eccetto quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

b) di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, salvo il diritto alla corresponsione del compenso per l'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato;

c) di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità;

d) di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirette, ovvero che ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Analogo divieto vige con riferimento alla stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

L'ipotesi conflittuale di cui alla lett. b) è ispirata dalle pratiche dei c.d. TPO (*Third Party Ownership*) e TPI (*Third Party Investment*), di cui, nonostante l'intervenuto espresso divieto da parte della F.I.F.A. (artt. 18 bis e 18 ter delle *Regulations on the Status and Transfer of Players*), nella prassi, soprattutto nel settore del calcio professionistico, si manifestano diffusi comportamenti elusivi.

È stato osservato che la novella legislativa, ha recepito talune osservazioni critiche sollevate dalla dottrina con riferimento alla regolamentazione dell'ordinamento sportivo. In particolare, il riferimento è al reinserimento dell'incompatibilità a carico dei titolari di incarichi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali (art. 6, co. 1, lett. c), nonché all'espunzione del collegamento alla partecipazione ai campionati nazionali, per l'individuazione del caso d'incompatibilità riferita agli atleti tesserati alla Federazione sportiva nazionale presso la quale svolgono le funzioni di agente (art. 6, co. 1, lett. e)⁶¹.

Il legislatore statale, invece, non ha accolto il suggerimento di quella dottrina⁶² favorevole a distinguere il regime dell'incompatibilità da quello del conflitto di interessi, prevedendo sanzioni differenti; difatti, innovando la disciplina prevista dal Regolamento CONI vigente, all'art. 5, co. 6 è stata comminata la nullità del contratto di

⁶¹ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

⁶² L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit.*

mandato non solo nel caso in cui quest'ultimo sia stato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, ma anche nel caso in cui l'Agente medesimo, sebbene iscritto al predetto Registro *“si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'art. 6”*.

In assonanza con la nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo, la novella legislativa ha previsto che la situazione d'incompatibilità non è più riferita agli atleti professionisti e ai dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica (art. 18, co. 3, lett. a, Regolamento CONI agenti sportivi), bensì ai “lavoratori sportivi” in genere (art. 6, co. 1, lett. d, D.lgs. n. 37/2021); da tanto, consegue che l'incompatibilità è ravvisabile a carico del soggetto tesserato con qualsivoglia Federazione e non già soltanto con riferimento alla Federazione presso cui l'agente ha conseguito l'abilitazione.

Le restanti ipotesi d'incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo sono rimaste pressoché invariate, eccezion fatta per talune marginali modifiche, tra le quali:

- la soppressione del riferimento all'Istituto per il Credito Sportivo, alle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed agli altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, siccome previsto nell'originaria versione del Regolamento CONI agenti sportivi;
- l'abolizione del criterio della “rilevanza”, previsto nel Regolamento CONI, per l'ipotesi d'incompatibilità riferita ai rapporti idonei a

determinare un'influenza su società o associazioni affiliate alla Federazione presso la quale l'agente si è abilitato.

11.9 Gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di agente sportivo

L'art. 7 del Decreto legislativo 28/02/2021, n. 37, intitolato "*Obblighi nell'esercizio dell'attività*" detta una scarna disciplina dei doveri che incombono all'agente sportivo nell'esercizio della propria attività.

Nello specifico, detta norma si limita ad indicare che l'agente deve operare nel rispetto dei principi fondamentali di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza.

La medesima disposizione, inoltre, prescrive:

- l'osservanza di un Codice Etico, che dovrà essere adottato dal C.O.N.I., ai sensi dell'art. 12, comma 2;
- il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo internazionale e dell'ordinamento sportivo nazionale (comma 1);
- un obbligo di formazione e aggiornamento permanente, la cui disciplina sarà contenuta nel Decreto previsto dall'art. 12, comma 1 dello stesso Decreto legislativo (comma 2).

11.10 Il compenso dell'agente sportivo

L'art. 8 della novella, detta la disciplina del compenso spettante all'agente sportivo, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività prestata in adempimento del contratto di mandato sportivo.

Trattasi di una novità assoluta, siccome, per il passato, nessuno dei decreti di attuazione dell'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017 aveva stabilito i parametri per la determinazione del compenso spettante all'agente; allo stesso modo neanche il Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi disciplinava le modalità di calcolo del compenso, siccome per effetto dell'art. 21, comma 7, la regolamentazione della soggetta materia era formalmente delegata alle singole Federazione sportive nazionali professionistiche.

La nuova disposizione, invece, stabilisce che il compenso può essere pattiziamente stabilito dalle parti che stipulano il contratto di mandato, secondo due modalità alternative: in misura fissa e forfettaria, ovvero, in misura percentuale al valore dell'affare.

Al ricorrere della seconda evenienza il compenso può essere parametrato:

i) alla retribuzione spettante all'atleta, laddove l'opera prestata dall'agente sia stata finalizzata alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva;

ii) sul trasferimento del lavoratore sportivo, nell'evenienza in cui l'agente abbia svolto la propria attività al fine di trasferire l'atleta da una società all'altra.

Il comma 2 dell'art. 8, per fini di trasparenza e di contrasto all'evasione fiscale, stabilisce che il compenso deve essere versato con modalità di pagamento tracciabili.

Di regola, il compenso deve essere corrisposto dalla parte che ha conferito mandato all'agente sportivo; tuttavia, in deroga alla regola generale – recependo l'analoga disposizione dell'art. 21, comma 2, lett. d), del Regolamento agenti sportivi del C.O.N.I. – al comma 3 è stata prevista la possibilità che il lavoratore sportivo possa delegare la propria società datrice di lavoro ad effettuare il pagamento del compenso in favore dell'agente per proprio conto, nei termini e secondo le modalità pattuite nel relativo contratto di mandato sportivo.

Inoltre, ricalcando la disciplina dettata dall'art. 25, comma 2 del Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, è stato recepito a livello legislativo l'obbligo in capo alle società sportive e ai lavoratori sportivi di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno - al C.O.N.I., al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e alla federazione sportiva di riferimento - l'importo dei corrispettivi erogati in favore dei singoli agenti sportivi per tutte le attività prestate nel corso dell'anno solare, nonché l'istituto bancario e lo Stato presso il quale siano stati effettuati i pagamenti (comma 4).

Il comma 5 dell'art. 8, infine, per la concreta definizione dei parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi, rinvia ad un Decreto (D.P.C.M. o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport), da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 37/2021, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 40065, con possibilità di aggiornamento quinquennale⁶³.

11.11 La tutela dei minori

Una delle maggiori novità apportate dal D.lgs. n. 37/2021 è rappresentata dalla disciplina introdotta dall'art. 10 in materia di assistenza dei lavoratori sportivi minori di età, la quale faculta l'atleta che abbia compiuto gli anni 14, ad essere assistito da un agente sportivo.

⁶³ Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

La nuova disciplina, pertanto – sebbene criticata dai primi commentatori⁶⁴ - innova le disposizioni dettate dall'Ordinamento Sportivo in cui, plurime federazioni sportive fissavano in 16 anni il limite minimo di età per usufruire della rappresentanza di un agente sportivo da parte dell'atleta minore di età^{65 66}.

La nuova disciplina statale, tuttavia, prevede una serie di misure a garanzia del minore, tra le quali:

- i) il contratto di mandato sportivo, a pena di nullità, deve essere sottoscritto anche da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore o dal curatore del minore (comma 2)⁶⁷;
- ii) l'agente che agisce nell'interesse del minore non può ricevere dallo stesso alcun compenso, ovvero altra utilità o beneficio, nel

⁶⁴ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, op. cit., pag. 4, secondo cui “*non condivisibile è la scelta di aver previsto la possibilità di prestare i servizi di agente sportivo in favore di minori già a partire dal quattordicesimo anno di età, invece che dal sedicesimo anno, come stabilito nella regolamentazione di fonte federale*”.

⁶⁵ Il Regolamento agenti sportivi della FIGC, approvato con C.U. 125/A del 4/12/2020, ad esempio prevede all'art. 21, co. 12, che “*Un calciatore minore d'età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età*”.

⁶⁶ Verosimilmente il limite del 16° anno di età da parte delle Federazioni Sportive per avvalersi della rappresentanza di un agente era dettata per assonanza al disposto della L. 296/2006, art. 1, comma 622, che fissa in 16 anni l'età per l'accesso al lavoro.

⁶⁷ Detta previsione, di fatto, recepisce il disposto dell'art. 21, comma 2, lett. e, del Regolamento C.O.N.I degli agenti sportivi, il quale prevede che, il contratto che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, deve essere sottoscritto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. Di poi, l'art. 21, comma 7, lett. f, dello stesso Regolamento CONI ha delegato la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età alle singole federazioni.

mentre è previsto che la remunerazione possa gravare sulla Società o Associazione Sportiva contraente (comma 3);

iii) il contratto di mandato deve essere sottoscritto anche nella lingua di nazionalità del minore (comma 4), ferma in ogni caso la disciplina di cui all'art. 5, comma 5, secondo cui il contratto di mandato sportivo deve essere redatto anche in lingua italiana (o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea) e che in ogni caso, presso la Federazione Sportiva Nazionale deve essere depositato un originale del contratto in lingua italiana, accompagnato da formale dichiarazione delle parti per cui, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano (comma 4).

11.12 Il regime disciplinare e le sanzioni

L'art. 11 della Novella – ad eccezione delle fattispecie di responsabilità civile e penali vigenti – rinvia ad un apposito Decreto (D.P.C.M. o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport), da adottarsi nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 37/2021, ai sensi dell'art. 12, comma dello stesso (comma 1), la previsione del regime sanzionatorio sportivo per le violazioni da parte dell'agente sportivo di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di cui al predetto Decreto Legislativo e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi compresi quelli derivanti dall'osservanza del Codice Etico di cui all'art. di cui all'articolo 12, comma 2.

La fonte regolamentare dovrà elaborare il regime sanzionatorio degli obblighi professionali dell'agente “...tenendo conto dei principi di *proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio*”.

Il secondo comma dell'art. 11 prevede, ancora, che presso il C.O.N.I., è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, che esercita poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi. La composizione, le regole di funzionamento e le attribuzioni di detta Commissione, ivi compresa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, sono demandate al più volte menzionato Decreto previsto dall'art. 12, comma 1, dello stesso Decreto legislativo.⁶⁸

11.13 La disciplina transitoria

Gli artt. da 12 a 15 bis del Decreto Legislativo dettano la disciplina transitoria e finale con riferimento a plurimi profili.

In primo luogo, la delega alla fonte regolamentare secondaria statale e sportiva (art. 12) che si articola:

I. in una prima delega alla disciplina secondaria statale (Decreto, D.P.C.M. o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport), da adottare entro il termine di nove mesi dalla data di entrata

⁶⁸ Nel momento in cui il presente scritto viene licenziato, la fonte della disciplina delle violazioni della normativa sugli agenti sportivi è costituita dal Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, secondo cui, competente a giudicare in primo grado sulle violazioni degli agenti sportivi, è la Commissione Federale della Federazione Sportiva Nazionale, nel cui ambito si sono verificati i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

in vigore del D.lgs. n. 37/2021, avente ad oggetto la normativa di dettaglio ed integrativa della disciplina contenuta nella fonte primaria con riferimento:

- a) alla disciplina di dettaglio del Registro CONI per agenti sportivi (art. 4, comma 4);
- b) alle regole e le procedure relative all'iscrizione degli «agenti sportivi stabiliti» (art. 4, comma 5);
- c) ai criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea (art. 4, comma 6);
- d) alla disciplina relativa al deposito del contratto di mandato presso la Federazione (art. 5, comma 7);
- e) alle norme sull'aggiornamento professionale (art. 7, comma 2);
- f) al regime sanzionatorio sportivo (art. 11, comma 1);
- g) alla composizione, alle attribuzioni e alle regole di funzionamento della Commissione per gli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. (art. 11, comma 2);

II. in una seconda delega alla normazione secondaria sportiva e, segnatamente, in una delega al C.O.N.I. al quale, in accordo con il C.I.P., è demandato il compito di redigere il Codice Etico degli agenti sportivi, entro il termine di nove mesi, decorrente dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 37/2021 (ovverosia entro il 30 settembre 2023)⁶⁹.

⁶⁹ L'art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo 37/2021 prevede che entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle norme contenute in esso e dei principi dell'ordinamento sportivo nazionale, il C.O.N.I., in accordo con il C.I.P., «emana il Codice etico degli agenti sportivi, con lo scopo di garantire imparzialità,

È prevista, altresì, l'indicazione della clausola di invarianza finanziaria (art. 13), in ragione della quale, l'attuazione del decreto di cui si discorre non deve comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le Amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti loro incombenti, utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie nella loro disponibilità.

Ancora, l'art. 14 detta una serie di norme transitorie, tra cui, in particolare:

i) la perdurante efficacia del Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, fino all'emanazione del Decreto previsto dall'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo (comma 1);

ii) la salvaguardia dei titoli abilitativi rilasciati in data anteriore al 31 marzo 2015 dalla F.I.G.C. e prima del 31 dicembre 2017 dalla F.I.P. (ovvero dei titoli rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi) (comma 2). L'art. 15, ancora, abroga espressamente l'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017, a far data dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 37/2021.

Infine, l'art. 15 bis ha fissato al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame.

indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività di agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti». La violazione del Codice Etico implica la responsabilità, anche di carattere disciplinare, per l'agente sportivo.

12. IL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DI CALCIO F.I.F.A. DEL 16 DICEMBRE 2022: LE C.D. “FFAR”.

In data 16 dicembre 2022 è stato approvato il Regolamento F.I.F.A. Agenti di Calcio c.d. “FFAR”, che troverà applicazione con riferimento all'attività dell'Agente Sportivo che opera nell'ambito dei trasferimenti internazionali, ovverosia quei trasferimenti da una società affiliata ad una federazione nazionale ad altra affiliata ad una federazione di altra nazione.

I trasferimenti in ambito nazionale, invece, così come l'attività di assistenza in occasione di rinnovi contrattuali, restano disciplinati dai regolamenti delle singole federazioni nazionali cui aderisce la società di appartenenza del calciatore, le quali, peraltro, hanno l'obbligo di adeguare i propri regolamenti nazionali alle nuove FFAR, entro il 30 settembre 2023.

La nuova disciplina, destinata ad avere importanti ripercussioni nel settore calcistico, entrerà in vigore gradualmente.

Difatti, il 9 gennaio 2023 hanno acquisito piena efficacia legale le disposizioni generali riguardanti il rilascio della licenza occorrente per l'espletamento della Professione di agente nel settore calcistico, nel mentre il primo ottobre 2023 diventeranno operative le ulteriori disposizioni, quali l'assoggettamento dell'Agente all'obbligo di ottenere la licenza ufficiale della F.I.F.A., a seguito del superamento di apposita prova di esame, la fissazione di un limite massimo sulle

commissioni e le limitazioni della c.d. rappresentanza multipla, al fine di scongiurare possibili conflitti di interesse.

12.1 Le novità salienti introdotte dalle “FFAR”

Di seguito si esamineranno le innovazioni maggiormente rilevanti introdotte dalla Riforma F.I.F.A. del 2022, alcune delle quali mutate dalla legislazione italiana emanata *in subiecta materia*.

In primo luogo, si segnala il superamento della fase della c.d. *deregulation* con la **reintroduzione della prova di esame** quale condizione per il conseguimento della licenza di agente di calcio F.I.F.A..⁷⁰

L’obbligo del superamento dell’esame quale condizione per l’accesso alla professione di agente F.I.F.A., è finalizzata a salvaguardare la professionalità dell’agente, il quale, tra l’altro, deve conoscere le disposizioni regolamentari internazionali. Sono esentati dalla prova d’esame, i soggetti che abbiano conseguito la licenza conformemente alla disciplina vigente anteriormente alla *deregulation* del 2015, in conformità ai Regolamenti vigenti negli anni 1991, 1995, 2001 e 2008, ovvero, che siano stati abilitati

⁷⁰ Si riporta il testo dell’art. 4 del regolamento (General provisions):

1. *A natural person may become a Football Agent by:*
- a) submitting a complete licence application via the Platform;*
 - b) complying with the eligibility requirements;*
 - c) successfully passing the exam conducted by F.I.F.A.; and*
 - d) paying an annual fee to F.I.F.A.*

secondo i regolamenti di federazioni nazionali “equivalenti” a quello della F.I.F.A.

Ulteriore novità del nuovo Regolamento F.I.F.A. è costituita dal **ritorno al sistema delle licenze personali**, quale condizione per operare professionalmente a livello internazionale.

Difatti, la licenza potrà essere richiesta solo dalle persone fisiche, le quali soltanto potranno esercitare l’attività di agente di calcio (viene eliminato il termine “intermediario”), contattando i potenziali clienti in favore dei quali prestare la propria opera.⁷¹

Diversamente, la licenza non potrà essere riconosciuta alle agenzie di procuratori, sebbene gli agenti-persone fisiche potranno svolgere l’attività in forma societaria, rimanendo personalmente responsabili. Viene introdotto, altresì, un **obbligo di formazione e sviluppo**

⁷¹Si riporta il testo dell’art.11 del regolamento (General provisions):

1. *Only a Football Agent may perform Football Agent Services.*
2. *A Football Agent must always satisfy the eligibility requirements in article 5 of these Regulations.*
3. *A Football Agent may conduct their business affairs through an Agency. Any employees or contractors hired by the Agency that are not Football Agents may not perform Football Agent Services or make any Approach to a potential Client to enter into a Representation Agreement. A Football Agent remains fully responsible for any conduct by their Agency, its employees, contractors or other representatives should they violate these Regulations.*
4. *The following natural or legal persons may not have an Interest in any affairs of a Football Agent or their Agency:*
 - a) *Clients;*
 - b) *Any person who is ineligible to become a Football Agent under article 5 of these Regulations;*
 - c) *Any person or entity that owns or holds, whether directly or indirectly, any rights relating to the registration of a player, in violation of article 18bis or article 18ter of the RSTP.*

professionale continuo a carico dell'agente, qualificato quale condizione per il mantenimento della licenza.⁷²

Ulteriore elemento di rilievo è la previsione regolamentare di **un tetto massimo alle commissioni** in favore dell'agente, la cui *ratio* è da individuare nell'esigenza di perseguire una maggiore trasparenza finanziaria, venuta a mancare a seguito della deregolamentazione.

Nello specifico, la nuova disciplina F.I.F.A. stabilisce un tetto massimo ai compensi che possono essere riconosciuti in favore di un agente di calcio abilitato quale corrispettivo per la prestazione dei propri servizi (Football Agent Services), consistenti nell'attività diretta al trasferimento di un atleta tra due diverse società ovvero alla stipula, alla rinnovazione o alla risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, differenziato a seconda che l'agente medesimo

⁷²Si riportano gli articoli di riferimento:

Art. 8 (*Issue of licence*):

1. *A licence:*

- a) *is issued to a natural person for an indefinite period, subject to article 17;*
- b) *is strictly personal and non-transferable;*
- c) *authorises a Football Agent to conduct Football Agent Services on a worldwide basis.*

Art. 9 (*Continuing professional development*):

1. *To maintain their licence, a Football Agent shall comply with the CPD requirements on an annual basis.*
2. *The CPD requirements will be communicated annually by circular.*

Art. 10 (*Request for a suspension or termination of licence*):

1. *A Football Agent may request a temporary suspension or permanent termination of their licence by submitting a substantiated request in the Platform.*
2. *To practise as a Football Agent in future, a person that has previously terminated their licence must complete the full licence application process as described in these Regulations.*

operi nell'interesse di un calciatore o allenatore (*Individual*), di una società acquirente (*Engaging Entity*), ovvero di una società cedente (*Releasing Entity*).

In particolare, allorquando la prestazione sia resa in favore di un calciatore/allenatore o del club acquirente, la commissione percepita dall'agente non potrà superare una percentuale della retribuzione lorda riconosciuta al calciatore, fissata in misura pari al 5% fino a USD 200.000 e al 3% sulla parte eccedente detto importo, comprensiva di bonus alla firma e di ogni altro emolumento pattuito, quali i compensi variabili ancorati alle performance dell'atleta.

Laddove, invece, l'Agente riceva un incarico congiunto (da un calciatore/allenatore e dal club acquirente), allo stesso potrà essere riconosciuta una commissione massima del 10% sulla remunerazione annua lorda fino al limite di USD 200.000, e del 6% sulla parte eccedente detto limite⁷³.

⁷³ Si riporta l'art.15 (Service fee cap):

1. *The service fee payable to a Football Agent for the performance of Football Agent Services shall be calculated as follows:*

a) When representing an Individual or Engaging Entity: based on the Individual's Remuneration

b) When representing a Releasing Entity: based on the transfer compensation for the relevant Transaction

2. *The maximum service fee payable for the provision of Football Agent Services in a Transaction, regardless of the number of Football Agents providing Football Agent Services to a particular Client, is:*

La nuova disciplina stabilisce che il pagamento delle commissioni in favore dell'agente debba essere effettuato, dopo la conclusione della

Client	Service fee cap	
	Individual's annual Remuneration less than or equal to USD 200,000 (or equivalent)	Individual's annual Remuneration above USD 200,000 (or equivalent)
Individual	5% of the Individual's Remuneration	3% of the Individual's Remuneration
Engaging Entity	5% of the Individual's Remuneration	3% of the Individual's Remuneration
Engaging Entity and Individual (permitted dual representation)	10% of the Individual's Remuneration	3% of the Individual's Remuneration
Releasing Entity (transfer compensation)	10% of the transfer compensation	

For the avoidance of doubt, the following shall apply:

- a) The calculation to determine the relevant service fee cap of the Individual's Remuneration may not take into account any conditional payments.*
 - b) If an Individual's Remuneration is above USD 200,000 (or equivalent), the annual excess above that amount shall be subject to a service fee cap of 3% if the Football Agent is representing an Individual or an Engaging Entity or 6% if they are representing both an Engaging Entity and an Individual (permitted dual representation).*
 - c) The calculation of the transfer compensation may not include:

 - i. any amount paid as compensation for breach of contract pursuant to article 17 or Annexe 2 of the RSTP; and/or*
 - ii. any sell-on fee.**
- 3. Where a Football Agent or a Connected Football Agent, in the 24 months prior to or following a Transaction, performs Other Services for a Client involved in that Transaction, it shall be presumed that the Other Services formed part of the Football Agent Services performed in that Transaction, unless proven to the contrary.*
 - 4. Where a Football Agent and/or Client fails to rebut the presumption in paragraph 3 of this article, the fees paid for the Other Services shall be deemed to be part of the service fee paid for the Football Agent Services performed in that Transaction.*

campagna acquisti e trasferimenti, in rate trimestrali, per tutta la durata del contratto. È previsto, altresì, il diritto dell'agente al pagamento della commissione, soltanto nel caso in cui la società sportiva sia adempiente nei confronti del calciatore tesserato, di talché, nessun corrispettivo potrà reclamare il Professionista, in caso di mancato pagamento dello stipendio da parte del Club in favore dell'atleta.

Nel caso in cui l'attività professionale venga resa a vantaggio della società sportiva, all'agente spetta una commissione massima commisurata al 10% del valore del trasferimento (Transfer compensation), oltre eventuali percentuali pattuite per la rivendita del cartellino alla società cedente. I termini di pagamento del compenso dell'agente sono ragguagliati ai termini di pagamento del corrispettivo dovuto al cliente (club cedente); cosicché, in caso di pagamento rateale, il pagamento della commissione dell'agente avverrà con le medesime scansioni cronologiche.

Il Regolamento F.I.F.A., nel solco di quanto già previsto dal D. Lgs. n. 37/2021 (art. 5 comma 3) disciplina il mandato plurimo nel condivisibile intento di salvaguardare il sistema dei trasferimenti ed evitare conflitti d'interesse.

È stabilito, come regola generale, che un agente di calcio possa assumere l'incarico per una sola delle parti interessate da un'operazione di trasferimento; in deroga a detto principio generale, tuttavia, un agente potrà stipulare un contratto di mandato plurimo nell'interesse di un calciatore/allenatore e della Società Sportiva

acquirente, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso in forma scritta.

È vietato all'agente, invece, assumere un mandato plurimo nell'ambito della medesima operazione negoziale:

- i) da un calciatore/allenatore e dalla società cedente;
- ii) dalla società acquirente e dalla società cedente;
- iii) da parte di tutti i soggetti che sono parti dell'operazione, ovverosia dal calciatore/allenatore, dalla società acquirente e dalla società venditrice.

Il Regolamento prescrive, altresì, che il contratto di mandato debba rivestire la forma scritta *ad substantiam* e debba indicare indefettibilmente: le generalità delle parti, il termine di efficacia dell'accordo, l'ammontare della provvigione spettante all'agente, la descrizione dei servizi che l'Agente si obbliga a prestare e la sottoscrizione delle parti.⁷⁴

È stato previsto, ancora, a carico dell'agente, un precipuo obbligo informativo per cui lo stesso, prima di stipulare un contratto di mandato con un calciatore o un allenatore, dovrà informare per iscritto il futuro mandante della facoltà di richiedere una consulenza legale indipendente e questi dovrà dichiarare per iscritto se intende avvalersi, o meno, dell'assistenza legale.

⁷⁴ Si riporta il testo dell'art.12 comma 1 (Representation):

A Football Agent may only perform Football Agent Services for a Client after having entered into a written Representation Agreement with that Client.

Il Regolamento, inoltre, fissa in due anni l'efficacia del contratto di rappresentanza stipulato da un agente con un atleta o allenatore, vietando l'apposizione di clausole che prevedono il rinnovo automatico; diversamente, per i contratti di mandato stipulato fra un agente e una società, sia essa cedente o acquirente, il Regolamento non prevede alcun termine di durata massima e faculta, altresì, l'agente a stipulare più contratti di mandato con le medesime società, purché abbiano ad oggetto diverse operazioni negoziali.

La riforma F.I.F.A. del 2022 si segnala, ancora, per avere introdotto concrete misure tese ad assicurare trasparenza nel sistema dei pagamenti dei compensi spettanti all'agente, in modo da rendere noti gli effettivi percettori di quegli emolumenti.

Detto obiettivo, è stato perseguito mediante l'istituzione di una Camera di compensazione ("*F.I.F.A. Clearing House*"), tramite la quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti aventi ad oggetto commissioni in favore di agenti di calcio.⁷⁵

Nello specifico, la Camera di compensazione della F.I.F.A., in ragione dell'autorizzazione ottenuta dall'Autorità di vigilanza bancaria francese, svolgerà funzioni di istituto di pagamento ed avrà il compito

⁷⁵ Si riporta il testo dell'art.14 comma 13:

All service fee payments to Football Agents shall be made through the F.I.F.A. Clearing House in accordance with the F.I.F.A. Clearing House Regulations.

a) If the F.I.F.A. Clearing House Regulations do not regulate service fee payments to Football Agents when these Regulations enter into force, payment shall be made directly to the Football Agent until such time that the F.I.F.A. Clearing House Regulations regulate service fee payments.

di elaborare e automatizzare, a livello centrale, i pagamenti fra società sportive (quali, ad esempio, le indennità di formazione e i contributi di solidarietà), nonché i pagamenti delle commissioni in favore degli agenti. Nondimeno, in attesa dell'entrata a regime della ridetta Camera di compensazione, i pagamenti saranno effettuati nelle forme tradizionali, ovverosia direttamente tra il cliente e agente di calcio.

12.2 Gli effetti di carattere tributario del Regolamento F.I.F.A.

La nuova normativa F.I.F.A. è destinata a produrre anche rilevanti effetti in ambito tributario, con particolare riferimento alla qualificazione, in termini fiscali, delle commissioni percepite dagli Agenti, quali *fringe benefits* goduti dal calciatore/allenatore.

La problematica è emersa a seguito di una serie di accertamenti fiscali che hanno portato alla luce una consolidata prassi per cui gli agenti emettevano fattura verso società di calcio, sebbene i servizi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale fossero resi nell'interesse del calciatore/allenatore, che ne beneficiavano.

L'Amministrazione Finanziaria, pertanto, riteneva che i pagamenti corrisposti dai club in favore degli agenti – incaricati formalmente dalle stesse società – avvenissero, di fatto, nell'interesse del calciatore parte della transazione, invece che della società adempiente.

Ne conseguiva, pertanto, che gli emolumenti corrisposti dalle società agli agenti, dovessero essere considerati reddito di lavoro dipendente percepito dal calciatore, in aggiunta alla retribuzione allo stesso spettante in forza del contratto di prestazione sportiva stipulato con il club; in altri termini, il pagamento effettuato dalla società in sostituzione del calciatore, si risolveva in un ulteriore beneficio economico per quest'ultimo, che andava sommato alla retribuzione in senso stretto.

In ragione di ciò, veniva accertato, a carico del calciatore, una componente retributiva indiretta, in forma di c.d. *fringe benefit*, pari agli emolumenti corrisposti dalla società in favore dell'agente, ai sensi dell'art. 51, c. 1 del TUIR, secondo cui *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”*.

Sotto il profilo sanzionatorio gli accertamenti producevano le seguenti conseguenze:

- a carico dell'atleta, la contestazione di omessa dichiarazione di redditi imponibili ai fini Irpef (oltre alle relative addizionali) con accertamento di infedele dichiarazione;

- all'agente, veniva contestata l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, siccome il mandante formale era diverso da quello effettivo, con possibile rilievo penale della vicenda, in ragione dell'importo indicato in fattura;
- a carico della società sportiva, si obiettava:
 - l'indeducibilità ai fini Ires e Irap dei compensi corrisposti agli agenti e il conseguente accertamento per infedele dichiarazione;
 - l'indetraibilità dell'Iva esposta in fattura, per difetto di inerenza, con conseguente accertamento di infedele dichiarazione;
 - l'omessa effettuazione di ritenute ai fini Irpef (e delle relative addizionali) sulla quota parte del reddito da lavoro accertato, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sulle somme non versate e il conseguente accertamento per dichiarazione infedele del modello 770.

Nel tentativo di limitare le controversie tributarie insorte a seguito dei numerosi accertamenti condotti dall'Amministrazione Finanziaria, il Legislatore Italiano modificò l'art. 51 TUIR, mediante l'aggiunta del comma 4 bis, che introduceva una presunzione *iuris et de iure*, in ragione della quale, veniva qualificato *fringe benefit* percepito dal calciatore, la somma pari al 15% dell'importo complessivo dei compensi complessivi corrisposti dalla società in favore dell'agente, al netto delle ulteriori somme eventualmente già versate dal giocatore.

Detta disposizione, tuttavia, venne abrogata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 pressoché

contestualmente alla c.d. deregulation F.I.F.A. attuata con la delibera del 21 marzo 2014, entrata in vigore il 1° aprile 2015 (che comportava anche il superamento del divieto del mandato plurimo). Successivamente, come è noto, a partire dalla Legge di Bilancio del 2018, il Legislatore Italiano ripristinò il sistema delle licenze con l'istituzione del "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi" presso il CONI; detto impianto venne sostanzialmente confermato dal Decreto Legislativo n. 37/2021, che dettava una disciplina organica della professione di agente sportivo.

In tale esatto contesto, la F.I.F.A. ha emanato le "*Football Agent Regulations*", con cui l'Organismo di Regolazione Internazionale del calcio, nel solco tracciato dalla legislazione italiana, è tornato a regolamentare in modo più stringente l'attività dell'agente di calcio. Il nuovo Regolamento è destinato ad incidere profondamente sulla problematica dei fringe benefits.

In proposito, rileva primariamente, l'art. 14, c. 2, il quale prevede che: "*Payment of the service fee due under a Representation Agreement shall be made exclusively by the Client of the Football Agent. A Client may not contract with or authorise any third party to make such payment*"; viene stabilito, pertanto, che il pagamento del compenso, in favore dell'Agente, deve essere versato esclusivamente dal soggetto che gli ha conferito il mandato, sottoscrivendo il relativo contratto.

Occorre, tuttavia, distinguere il caso del mandato singolo, da quello del mandato plurimo; nel primo caso, il pagamento potrà pervenire,

esclusivamente, dal calciatore/allenatore, dalla società cessionaria , ovvero dalla società cedente; in caso di mandato plurimo, invece, ai sensi dell'art. 14, comma 10⁷⁶, il calciatore/allenatore dovrà corrispondere all'agente, una quota pari ad almeno il 50% del compenso complessivo, nel mentre, la società acquirente potrà concorrere al pagamento nella misura massima del 50% dell'importo totale dovuto, e purché l'agente abbia prestato in favore del Club servizi di pari importo.

Il Regolamento F.I.F.A. 2022 prevede quale unica deroga al divieto di pagamento da parte di terzi, “in sostituzione” del calciatore/allenatore, il caso in cui la remunerazione annua lorda convenuta *inter partes*, risulti inferiore a USD 200.000. Al ricorrere di detta evenienza, in forza del disposto dell'art. 14, c. 3 del Nuovo Regolamento, la società acquirente potrà convenire con il giocatore/allenatore l'accollo integrale dell'obbligo di pagamento del corrispettivo spettante all'agente.

Ovviamente, sotto il profilo fiscale, per quanto sopra evidenziato, il pagamento in sostituzione effettuato dal club, costituisce un fringe benefit di cui si avvantaggia il calciatore; di tal ché , in applicazione del menzionato “principio di attrazione” sancito dall'art. 51, comma 1 del TUIR – per cui sono considerati componenti della retribuzione

⁷⁶ L'art. 14, comma 10 del Regolamento F.I.F.A. 2022 così recita: “*Where a Football Agent acts on behalf of an Engaging Entity and an Individual in the same Transaction under article 12 paragraph 8 a) of these Regulations (permitted dual representation), the Engaging Entity may pay up to 50% of the total service fee due*”).

tutti i compensi in denaro e in natura percepiti dal lavoratore a fronte della prestazione di lavoro – la società acquirente sarà tenuta a qualificare detti pagamenti come reddito di lavoro dipendente e, pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, sarà obbligata ad operare le ritenute Irpef a titolo d'acconto, siccome prescritto dall'art. 23, comma 1 del d.P.R. n. 600/73.

La disciplina introdotta dall'art. 14 del nuovo Regolamento F.I.F.A., per cui i calciatori/allenatori sono tenuti al pagamento di una somma non inferiore al 50% del compenso spettante all'agente, unitamente alle norme che stabiliscono parametri rigidi per la quantificazione di detto emolumento, induce a prevedere una diminuzione dei contenziosi tributari in materia di fringe benefits.

D'altronde, non sono da escludere fenomeni distorsivi rispetto alle finalità perseguite dalla F.I.F.A.

A fronte della limitazione dei compensi spettanti agli Agenti per effetto dell'introduzione dei parametri, è prevedibile un incremento del costo del lavoro a carico delle società acquirenti, poiché i giocatori/allenatori, nel negoziare la propria retribuzione, tenderanno di ottenere aumenti dalle società, tesi a compensare l'esborso aggiuntivo delle commissioni poste dalla normativa F.I.F.A. a proprio carico, traslando di fatto il costo derivante dal nuovo obbligo sui club.⁷⁷

⁷⁷ PALMITESSA E., *Regolamento F.I.F.A. Agenti di Calcio: le ricadute positive sulle verifiche fiscali*, 25 marzo 2023, in Altalex.it, consultabile per esteso al seguente indirizzo web:

È prevedibile, altresì, l'apertura di nuovi fronti sotto il profilo degli accertamenti tributari, finalizzati a verificare il rispetto e la corretta applicazione delle norme sulla ripartizione della commissione fra giocatore/allenatore e società acquirente; in tal senso, non è da escludere che – nell'ambito di pratiche elusive – la società che si accoli il 50% del compenso spettante all'agente, lo faccia a fronte di servizi resi in favore di terzi, piuttosto che in proprio favore.

Va rimarcato, infine, che l'art. 15, comma 3 del nuovo Regolamento F.I.F.A.⁷⁸ detta una disciplina antielusiva con riferimento ai massimali sulle commissioni che possono essere riconosciuti agli agenti attraverso la prestazione e conseguente fatturazione di c.d. "Altri servizi" (*Other Services*). In dettaglio, la richiamata disposizione introduce una presunzione (relativa) per cui, vengono computati nel massimale gli emolumenti percepiti dall'Agente, nei 24 mesi antecedenti o successivi al perfezionamento di una transazione, a fronte dell'erogazione di servizi accessori rispetto all'attività di intermediazione in senso stretto, quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza legale, la negoziazione di contratti commerciali, la pianificazione finanziaria, l'attività di *scouting*, la gestione dei diritti di immagine; è fatta salva, tuttavia, la facoltà

<https://www.altalex.com/documents/news/2023/03/25/regolamento-F.I.F.A.-agenti-calcio-ricadute-positive-verifiche-fiscali>

⁷⁸ Si riporta l'art. 15 comma 3 del regolamento: "*Where a Football Agent or a Connected Football Agent, in the 24 months prior to or following a Transaction, performs Other Services for a Client involved in that Transaction, it shall be presumed that the Other Services formed part of the Football Agent Services performed in that Transaction, unless proven to the contrary*".

dell'agente o del suo rappresentato, di provare che tali servizi non sono inerenti all'attività di assistenza professionale in senso stretto. E' stato segnalato che la ridetta disposizione potrebbe determinare una duplice distorsione; da una parte, infatti, potrebbe indurre gli agenti a spostare il proprio core business dall'attività di intermediazione a quella dei servizi accessori, posto che i relativi compensi possono essere concordati liberamente, senza l'osservanza di alcun massimale; dall'altra, potrebbe essere foriera di contenziosi con le società circa la riconducibilità dei servizi prestati dall'agente all'attività principale assoggettata ai massimali, ovvero a quella accessoria che non soffre alcuna limitazione.

CAPITOLO 3

IL RAPPORTO TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E QUELLA DI AGENTE SPORTIVO

13. PREMESSA

Secondo un ragionamento ispirato a criteri di logica e sano realismo, i rapporti tra la professione di Avvocato e quella di Agente Sportivo dovrebbero essere ispirati a criteri di complementarità, siccome un Agente che voglia prestare in favore del proprio assistito un servizio qualificato, dovrebbe tenere in considerazione gli aspetti giuridici attinti dalla propria attività, che solo la competenza tecnico - professionale dell'Avvocato è in grado di garantire.

L'esperienza pratica, invece, dimostra che le due categorie professionali di cui si discorre, sin dal principio della loro coesistenza, si sono poste in rapporto antitetico e conflittuale: da una parte gli Agenti (ex Procuratori Sportivi) che, per ragioni di carattere essenzialmente corporativo, hanno sempre considerato come "intrusi" gli Avvocati che si sono interessati di affari calcistici, ritenendo che detto settore sia di loro esclusivo appannaggio; d'altra parte gli Avvocati, dapprima timidamente e poi con sempre maggiore intraprendenza nel corso degli anni, si sono approcciati al mondo imprenditoriale del calcio, offrendo consulenza e assistenza legale in

favore di singoli calciatori e Società, rivendicando una superiore qualificazione professionale rispetto agli Agenti.

Le due figure professionali si sono poste in rapporto di aperta concorrenza nel momento in cui l'Avvocato non si è limitato più a fornire la propria consulenza legale affiancando l'Agente, ma ha assunto direttamente ed in autonomia l'incarico di assistenza e consulenza in favore di atleti e/o società.

Da una funzione ancillare ed assistenziale a servizio dell'Agente, pertanto, l'Avvocato ha rivestito un ruolo di sempre maggiore protagonismo, per cui, lo stesso, ha assunto l'incarico di rappresentanza del proprio assistito a titolo esclusivo e personale, svolgendo tutte le attività disciplinate dal Regolamento Agenti, sia nell'ambito della normativa federale nazionale quanto di quella internazionale della F.I.F.A.

14. I PROBLEMI PRATICI DERIVANTI DAL DIFFERENTE REGIME DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E L'ATTIVITA' DI AGENTE

L'estraneità dell'Avvocato all'Ordinamento Federale determinava rilevanti effetti giuridici in rapporto all'Agente, sotto plurimi profili. In primo luogo, era precluso all'Avvocato – che svolgesse le funzioni tipiche proprie dell'agente sportivo – di tutelare i propri diritti nascenti dal contratto di mandato facendo ricorso alla c.d. giurisdizione domestica. Laddove, pertanto, il proprio assistito non

gli avesse riconosciuto spontaneamente il compenso pattuito per la prestazione professionale resa, l'Avvocato non avrebbe potuto adire gli organi di giustizia federale, bensì agire in via ordinaria innanzi agli Organi giurisdizionali statuali.

Ulteriore conseguenza del fatto che l'Avvocato fosse soggetto avulso dall'Ordinamento Federale, era la non assoggettabilità dello stesso alla normativa disciplinare volta a sanzionare le condotte illecite commesse dagli Agenti nell'esercizio della loro attività.

La figura dell'Avvocato e quella dell'Agente differivano altresì, in ragione della diversa natura giuridica delle rispettive prestazioni e obbligazioni. Difatti, mentre quella assunta dall'Agente era un'obbligazione di "risultato", quella incombente all'Avvocato era ritenuta, invece, un'obbligazione di mezzi, sicché i parametri per valutare l'esatto adempimento della prestazione professionale, erano esclusivamente quelli della diligenza e della puntualità della prestazione. Naturalmente la differenza tipologica tra le rispettive obbligazioni implicava l'assunzione di una responsabilità e di un rischio professionale maggiore per l'Agente, rispetto all'Avvocato che, invece, non era vincolato al raggiungimento di alcun risultato.

Diverse, infine, erano anche le modalità di calcolo del compenso: quello spettante all'Agente era commisurato in percentuale al corrispettivo lordo annuo contrattualmente dovuto al calciatore; quello spettante all'Avvocato, invece, era parametrato alle tariffe professionali approvate dal Ministro della Giustizia.

15. IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO DA PARTE DELLA F.I.G.C.

Il ruolo Professionale dell'Avvocato viene ufficialmente riconosciuto per la prima volta nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, dal Regolamento Agenti F.I.G.C. n. 81 del 22 novembre 2001.

Detta fonte normativa, infatti – in conformità all'analogo Regolamento F.I.F.A. – per la prima volta, prevedeva una disposizione, poi riprodotta nei successivi regolamenti F.I.G.C., per cui calciatori e Società potevano avvalersi dell'assistenza e/o rappresentanza di un Avvocato regolarmente iscritto nell'apposito albo professionale, in alternativa all'Agente.

Nello specifico l'art. 5 del Regolamento F.I.G.C. del 2001 stabiliva che: *“Ai calciatori ed alle Società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conformi alla normativa professionale vigente”*.

La stessa norma precisava, altresì, che: *“Il calciatore può, in deroga a quanto disposto al comma precedente, farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge; di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva”*.

Veniva così introdotta una deroga al principio generale - ritenuto sino a quel momento intangibile – per cui gli unici soggetti legittimati a svolgere attività procuratoria nell'interesse dei calciatori, erano i

“Procuratori Sportivi” (come allora erano definiti gli odierni Agenti), titolari di licenza rilasciata dalla Federazione di appartenenza.

Il “riconoscimento” formale della legittimazione dell’Avvocato a svolgere attività di rappresentanza - reputato dagli Avvocati come doveroso e naturale, e ritenuto, di converso, illegittimo ed ultroneo dagli Agenti – dava la stura ad una serie di problemi di natura tecnico-giuridica circa i ruoli e il concreto atteggiarsi delle due figure professionali, la cui eco ancora non si è esaurita.

È bene chiarire, nondimeno, che l’avvenuto riconoscimento, non attribuiva all’Avvocato lo *status* formale di “soggetto dell’Ordinamento Federale”, né tantomeno quello di “tesserato della F.I.G.C.” (qualità peraltro non riconosciuta neanche agli Agenti), bensì quello di soggetto “consentito”, in quanto tale abilitato a svolgere attività procuratoria in favore di società sportive e calciatori, alla stessa stregua dei prossimi congiunti dell’atleta.

La legittimazione dell’Avvocato ad operare all’interno dell’Ordinamento Sportivo veniva ribadita dal “Nuovo Regolamento agenti calciatori 2007”, emanato sulla scorta del Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 11 ottobre 2006, che aveva rilevato diverse criticità nella previgente regolamentazione della materia degli agenti sportivi, considerata, sotto plurimi profili, in contrasto con la normativa posta a tutela della concorrenza⁷⁹.

⁷⁹ Consultabile online all’indirizzo web www.agcm.it/dotcmsDOC/audizioni-parlamentari/old/Audizione111006.pdf. Il parere era stato reso nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul calcio professionistico occasionata dai lavori preparatori disegno di legge delega n. 1496-B, poi trasfuso nella L. 19 luglio 2007,

Nello specifico, l'art. 5 del richiamato Regolamento agenti calciatori del 2007, recependo le indicazioni dell'Antitrust, riconosceva la facoltà di esercitare l'attività di assistenza nella stipulazione dei contratti di ingaggio e di trasferimento dei calciatori - in precedenza appannaggio dei soli agenti titolari di licenza ed iscritti nell'apposito albo - agli avvocati, nonché ai parenti di primo grado in linea retta o collaterale e al coniuge dell'atleta.

Nel Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, la richiamata disposizione non era stata prevista, per via dell'abolizione del sistema delle licenze; nondimeno, l'art. 3, nell'ambito dei Principi generali, stabiliva che *“Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di*

n. 106, approvata a seguito della vicenda “Calciopoli”. L'Antitrust - oltre ad aver rilevato distorsioni nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti all'ingaggio dei calciatori professionisti per effetto di imprese in posizione dominante e all'assenza di norme tese a disciplinare il conflitto di interessi e a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato - aveva segnalato plurime restrizioni concorrenziali, tra cui: limitazioni nell'accesso alla professione, la stipulazione dei contratti tra agenti e calciatori mediante l'utilizzo di moduli standardizzati, la presenza di 'clausole leganti'. Con riferimento al primo profilo l'Autorità criticava l'istituzione dell'albo agenti istituito presso la FIGC, l'iscrizione al quale era condizione necessaria, pena l'applicazione di sanzioni, per lo svolgimento dell'attività di agente, alla stessa stregua di una professione protetta prevista dall'ordinamento statale. Con riferimento alla questione della forma dei contratti tra agente e assistito, l'Autorità rilevava che l'obbligo di utilizzare la modulistica predisposta dalla Commissione Agenti della FIGC, limitava l'autonomia negoziale delle parti ed ostacolava la libera concorrenza tra gli agenti. Con riguardo alla problematica, delle c.d. 'clausole leganti' previste nei moduli predisposti, l'Autorità contestava specialmente quella che riconosceva il compenso in favore dell'agente anche nell'evenienza in cui l'ingaggio dell'atleta non fosse dipesa dalla propria opera, nonché quelle relative all'obbligo, posto a carico dell'assistito di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, nonché il correlativo divieto, a carico degli agenti, di contattare potenziali assistiti per indurli a cambiare agente.

prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro". Era incerto, pertanto, se l'Avvocato, per esercitare l'attività di Agente dovesse necessariamente iscriversi nel registro, siccome genericamente stabilito dall'art. 4.1. a carico di "*Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia*", ovvero depositare il mandato in conformità all'art. 5.5, senza alcuna indicazione in ordine al soggetto onerato.

Nel tentativo di dissipare detti dubbi, la F.I.G.C., con il Commentario al Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo, chiariva che "*gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive o di calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la F.I.G.C.*". La risposta della F.I.G.C., tuttavia, non chiariva se il contratto di rappresentanza potesse essere depositato in mancanza dell'iscrizione nel registro degli Agenti.

Secondo taluni⁸⁰, peraltro, doveva ritenersi che il deposito del contratto fosse subordinato all'iscrizione nel registro, ovvero al suo rinnovo, siccome l'art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per i servizi di procuratore sportivo, dettato in tema di "registrazione", prevedeva che, in caso di scadenza dell'iscrizione per decorrenza dell'annualità di validità del contratto, il procuratore sportivo potesse "*isciversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza*".

16. LA FASE DELL'INCOMPATIBILITA' TRA LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E L'ATTIVITA' DI AGENTE

L'espresso riconoscimento della legittimazione dell'Avvocato a svolgere le funzioni di Agente, a mezzo del Regolamento Agenti della F.I.G.C., non risolveva i problemi di concorrenza e di contrapposizione tra Agenti ed Avvocati e, anzi, nella pratica, si assisteva ad una sempre maggiore divaricazione tra i due profili professionali in esame.

⁸⁰ L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente, op. cit. pag. 13.*

16.1 La sentenza del Tribunale di Udine 16 gennaio 2006 n. 55

La soluzione a quella che può essere definita una vera e propria diaspora degli Avvocati dall'Ordinamento Federale, fu offerta da una Sentenza del Tribunale di Udine n. 55 del 16.01.2006⁸¹ resa all'esito di un procedimento civile promosso da un Avvocato-Procuratore che convenne in giudizio un calciatore professionista suo assistito, di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una penale, per asserito inadempimento derivante dal contratto di mandato stipulato *inter partes* in occasione dell'ingaggio dell'atleta con la S.p.a. Hellas Verona per le stagioni sportive 1999-2003. L'attore rappresentò, infatti, che nel corso dell'anno 2003, il calciatore aveva sottoscritto direttamente con la S.p.a. Brescia Calcio un contratto di prestazioni sportive – che doveva ritenersi assoggettato esclusivamente alla disciplina del Codice civile – in violazione dei patti contrattuali ed in pregiudizio dell'immagine professionale del procuratore sportivo.

⁸¹ Sentenza consultabile in *Contratti*, 2007, 1, 31, annotata da TRAVERSA P.G.: *Ordinamento sportivo e contratto «immeritevole» di tutela*; sull'argomento si veda pure: FEBBO G., *L'attività professionale dell'avvocato in veste di Agente di calciatori: quale tutela giuridica?* Consultabile sul sito web: www.filodiritto.it (settembre 2010); FAVELLA R., *I rapporti tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Ciferszpiller*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 3, 2009, 124 e ss.; RODELLA P. “*Le relazioni esistenti tra la professione di agente e quella di avvocato*” in “*L'AGENTE SPORTIVO - Analisi giuridica e prospettive di riforma*” a cura di Paolo Amato e Michele Colucci, Sports Law and Policy Centre, pag 120.)

Il calciatore nel costituirsi in giudizio chiese il rigetto della domanda rilevando che:

i) al tempo della stipula del contratto di mandato entrambe le parti avevano accettato le regole proprie dell'ordinamento sportivo del calcio italiano anche in tema di contrattazione;

ii) il contratto di mandato violava le norme dell'ordinamento sportivo, sicché doveva essere considerato nullo ai sensi del capoverso dell'art. 1322 c.c.;

iii) in ogni caso, il contratto di mandato doveva essere annullato per conflitto di interessi, siccome il procuratore-attore era anche mandatario della Hellas Verona;

iv) il mandato era altresì illecito perché recante un patto di quota lite. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese di lite, osservando in parte motiva che:

i) l'oggetto del mandato professionale conferito dal giocatore professionista operante nel campionato di calcio italiano coincideva in sostanza con l'attività tipica del procuratore sportivo, come definita dal regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo *ratione temporis* vigente;

ii) in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass: 23 febbraio 2004 n. 3545, 28 luglio 1981 n. 4845 e 5 gennaio 1994 n. 75), le norme dell'ordinamento sportivo che regolavano i rapporti contrattuali tra il procuratore sportivo ed il calciatore professionista dovevano ritenersi poste a reciproca garanzia del giocatore e del suo procuratore, sicché il contratto

doveva conformarsi a quelle regole sia nella forma che nella sostanza;

iii) nella fattispecie concreta esaminata “...*il contratto di mandato non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dallo ordinamento sportivo*”;

iv) con riferimento alla forma, il mandato era da ritenersi nullo, siccome in violazione dell'art. 9 del Regolamento non era stato rilasciato utilizzando il modello tipo di cui allegato B del Regolamento della F.I.G.C., né depositato presso la federazione.

v) quanto alla sostanza, il mandato violava due cogenti prescrizioni dell'ordinamento sportivo, ovverosia quella della durata della clausola di esclusiva, per il calciatore e quella relativa al compenso.

vi) in mancanza del deposito del contratto e di espressa domanda, non vi era possibilità di applicare la disposizione di cui all'art. 9, comma 6 del Regolamento all'epoca vigente, che prevedeva la sostituzione di diritto delle clausole contrattuali contrastanti con il Regolamento con quelle del modello tipo.

Conclusivamente, il Tribunale adito, senza prendere posizione sulla qualificazione del mandato come negozio atipico, o normativo misto, fondò la sentenza su due distinte *rationes decidendi*:

a) la prima secondo cui il contratto di mandato era inefficace, essendo la forma e il contenuto contrari alle richiamate disposizioni del regolamento federale;

b) la seconda per cui il mandato dedotto un giudizio era da ritenersi nullo ai sensi del capoverso dell'art. 1322 c.c., in quanto contratto

atipico diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

La predetta decisione venne confermata dalla Corte di Appello di Trieste che, con sentenza depositata il 24 luglio 2007, nel confermare l'accertamento fattuale e interpretativo del rapporto compiuto dal giudice di prime cure, per quanto qui di rilievo, precisò che il rapporto di mandato dedotto in giudizio era da ritenersi in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, per favorire illegittimamente l'interesse dell'originario attore, il quale, presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva alterato il sinallagma contrattuale in pregiudizio del calciatore che era stato vincolato con clausole e con una penale sproporzionata, in difformità dal modello garantito dal disciplinare federale.

Avverso la descritta sentenza di appello l'originario attore soccombente interpose ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte Suprema⁸².

I Giudici di Piazza Cavour, nel confermare la decisione della Corte Distrettuale Triestina, precisarono in motivazione, che il mandato dedotto in giudizio era da qualificarsi come “contratto misto normativo”, sicché “...*vale il criterio della disciplina integrata, nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca del contratto. NON ASSUME DUNQUE giuridico rilievo,*

⁸² Cass. Civ. Sez. III, 20/09/2012 n. 15934.

in relazione ai detti motivi, la circostanza che il giocatore...provenisse da federazione estera.

LA DISCIPLINA INTEGRATA considera giustamente la ragione dello affare, come la vera causa illecita sottostante, onde correttamente si applica la invalidazione di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 2 Cost., in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista estero che viene in Italia per svolgere attività sportiva garantita”.

16.2. La posizione del Consiglio Nazionale Forense prima della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

L'arresto del Tribunale di Udine, corroborato dal superamento del vaglio della Corte Suprema di Cassazione, determinò significative, quanto deleterie ripercussioni per l'Avvocato che svolgeva, contemporaneamente, l'attività di Agente, siccome, il professionista, in caso di inadempimento del contratto di mandato da parte dell'assistito, di fatto, risultava sprovvisto di tutela giurisdizionale, non potendo lo stesso fare ricorso alla giurisdizione domestica (F.I.G.C.), né a quella statale.

Alla luce del richiamato precedente, pertanto, numerosi Avvocati-Agenti decisero di recidere definitivamente ogni rapporto con l'ordinamento federale, preferendo svolgere l'attività in ambito sportivo nella sola qualità di Avvocato.

La dicotomia tra i ruoli di Avvocato e Agente venne ulteriormente divaricata per effetto della posizione assunta dal Consiglio Nazionale Forense il quale, in senso contrario a quanto previsto in ambito sportivo dalla F.I.G.C., asserì l'incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell'Albo forense e quella nell'Albo degli Agenti presso la F.I.G.C.

Nello specifico, l'Organismo di Rappresentanza Istituzionale dell'Avvocatura si pronunciò per la prima volta, *in subiecta materia*, con il parere n. 146 del 17 Luglio 2003⁸³ e dopo breve tempo, con il parere n. 16 del 27 Aprile 2005⁸⁴ in cui venne affermato a chiare lettere che “*Le attività di avvocato e di agente di calciatori devono ritenersi... incompatibili*”, stante la natura commerciale dell'attività svolta dall'Agente.

Il massimo Organo Disciplinare della classe forense ravvisava un primo elemento ostativo alla configurazione della figura dell'Avvocato-Agente nel disposto dell'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale prevede - tra le cause di incompatibilità - sia “*l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui*”, sia “*la qualità [...] di mediatore*”.

La natura commerciale dell'attività dell'Agente veniva inferita, altresì, dalla circostanza secondo cui il compenso per l'attività di agente di calciatori non è commisurato al compimento di uno

⁸³ PANNUCCIO V., “*I pareri del Consiglio Nazionale Forense, 2001-2003*”, Milano 2005, p. 108

⁸⁴ Consultabile on line all'indirizzo web: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/ricerca-avanzata/>.

specifico atto, ma è *“calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore risultante dal contratto depositato”*, nel mentre laddove l’opera è prestata in favore di una società sportiva il *“modello standard di contratto di rappresentanza”* predisposto dalla F.I.G.C. prevede una somma forfettaria predeterminata.

Le richiamate modalità di calcolo del compenso, secondo il CNF, determinavano *“una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l’agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato”*, con conseguente compromissione del decoro e dell’indipendenza del professionista forense.

Ulteriore ostacolo alla compatibilità tra le due professioni di cui si discorre, veniva ravvisato sotto il profilo deontologico⁸⁵, con particolare riferimento all’articolo 45 dell’allora vigente Cod. Deont. For. il quale vietava *“...compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale”*; e ciò rendeva del tutto irrilevante stabilire se l’obbligazione tipica dell’agente di calciatori fosse di mezzo, ovvero di risultato.

Il Consiglio Nazionale Forense, tuttavia, precisò che l’affermata incompatibilità tra le due professioni, non impediva all’Avvocato di svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche nel rispetto

⁸⁵ Per un approfondimento del tema vedasi: REMO D., *Ordinamento forense e deontologia*, Giuffrè, Milano, 2010; BARTOLINI C., CONDELLO D., *Ordinamento forense e deontologia. Diritti e doveri dell’avvocato*, Giappichelli, Torino, 2009.

della normativa professionale propria dell'avvocato; e ciò, sebbene lo stesso non fosse iscritto nell'albo degli agenti di calciatori, siccome espressamente consentito dall'art. 5 dell'allora vigente Regolamento F.I.G.C.

La contemporanea iscrizione nei due albi, secondo il CNF *“non conferisce all'avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l'unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell'ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio (art. 18, reg. F.I.G.C.) e sono rapportate al Codice di comportamento specifico della professione di agente”*.

La tesi del Consiglio Nazionale Forense venne ribadita nel parere n. 10 del 20 Febbraio 2008⁸⁶, il quale testualmente affermava che *“...il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà negare l'iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad una precedente iscrizione nell'albo degli Agenti di calciatori”*, nel mentre: *“coloro che già facciano parte di entrambi gli albi, debbono optare per una delle due iscrizioni”*.

In parte motiva l'Organo di rappresentanza forense, dopo aver confermato integralmente l'orientamento espresso dei richiamati pareri del 2003 e del 2005, li integrò con riferimento alla problematica del patto di quota lite, siccome modificato dalla c.d.

⁸⁶ Consultabile on line all'indirizzo web: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/ricerca-avanzata/>.

Legge Bersani⁸⁷ prevedendo sul punto che *“Benché sia oggi consentito, entro certi limiti, il patto di quota-lite (cfr. art. 45, c.d.f., riformato a seguito della cd. “Legge Bersani”), resta ferma, a parere di questa Commissione, l’incompatibilità dell’attività di avvocato con quella di agente di calciatori, in quanto l’art. 3, RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede quale espressa causa di incompatibilità, sia “l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui”, che “la qualità di ...mediatore”.*

La posizione del CNF, secondo cui l’Avvocato poteva svolgere l’attività di Agente anche senza esser iscritto nel registro della F.I.G.C. – sebbene non in forma continuativa e professionale – venne ribadita anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 31 dicembre 2012, n. 247⁸⁸ a mezzo del Parere 17 luglio 2015 n. 83 che, per espressa dichiarazione in esso contenuta, si poneva nel solco dei precedenti richiamati Pareri nn. 10/2008 e 16/2005.

Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense affermò che la ridetta facoltà dell’Avvocato avesse fonte nella disposizione di cui all’art. 2, co. 6, della L. n. 247/2012, a mente del quale *“Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa*

⁸⁷ Si tratta in effetti del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in forza della L. 04/08/2006 n. 248 di conversione.

⁸⁸ L. 31 dicembre 2012, n. 247 recante *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*, in G.U., Serie Generale, n.15 del 18/1/2013.

all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati". Pertanto, argomentava il CNF: "In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l'art. 2, co. 6, della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla F.I.G.C. Non vi è pertanto alcun ostacolo all'esercizio libero dell'attività in esame da parte dell'avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l'iscrizione all'albo forense legittima ex se l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione".

Altresì, l'Organo di Rappresentanza Forense dichiarò nel medesimo Parere 83/2015 che – in considerazione del quadro legislativo nazionale, nonché dei principi costituzionali ed eurounitari – quella dell'Agente, costituiva “attività liberamente esercitabile dall'avvocato” nell'ambito “del più generale principio di libertà professionale”, sicché “Con riferimento specifico all'obbligo di utilizzare moduli contrattuali predisposti dalla F.I.G.C., si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce elemento tipico della qualificazione professionale dell'avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata libertà professionale e contrattuale, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di

prestazione professionale, nel pieno rispetto della legge e delle altre norme giuridiche”.

Infine, con riguardo all’obbligo del deposito del contratto di mandato presso la F.I.G.C. il CNF rilevò che “...*tale obbligo non sussiste, posto che l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie. Nulla vieta che le parti convengano liberamente, nel quadro del rapporto contrattuale tra loro esistente, di delegare a tal fine l’avvocato, sulla base di apposita clausola stipulata in sede di conferimento dell’incarico (che correttamente avverrà nelle forme del contratto di patrocinio, figura distinta dalla procura ad litem: cfr. Cass. Civ. sez. II, 29.8.2014, n. 18450).*”

17. IL CAMBIO DI ORIENTAMENTO DEL CNF A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

È stato già rappresentato innanzi, che in forza dell’art. 1, comma 373 della L. 205/2017 e del successivo D.P.C.M. 23 marzo 2018, il Legislatore Italiano superò la fase della c.d. *deregulation* F.I.F.A e disciplinò l’attività di Agente Sportivo fissando, quale condizione di accesso, il superamento di un esame di abilitazione e l’iscrizione nel relativo Registro Nazionale istituito presso il C.O.N.I.

All’indomani dell’entrata in vigore della nuova disciplina, tuttavia, si presentò nuovamente la *vexata quaestio* dell’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente, siccome quest’ultima

attività era, ormai, diventata una professione regolamentata, donde si era inverata quella “riserva di legge” che il CNF aveva additato, sino a quel momento, quale requisito negativo che legittimava l’Avvocato all’esercizio dell’attività di agente.

In effetti, né la L. 205/2017, né la successiva normativa di fonte regolamentare, prendevano espressamente posizione sulla questione. Nondimeno, l’art. 7 del DPCM 23 marzo 2018, nel comminare la sanzione della nullità del contratto e del tesseramento da parte “...di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi”, faceva salve “*le competenze professionali riconosciute per legge*”. Alla stessa stregua, l’art. 21, comma 6 del Regolamento CONI agenti sportivi, stabiliva che “*Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 cod. pen.*”⁸⁹ il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo”.

In tale situazione di stallo, il Consiglio Nazionale Forense, su sollecitazione del Consiglio degli Avvocati di Frosinone - che chiedeva di conoscere se alla luce della nuova disciplina legislativa era consentita all’Avvocato la contemporanea iscrizione nel registro degli agenti sportivi e nell’albo degli avvocati –in data 13 febbraio

⁸⁹ È stato osservato che “L’inserimento del richiamo all’art. 348 c.p., che regola il reato di esercizio abusivo della professione, è nel segno della riconosciuta natura di professione regolamentata dell’attività di agente sportivo dichiaratamente affermata nell’ultima edizione del Regolamento CONI del maggio 2020: SANTORO L. “La disciplina della professione di agente sportivo...”, op. cit. pag. 14.

2019, rese il parere n. 20 a mezzo del quale, sebbene in modo estremamente sintetico, affermò la compatibilità tra la contemporanea iscrizione all'Albo degli Avvocati e al Registro nazionale agenti sportivi, a condizione che l'attività di agente non fosse espletata con carattere di "continuità" e "professionalità": *"richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017 (recte: 2018), ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità"*.

La soluzione adottata dal massimo Organismo di Rappresentanza Forense destò notevoli perplessità in attenta dottrina, la quale osservò che l'eventuale iscrizione di un Avvocato al Registro nazionale agenti sportivi – che richiede il necessario superamento dell'esame specifico, comprensivo sia della prova generale che della prova speciale presso una singola federazione – poteva avere un senso solo laddove l'attività di Agente fosse stata consentita senza i limiti dell'assenza di continuità e di professionalità⁹⁰.

Altri, sempre in senso critico, rilevavano la mancanza di motivazione nel *revirement* del CNF del 2019 rispetto ai precedenti pareri che consideravano inammissibile la doppia iscrizione, oltre che

⁹⁰ In tal senso LUBRANO E., *La disciplina dell'agente sportivo*, op. cit., pag. 26, in nota 54.

l'evidente contraddittorietà, laddove l'iscrizione dell'Avvocato nel Registro Agenti Sportivi era subordinata alla condizione “*che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità*”. Nello specifico, si osservò che l'iscrizione nel registro Agenti, presupponeva che la relativa attività rivestisse il carattere della professionalità; sicché, delle due l'una: o l'Avvocato poteva svolgere l'attività di agente, in modo occasionale ma senza iscrizione nel registro degli agenti, oppure, considerato che l'attività di Agente Sportivo era una Professione Regolamentata, laddove l'Avvocato si fosse iscritto al Registro Agenti avrebbe avuto diritto a svolgere l'attività in modo continuativo e professionale⁹¹.

L'orientamento della compatibilità della doppia iscrizione nell'albo degli Avvocati e nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività di Agente svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”, fu ribadito con il parere 25 giugno 2020, n. 3.⁹² Con detto pronunciamento, tuttavia, il CNF fornì due importanti indicazioni: la prima avente ad oggetto gli obblighi di carattere deontologico e i criteri per la determinazione del compenso; la seconda, relativa al divieto per l'Avvocato di prestare assistenza in

⁹¹ In tal senso SANTORO L. *La disciplina della professione di agente sportivo...*”, op. cit. pag. 15 secondo cui “*La soluzione adottata dal CNF, invece, appare “esemplificazione della nota massima “Il fine giustifica i mezzi”.* nonché ancora SANTORO L., *Le professioni di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2019, p. 99 ss.

⁹² Consultabile on line all'indirizzo web <https://www.codicedeontologico-cnf.it/ricerca-avanzata/>.

operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, se non iscritto nel registro Agenti.

Relativamente al primo profilo, il Consiglio statui, peraltro in modo condivisibile, che l'Avvocato iscritto anche al Registro degli Agenti fosse assoggettato, oltre che alle norme dell'ordinamento sportivo, anche alle norme dell'ordinamento forense: *“l'ordinamento forense consente all'avvocato lo svolgimento delle funzioni tipiche del procuratore sportivo, a tal fine consentendone l'iscrizione nel relativo registro, previsto dall'art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017; per altro verso, detta attività deve rivestire i caratteri dell'occasionalità e della non professionalità, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l'avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell'ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l'obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell'ordinamento sportivo...”*.

Quanto, invece, alla possibilità per l'Avvocato non iscritto al Registro degli agenti sportivi di prestare assistenza giuridica in occasione della stipula di contratti di prestazione sportiva, il CNF si esprime in senso negativo, in quanto detta attività era da considerarsi riservata agli agenti sportivi in forza della Legge n. 205/2017: *“L'avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione*

sportiva, come previsto dall'art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017”.

Fu osservato, peraltro, che quest'ultima indicazione non era condivisibile, in quanto postulava che, *in subiecta materia*, esistesse una riserva di competenza in favore della categoria degli agenti sportivi, per effetto della quale, l'avvocato avrebbe potuto svolgere attività di assistenza nella stipula di qualsivoglia contratto, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto una prestazione sportiva. Si notò, infatti, che detta indicazione era in contrasto con la disciplina legislativa sulla concorrenza, tant'è che, proprio per scongiurare quell'infrazione, la Legge n. 205/2007 aveva espressamente “*fatte salve le competenze di legge*”, recependo, di fatto, la deroga in favore degli Avvocati, già introdotta dalla F.I.F.A. nel Regolamento Internazionale per agenti di calciatori e di società⁹³.

Le critiche mosse alla decisione richiamata, oltre che fondate si sono rivelate anche fruttuose.

Difatti, successivamente il CNF rispondendo a un quesito posto dal COA di Milano - il quale chiedeva di sapere “*quale sia la concreta prestazione eseguibile, in ambito sportivo, dall'avvocato non iscritto nel Registro degli agenti sportivi*” – con il Parere n. 62 del 2 novembre 2021⁹⁴, ritornò sui propri passi, osservando che “*deve ritenersi consentita l'attività di consulenza e assistenza negoziale,*

⁹³ LUBRANO E., *La disciplina dell'agente sportivo*, op. cit., pag. 26, in nota 54.

⁹⁴ Consultabile on line all'indirizzo web: <https://www.codicedeontologico-cnf.it/ricerca-avanzata/>.

posto che essa rientra pacificamente nelle competenze dell'avvocato e non può ritenersi attinta dalla nullità di cui all'articolo 1, comma 373, quarto periodo della legge n. 205/2017, la quale riguarda unicamente lo svolgimento di attività tipiche dell'agente sportivo (e dunque, in sostanza, la mediazione contrattuale su incarico di entrambe le parti) in assenza di iscrizione nel Registro previsto dalla medesima disposizione”.

Con il medesimo Parere, il CNF rispose a due ulteriori rilevanti quesiti in materia deontologica:

i) il primo: “se l'avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa assumere l'incarico da entrambe le parti che intendano stipulare il contratto di prestazione sportiva, o se ciò sia impedito dal suo contemporaneo assoggettamento alle norme e ai principi in materia di deontologia dell'avvocato”;

ii) il secondo: “se l'avvocato che svolga funzioni di agente sportivo possa parametrare il proprio compenso, in percentuale, al volume economico del contratto sportivo o se ciò sia impedito alla luce dell'articolo 13, comma 3 della legge professionale forense”.

Quanto al primo quesito, la risposta del CNF fu negativa, siccome “...l'avvocato, anche se iscritto nel registro degli Agenti sportivi e come chiarito nel parere n. 3/2020, resta assoggettato agli obblighi deontologici forensi, deve escludersi che possa essere assunto incarico da parte di soggetti portatori di interessi contrapposti, seppur destinati a convergere nella stipula di un contratto. La risposta al quesito formulato sub b) discende pacificamente dalla

lettera dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, il quale ammette la pattuizione del compenso "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".

Sul secondo quesito, invece, il Consiglio si esprime positivamente in ragione del perspicuo disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, "*...il quale ammette la pattuizione del compenso "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".*

18. LE QUESTIONI RISOLTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 N. 37

La riforma introdotta dal D. Lgs. n. 37/2021, anche sulla scorta delle osservazioni critiche della dottrina e dei vari pareri espressi dal CNF innanzi richiamati, ha inteso dare soluzione a livello legislativo, alle plurime problematiche insorte circa il rapporto tra la professione di Avvocato e quella di Agente.

L'apprezzabile sforzo del Legislatore è risultato proficuo e chiarificatore per molti aspetti, sebbene, per quanto infra si dirà, residuino ancora dei dubbi su talune questioni che continuano ad agitarsi, sia in dottrina che nella pratica.

18.1 La delimitazione delle competenze e la cumulabilità della professione di avvocato e agente

La “novella” del 2021, consente di fare un decisivo passo in avanti nella definizione dei rapporti tra l’attività professionale di Avvocato e quella dell’Agente – che per quanto sopra evidenziato - viene legislativamente attratta nell’ambito delle professioni regolamentate, definendo da una parte i contorni delle rispettive sfere di competenza e sancendo, dall’altro, la piena compatibilità tra le due professioni.

Sotto il primo profilo, si osserva che dal disposto dell’art. 3, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 37/2021, emerge in modo chiaro che agli Agenti non compete l’esercizio dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, siccome trattasi di attività dichiaratamente riservata agli Avvocati, ai sensi dell’art. 2, co. 5, della L. n. 247/2012, secondo cui: *“Le disposizioni del presente decreto ... non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ... Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, della Società e delle Associazioni sportive”*.

Altrettanto innovativa, è la previsione di cui all’art. 4, comma 9 del D. Lgs. n. 37/2021 che, recepisce l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense⁹⁵.

⁹⁵ Fuga definitivamente ogni dubbio circa la compatibilità tra l’esercizio della Professione di Avvocato e quella di Agente, prevedendo espressamente che:

18.2 Il mandato plurimo

Deve ritenersi superata anche la problematica di natura deontologica che si poneva con riferimento all'Avvocato-Agente, circa la possibilità che lo stesso potesse assistere contemporaneamente più parti della medesima operazione negoziale (l'atleta, e la società sportiva).

La questione originava dal contrasto sussistente tra l'art. 24 del Codice Deontologico Forense - che vieta all'Avvocato di prestate attività professionale in conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente⁹⁶ - e l'art. 7.17 del Regolamento⁹⁷ F.I.G.C. del 2015, il quale ha abolito il divieto del "conflitto di interesse" del procuratore

"L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti".

⁹⁶ L'art. 24 del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014 prevede, tra l'altro, al primo comma che: *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale*", nel mentre al comma 3 che *"Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico"*.

⁹⁷ L'art. 7.1. del "Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo", 1° aprile 2015, prevede che *"Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell'interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell'interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata"*.

sportivo, consentendo allo stesso di assistere contemporaneamente, nella medesima operazione negoziale, più parti, previa acquisizione del consenso scritto di tutte le parti interessate.

Detto contrasto, ora, deve ritenersi appianato per effetto del disposto dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 37/2021, a mente del quale *”Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti”*.

Non vi sono plausibili ragioni per ritenere che detta disposizione non possa applicarsi anche agli Avvocati-Agenti, trattandosi di disposizione di scaturigine statutale e di rango legislativo.

D'altronde, la nuova disciplina introdotta recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito - che in dissenso dalla tesi del Consiglio Nazionale Forense⁹⁸ - ha sempre ritenuto che il conflitto d'interesse debba essere reale e concreto, essendo irrilevante, invece, un conflitto meramente potenziale ed astratto.

Nello specifico le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui *“La regola del codice deontologico professionale che vieta all'avvocato di assumere il patrocinio di soggetti portatori di interessi contrastanti si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata)*

⁹⁸ Secondo il CNF: sentenze nn. 394/2016 265/2016, 186/2017, la disposizione deontologica sul *“conflitto di interesse”* mira ad evitare *“situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale”*.

*l'esistenza e la verifica, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale*⁹⁹.

Alla luce della richiamata giurisprudenza, pertanto, il conflitto d'interesse ricorre solo nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dall'avvocato in favore di una parte, risulti contraria agli interessi dell'altra parte, parimenti assistita. Nessun conflitto, invece, è ravvisabile laddove l'interesse sia comune ad entrambe le parti assistite, siccome si verifica, ad esempio, nel caso del tesseramento, in cui sia l'atleta che la società hanno interesse a che l'operazione negoziale abbia a perfezionarsi. Conseguente che, in tal caso, l'Avvocato-Agente, in applicazione dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 37/2021, previa acquisizione del consenso scritto di entrambe le parti¹⁰⁰, può legittimamente rappresentare sia l'atleta che il Club, senza commettere alcun illecito deontologico.

⁹⁹ Così Cass. civ., Sez. Unite, 15/10/2002, n. 14619 e nello stesso senso Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26631 del 18.12.2009; Tribunale di Pordenone del 20 aprile 2016, secondo cui: *“per la sussistenza di un conflitto è necessaria la presenza di interessi contrapposti ed inconciliabili, così che la soddisfazione dell'interesse del rappresentante comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse del rappresentato o viceversa, e che un danno effettivo e potenziale da tale contrapposizione discende per il rappresentato, posto che nessun conflitto può essere ipotizzato nel caso in cui il compimento del negozio rappresentativo sia tale da soddisfare contemporaneamente l'interesse del rappresentato e del rappresentante ovvero di terzi”*.

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del “Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo 1° aprile 2015 sopra richiamato.

18.3 La determinazione del compenso e il patto di quota lite

Parimenti, devono ritenersi superata, a seguito dell'intervenuta Riforma del 2021, anche le criticità emerse con riferimento alle modalità di determinazione del compenso per l'attività svolta dall'Avvocato-Agente che, anche in questo caso, trae origine da un conflitto normativo tra l'Ordinamento Sportivo e le disposizioni dettate dal Codice deontologico forense e dalla Legge che disciplina l'ordinamento della professione forense.

Difatti, l'art. 6.2. del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo 1 aprile 2015, stabilisce che *“il corrispettivo per i servizi del Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal procuratore sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, nel rispetto delle norme tributarie applicabili e indicandone i termini e le modalità di pagamento nel Contratto di Rappresentanza”*.

Orbene, detta disposizione, collideva con il divieto del patto di quota lite sancito dall'art. 13 comma 4, della Legge n. 247/2012 – recepito dall'art. 25 comma 2 del Codice deontologico forense – secondo cui *“sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”*.

In effetti, già prima delle innovazioni apportate dal D. Lgs. 37/2021, si riteneva che la dicotomia tra l'ordinamento sportivo e la disciplina deontologica forense fosse solo apparente. E ciò, in ragione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 13 della stessa L. 247/2012, che - dopo aver sancito che *“La pattuizione dei compensi è libera...”* - consente, tra l'altro, che la pattuizione del compenso dell'Avvocato sia determinata *“a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”*.

Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della L. 247/2012, pertanto, era, ed è tuttora da intendersi, nel senso che la percentuale del compenso dell'attività professionale prestata dall'Avvocato, può essere parametrata al valore dei beni o degli interessi litigiosi e non, invece, al risultato ottenuto, allo scopo di evitare commistioni di interessi tra avvocato e cliente legata all'esito della lite¹⁰¹.

In ragione del riferito orientamento, pertanto, già prima della Riforma del 2021, si riteneva che fosse legittimo per l'Avvocato-Agente pattuire il proprio compenso nel contratto di mandato, commisurandolo in misura percentuale al valore economico della transazione curata, ovvero, al reddito lordo complessivo del

¹⁰¹ In tal senso si è espresso costantemente il Consiglio Nazionale Forense: sentenza n. 260 del 31.12.2015; sentenza n. 26 del 18.03.2014, sentenza n. 225 30.12.2013, nonché la Corte Suprema di Cassazione: sentenza n. 2169 del 04.02.2016; sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014; in dottrina nello stesso senso cfr. ALPA G., Il ruolo del difensore tra normativa interna e sovranazionale, in Dir. Pen. Proc., 2012, 65; PERFETTI U., in Rassegna Forense, nn 3-4/2013, 659,660 e in Riv. Dir. Civ. n. 2/2003, pag. 413 e ss., Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite).

calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. Peraltro, in tal senso – come già innanzi rappresentato – si era espresso pure il CNF con il Parere n. 62 del 2 novembre 2021, che aveva ritenuto legittima la pattuizione del compenso dell'Agente, in misura percentuale al valore dell'affare, trattandosi di modalità conforme al disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12.

Ebbene, il Legislatore della Riforma del 2021, allo scopo di fugare ogni residuo dubbio, ha meritoriamente recepito i richiamati orientamenti interpretativi nell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 37/2021, secondo cui: *“Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo”*.

Devono ritenersi superati, pertanto, tutti i dubbi interpretativi sorti sul punto.

19. I PROBLEMI IRRISOLTI

A fronte degli apporti chiarificatori innanzi evidenziati, il D. Lgs. 37/2021 ha lasciato sul tappeto taluni problemi, che necessitano di essere ancora risolti.

19.1 L'assenza di continuità e professionalità quali condizioni per lo svolgimento dell'attività da parte dell'Avvocato-Agente

La novella del 2021, a fronte del riconoscimento della compatibilità tra la professione di Avvocato e quella di Agente, non ha chiarito *expressis verbis*, se il Professionista iscritto contemporaneamente ad un Albo Circondariale Avvocati e al Registro Nazionale Agenti, possa svolgere l'attività di Agente, con continuità e professionalità¹⁰².

In attesa di un pronunciamento chiarificatore del C.N.F., a sommo avviso dello scrivente, per effetto della modifica legislativa che ha sancito la piena compatibilità tra le Professioni di Avvocato e Agente, sembra irragionevole ritenere che l'Avvocato, iscritto anche al Registro Agenti, sia assoggettato ai limiti della non continuità e non professionalità dell'attività.

Sarebbe illogico, infatti, ritenere che l'Avvocato già iscritto ad un Albo Circondariale - per cui ha già superato il previsto esame - e che per iscriversi al Registro Agenti abbia dovuto superare l'ulteriore

¹⁰² SANTORO L., *La Professione di Agente Sportivo...*, op. cit., pag. 16: “*Resta, quindi, sempre aperta la questione, che è stata più sopra ricordata, relativa alla possibilità ...della contemporanea iscrizione nell'albo degli avvocati e nel Registro degli agenti, alla condizione «che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità».*”

prova prevista dalla L. 37/2021, possa ritenersi abilitato ad esercitare l'attività di Agente solo saltuariamente ed in modo non professionale. Una siffatta interpretazione, invero, contrasta innanzitutto con il tenore letterale della norma, la quale, invero, non pone alcuna limitazione o condizione; poiché la legge è intervenuta *in subiecta materia* con una apposita disposizione che ha stabilito la piena compatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente, ove avesse voluto prevedere limitazioni o condizioni a carico dell'una o dell'altra categoria, lo avrebbe dichiarato: *ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*. Né potrebbe trarsi argomento di prova in senso contrario dall'inciso “...ricorrendone i relativi presupposti”

Detta espressione, invero, sebbene tautologica, affinché possa avere un senso, non può che riferirsi al presupposto del superamento dell'esame previsto per l'iscrizione al Registro Agenti, anche da parte dell'Avvocato, il quale, pertanto, non potrebbe pretendere di esservi iscritto di diritto. Il Legislatore, invero, ha posto fine al dibattito che opponeva, da una parte i fautori della tesi secondo cui l'Avvocato avrebbe potuto iscriversi al Registro Agenti di diritto e senza superare lo specifico esame; e, dall'altra, coloro i quali sostenevano la necessità del superamento della prova di esame anche da parte degli Avvocati¹⁰³.

¹⁰³ SANTORO L., *La professione di agente sportivo*, op. cit., pag. 16: “ritiene, invece, che l'espressione “ricorrendone i relativi presupposti” “...non risolve... la questione, lasciando aperto l'interrogativo su quale siano per l'appunto detti presupposti”.

La tesi qui propugnata è corroborata anche dall'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di legge in commento; il riferimento è ai principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 41 della Costituzione i quali verrebbero irrimediabilmente lesi laddove, la disposizione di legge che ha sancito la compatibilità tra l'iscrizione all'albo Avvocati e a quella del registro Agenti (a condizione che anche l'Avvocato superi l'esame previsto per l'iscrizione al Registro Agenti) venga interpretata nel senso di consentire all'Avvocato di svolgere l'attività di agente solo a condizione che la stessa non rivesta il carattere della continuità e della professionalità.

L'osservanza dei ridetti principi costituzionali, invece, esige che l'Avvocato-Agente deve ritenersi abilitato a svolgere entrambe le Professioni senza limitazione alcuna, salvo il contemporaneo rispetto sia delle norme deontologiche previste per l'esercizio della Professione Forense che di quelle previste dall'Ordinamento Sportivo per l'esercizio della Professione di Agente.

Naturalmente, in caso di conflitto tra le norme forensi e quelle dell'ordinamento sportivo, deve darsi prevalenza alle prime.

Ulteriori questioni che andranno chiarite attengono agli obblighi deontologici che gravano sull'Avvocato-Agente.

19.2 Le azioni di marketing e i doveri deontologici dell'avvocato-agente

La Riforma legislativa del 2021 nulla dispone circa la facoltà di svolgere attività pubblicitaria e di marketing da parte dell'Agente Sportivo.

In proposito, è bene chiarire che l'imprenditore commerciale è libero di pubblicizzare i propri prodotti e servizi, anche comparandoli con quelli dei concorrenti, purché il messaggio promozionale non risulti ingannevole e non leda il concorrente.

All'imprenditore commerciale è, altresì, consentita la c.d. pubblicità comparativa, ovverosia quella forma di comunicazione pubblicitaria a mezzo della quale l'impresa promuove i propri beni o servizi, confrontandoli con quelli dei concorrenti. Anche questa forma di promozione è ammessa, purché non sia ingannevole; attui il confronto tra beni omogenei in modo oggettivo; non ingeneri confusione tra le imprese, e non provochi discredito al concorrente.

Diverso, invece, è il regime previsto per i professionisti e tra questi, l'Avvocato, che, storicamente, è assoggettato a vincoli e disposizioni di carattere deontologico, finalizzate a salvaguardare il decoro della professione ed evitare che essa trasmodi in attività di carattere commerciale.

Con riferimento alla figura dell'Avvocato-Agente, pertanto, occorre indagare se, ed entro quali limiti, detto professionista possa utilizzare

la leva del marketing e della pubblicità a supporto della propria attività, posto che le agenzie sportive pubblicizzano in modo spinto i propri servizi, soprattutto attraverso siti web specializzati che, tra l'altro, rendono pubblici i nominativi dei clienti assistiti c.d. "portafoglio atleti"¹⁰⁴.

La risposta al quesito esige l'analisi delle disposizioni deontologiche che disciplinano la materia posto che, per quanto innanzi evidenziato, l'Avvocato-Agente è tenuto ad osservare sia le norme deontologiche dell'ordinamento forense, che quelle previste dall'ordinamento sportivo, dando prevalenza alle prime in caso di contrasto.

La norma fondamentale da cui muovere, è costituita dall'articolo 35 del Codice Deontologico Forense nella formulazione risultante dalla Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 26/01/2016¹⁰⁵ con cui

¹⁰⁴ cfr. ad es. <https://grsportsagency.com/>;

¹⁰⁵ La delibera del CNF del 26.1.2016 è stata pubblicata nella G.U. del 03/05/2016 ed ha modificato l'art. 35 nei termini che seguono:

1. *L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.*

2. *L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all'attività professionale.*

3. *L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.*

4. *L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.*

5. *L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.*

6. *Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.*

sono stati rimossi i precedenti limiti che impedivano all'Avvocato persino la pubblicità informativa, e che riconosce in chiave moderna il valore e l'importanza della comunicazione pubblicitaria, in assonanza con il principio eurolunitario di libera concorrenza e di autodeterminazione economica nel mercato sancito dall'articolo 101 TFUE¹⁰⁶.

7. *L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.*

8. *Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.*

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

¹⁰⁶ 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a

In tale ottica, viene affermato il principio della libertà dei mezzi di comunicazione “*quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni*”, ed eliminata la disciplina specifica dei siti web (commi 9 e 10 che sono abrogati), sicché è consentito all’Avvocato l’utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi i siti web - con o senza reindirizzamento – a condizione che le informazioni veicolate rispettino una serie di doveri deontologici, quali:

-il dovere di probità, dignità e decoro ex art. 9 del Codice Deontologico Forense;¹⁰⁷

- i doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi di cui all’art. 19 Codice Deontologico Forense;¹⁰⁸

- i doveri sanciti in materia di rapporto di colleganza di cui all’articolo 38 Codice Deontologico Forense.

promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

¹⁰⁷ L’art. 9 del Codice deontologico forense prevede che:

1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

¹⁰⁸ L’art. 19 del Codice deontologico forense dispone che: L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Pertanto, la nuova formulazione dell'*articolo 35*, *se da una parte faculta l'Avvocato ad utilizzare tutti i canali di informazione, dall'altra vieta tassativamente* forme di pubblicità mendaci, aggressive e spregiudicate, ovvero comparative, equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive. Particolare rilievo assume anche la prescrizione di cui al comma 8 dell'art. 35, a mente del quale *“Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”*. Merita menzione il parere n. 5-bis del CNF reso il 20 febbraio 2015, secondo cui è consentito ad uno studio legale pubblicizzare la propria attività mediante insegne tipicamente commerciali e cartelloni pubblicitari installati ai margini del rettangolo di gioco di un impianto sportivo, ovvero all'interno del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l'evento sportivo¹⁰⁹.

¹⁰⁹ <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-avezzano-formula-quesito-in-merito-alla-possibilita-per-liscritto-di-fornire-informazioni-sulla-propria-attivita-professionale-a-mezzo-di-ca/>. Il parere n. 5 bis del 20 febbraio 2015, è stato reso dal CNF a seguito del **quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano** circa la *“possibilità per l'iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all'interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all'interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l'evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza”*. **La risposta del CNF è del seguente tenore:** *“Né la normativa di cui all'art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l'art. 17 del nuovo Codice Deontologico. Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione,*

Occorre considerare, invece, che secondo le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione violano i canoni di “dignità e decoro della professione” sanciti dal comma 9 dell’articolo 35, e, pertanto, integra gli estremi dell’illecito deontologico l’utilizzo di slogan che evocano il carattere commerciale dell’attività svolta, ovvero l’utilizzo quale insegna delle espressioni “*l’angolo dei diritti*” o “*negozio*”. Parimenti sono state ritenute lesive del decoro e della dignità professionale, ed in quanto tali vietate, quelle forme pubblicitarie che enfatizzino esclusivamente gli aspetti della convenienza economica della prestazione professionale, quali l’apposizione dell’insegna “A.L.T. - assistenza legale per tutti - prima consulenza gratuita”, ovvero un messaggio pubblicato su un quotidiano a larga diffusione¹¹⁰.

comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2). Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie”.

¹¹⁰ cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/11/2010, n. 23287, secondo cui In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell’attività professionale finalizzata all’acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente - ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense - ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, “*in parte qua*”, la sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna “A.L.T. - assistenza legale per tutti - prima consulenza gratuita”), nonché Cass. civ., Sez.

Alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi che l'Avvocato-Agente, possa legittimamente pubblicizzare la propria attività utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili, sia quelli più tradizionali che i social media nel rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro, dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi e nel rispetto delle norme tese a salvaguardare i rapporti di colleganza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà ritenersi consentito all'Avvocato-Agente, la pubblicizzazione della propria attività:

- tramite cartellonistica negli impianti sportivi e nei c.d. sky-box;

Unite, 13/11/2012, n. 19705 secondo cui "In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, poiché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dall'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non preclude all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagli artt. 17, 17-bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più che l'art. 4 del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce che la pubblicità informativa deve essere "funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato costituire illecito disciplinare l'inserimento nel "box" pubblicitario di un giornale di uno slogan sull'attività svolta, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico dei costi molto bassi, contenente elementi equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo). (Cassa e dichiara competenza, Cons. Naz. Forense Roma, 02/03/2012) Cass. civ., Sez. Unite, 13/11/2012, n. 19705.

- mediante l'utilizzo di tutti i social media, con il divieto, tuttavia, di rendere noti i nominativi dei propri assistiti, sebbene gli stessi abbiano prestato il proprio consenso.

20. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, possono essere tratte le seguenti considerazioni finali:

i) l'agente sportivo che non sia iscritto all'albo degli avvocati, non può svolgere attività di patrocinio e difesa in giudizio, trattandosi di attività riservata agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

ii) l'avvocato che non sia iscritto al Registro Nazionale agenti sportivi, può sempre svolgere attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale in favore dei lavoratori sportivi, della Società e delle Associazioni sportive, anche con riferimento alla stipula di un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività sportiva¹¹¹;

¹¹¹ Detto assunto trova conferma nella FAQ (Frequently Asked Question) relativa agli agenti sportivi n. 22, consultabile sul sito istituzionale del CONI all'indirizzo web: <https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni-sportive/faq-agenti-sportivi.html>, la quale così recita: "*L'art. 1, comma 373 della Legge 205/2017 e l'art. 7 del DPCM del 23.3.2018, facendo salve le competenze professionali riconosciute per legge nell'ambito del divieto di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, riconoscono agli avvocati iscritti nel relativo albo di poter*

- iii) l'avvocato iscritto contemporaneamente ad un Albo Circondariale e al Registro Nazionale Agenti sportivi, può svolgere entrambe le attività con carattere di continuità e professionalità;
- iv) l'avvocato, che svolga anche l'attività di Agente sportivo, è assoggettato sia alle norme dell'Ordinamento Sportivo, che a quelle dell'Ordinamento Forense, con prevalenza delle seconde in caso di conflitto.

legittimamente intervenire alla conclusione dei contratti di cui all'art. 1, punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell'avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico”.

CONCLUSIONI

L'evoluzione del quadro normativo di cui si è dato conto con il presente lavoro, evidenzia che l'attività di agente sportivo, per effetto di un travagliato ed articolato processo, si è trasformata da mera "intermediazione" a "professione regolamentata", tale da richiedere, in modo sempre più consistente, l'erogazione di qualificati servizi di consulenza ed assistenza di carattere legale; donde, all'agente è richiesto il possesso di professionalità e competenze adeguate alla complessità giuridica ed economica di un settore sportivo trasformatosi ormai, in "show business".

In tal senso, va letta la Riforma legislativa del 2021 che, tra l'altro, ha reso compatibile la Professione di Avvocato – giureconsulto per antonomasia – con la Professione di Agente, sebbene anche il primo debba superare un apposito esame per l'iscrizione del Registro Agenti presso il CONI.

La figura classica dell'Agente-familiare o dell'Agente-conoscente, privo di qualsivoglia competenza professionale, ha lasciato il posto ad un Professionista qualificato, che per conseguire l'obbligatoria abilitazione, dovrà superare una severa prova di esame vertente sull'ordinamento sportivo e su una serie di materie giuridiche, la cui conoscenza interdisciplinare, è indispensabile per la gestione di complesse e delicate negoziazioni.

Deve ritenersi tramontata anche l'era dell'Agente-sensale, capace di costruire ingenti, quanto discutibili fortune economiche, all'ombra di

una normativa opaca e criminogena, che invece di reprimere, assecondava fenomeni d'illegalità.

Decisive, in tal senso, sono le disposizioni, anche dell'ultima regolamentazione F.I.F.A., che ha fissato rigidi parametri per il calcolo dei compensi degli Agenti, e previsto che i pagamenti relativi alle transazioni internazionali debbano avvenire tramite un Istituto di Pagamento costituito presso la F.I.F.A.

È prevedibile che la “rivoluzione” in atto, come la storia insegna, incontrerà resistenze da parte di chi ha tratto vantaggi dallo *statu quo*, che adesso vengono messi in forse dalla nuova disciplina.

Non a caso, mentre il presente lavoro viene licenziato per le stampe, si apprende da fonti giornalistiche che il Tribunale Distrettuale di Dortmund, avrebbe disposto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'art FFAR in Germania.

A nostro avviso, c'è da sperare che il nuovo corso – solo apparentemente “dirigista” - vinca le ridette opposizioni ed avanzi spedito nel superiore interesse generale: pena la fine di un settore industriale strategico per l'economia nazionale, oltre che dello Sport inteso quale spettacolo popolare di massa.

BIBLIOGRAFIA

ALPA G., *Il ruolo del difensore tra normativa interna e sovranazionale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2012, pag. 65;

AMATO P., COLUCCI M., *L'agente sportivo – Analisi giuridica e prospettive di riforma*, Sports Law and Policy Centre, 2011;

BARTOLINI C., CONDELLO D., *Ordinamento forense e deontologia. Diritti e doveri dell'avvocato*, Giappichelli, Torino, 2009;

CASCELLA A., *Da procuratore sportivo ad agente. Evoluzione della professione attraverso l'esame dei regolamenti emanati dalla F.I.G.C.*, *Giustiziasportiva.it*, 2010, Fasc. 3;

CASCELLA A., *Il rapporto tra agente e calciatore nell'evoluzione della professione*, *Giustiziasportiva.it*, 2012, Fasc. 1;

CASCELLA A., *Illegittima la duplicazione dei compensi per gli agenti dei calciatori*, *Giustiziasportiva.it*, 2005, Fasc. 2;

CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 650;

D'URBANO G. e TENORE M., *Le contestazioni tributarie in materia di fringe benefit dei calciatori in relazione ai compensi versati ai procuratori sportivi da parte dei club: analisi dei riflessi penali*, *Riv. dir. econ. sport.*, 2019, Fasc. 1, pp. 83- 98;

FAVELLA R., *I rapporti tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Citerszpiler*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 3, 2009, 124 e ss.;

FEBBO G., *L'attività professionale dell'avvocato in veste di Agente di calciatori: quale tutela giuridica?* Consultabile sul sito web: www.filodiritto.it (settembre 2010);

GARRAFFA P., *Il mandato sportivo, tra deregulation dell'ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario*;

GUIDA P., *“Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021”*, in *“Notariato”*, n. 1, 1° gennaio 2022, pag. 61.

GUIDA P., *Anche le S.r.l. pluripersonali possono svolgere attività artigianale*, in questa Rivista, 2001, 325;

GUIDA P., *L'oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili*, in *Riv. not.*, 2010, 39;

LAI M., *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, *Riv. dir. econ. sport*, 2015, Fasc. 1, pp. 79-101;

LAI M., *Il Regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento ed analisi*, *Riv. dir. econ. sport*, 2019, Fasc. 1, pp. 57-80;

LUBRANO E., FINILI R., *Gli agenti sportivi*, Roma, 2022;

LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Edizioni Discendo Agitur, Roma, 2017;

MASSAROTTO S., *La riforma dell'ordinamento sportivo e la nuova regolamentazione degli agenti sportivi: le incertezze fiscali sull'inquadramento dei compensi*, *Rivista telematica di Diritto Tributario*, 9 giugno 2021;

MESTO E., *L'attività degli agenti di calciatori e la giustizia sportiva: applicabilità dell'art. 8.15 CGS*, Giustiziasportiva.it, 2010, Fasc. 1, pp. 16-31;

OLIVIERI G., *La nuova disciplina del calcio "guardato" tra concorrenza e regolazione*;

ONESTI N.E., CATTANEO A., *La commissione d'intermediazione corrisposta all'agente di calciatori e il suo regime IVA nel diritto e nella giurisprudenza UE*, Riv. dir. econ. sport, 2020, Fasc. 2, pp. 59-82;

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di stranieri comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, Giust. Civ. 1996, I, 619;

KESENNE S., *The Bosman case and European football*, 2006;

PALMITESSA E., *Regolamento FIFA Agenti di Calcio: le ricadute positive sulle verifiche fiscali*, 25 marzo 2023, in Altalex.it;

PANNUCCIO V., *"I pareri del Consiglio Nazionale Forense, 2001-2003*, Milano 2005, p. 108;

PERFETTI U., *in Rassegna Forense*, nn 3-4/2013, 659,660 e in Riv. Dir. Civ. n. 2/2003, pag. 413 e ss., *Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite*;

PORZIA L. , *L'agente sportivo*, S4M edizioni, Roma, 2018;

REMO D., *Ordinamento forense e deontologia*, Giuffrè, Milano, 2010;

RESCIGNO P., *Enciclopedia giuridica Treccani*, voce: Contratto: I, pag. 26;

RIGITANO R., *Da procuratore sportivo ad agente fino ad intermediario, l'evoluzione di una professione ancora da disciplinare*, Giustiziasportiva.it, 2017, Fasc. 2; V.

RODELLA P. “*Le relazioni esistenti tra la professione di agente e quella di avvocato*” in “*L’agente sportivo - Analisi giuridica e prospettive di riforma*” a cura di Paolo Amato e Michele Colucci, Sports Law and Policy Centre, pag 120.);

SANINO M., *Giustizia Sportiva*, CEDAM, 2016, p. 78 ss;

SANTORO L., *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, 2021;

SANTORO L., *Le professioni di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2019, p. 99 ss;

SERRA M.F., *Considerazioni sulla figura dell'agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2019, Vol. 15 – Fasc. 2 – pp. 82-111.

TENORE M., *L'inquadramento fiscale dei compensi corrisposti dalle società di calcio in favore dei procuratori sportivi: quo vadis?*, *Riv. dir. econ. sport*, 2015, Fasc. 1, pp. 105-121.

TOFFOLETTO V., *Società tra professionisti e diritti della concorrenza*, in *Speciali di Società*, 2012;

TONICELLO C., *La figura dell’agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, in *diritto.it*

TORRENTE A., *Manuale di diritto privato*, 2004;

TRAVERSA P.G.: *Ordinamento sportivo e contratto*
«immeritevole» di tutela;

VENTURI FERRIOLO F., La diffusione dei social network nello sport: profili giuridici, in Riv. dir. ed econ. dello sport, Fase 2, 2013;

ZAGNOLI P., RADICCHI E., *Sport marketing*, Milano, 2005;

SITOGRAFIA

- Codice deontologico forense:
<https://www.codicedeontologico-cnf.it/ricerca-avanzata/>;
- Disegno di legge:
(<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/310527.pdf>);
- FIFA Football agent regulation (FFAR):
<https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf>;
- Normativa F.I.F.A. per Agenti di calciatori 4 marzo 2001
(*Regulations Players' Agents*):
<https://img.fifa.com/image/upload/noocabtokk00rft7ds71.pdf>;
- Profili fiscali FFAR:
<https://www.altalex.com/documents/news/2023/03/25/regolamento-fifa-agenti-calcio-ricadute-positive-verifiche-fiscali>;
- Regolamento FIGC del 1° aprile 2015:
https://www.figc.it/media/1078/regolamento_procuratori_sportivi_2015.pdf
- Commentario della F.I.G.C.:
https://www.figc.it/media/1086/commentario_figc_regolamento_procuratori_sportivi.pdf;
- Regolamento FIGC per agenti del 22 novembre 2001:
https://www.figc.it/figclegacyassets/assets/contentresources_2/contentogenerico/639/c_2_contentogenerico_4503_lstallegati_allegato0_upfallegato.pdf;

- <https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/Reg%20FIGC%20Ag%20Calc%202001.pdf>;
- Riesame: <https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/RegFIFAAg%2008.pdf>;
- <https://grsportsagency.com>
- Rivista diritto sportivo:
http://rivistadirittosportivo.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/1._LA_DISCIPLINA_DELLA_PROFESSIONE_DI_AGENTE_SPORTIVO_NEL_D.LGS.28_FEBBRAIO_2021_N._37.pdf;
- Regolamento FIFA 22 gennaio 2020 (Reform proposals concerning football agents' regulations).:
<https://www.fifa.com/who-we-are/news/reform-proposals-concerning-football-agents-regulations>.
- <https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-avezzano-formula-quesito-in-merito-alla-possibilita-per-liscritto-di-fornire-informazioni-sulla-propria-attivita-professionale-a-mezzo-di-ca/>

GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. III, 20/09/2012 n. 15934;
Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 26631 del 18.12.2009;
Cass. civ., Sez. III, 16/01/1997, n. 392; Cass. civ., Sez. II,
25/02/1987, n. 1995.;
Cass. civ., Sez. III, 22/07/2004, n. 13636 con riferimento all'Agente
di Commercio);
Cass. civ., Sez. III, 26/05/2000, n. 6959; Cass. civ., Sez. III,
09/02/2000, n.1447;
Cass. civ., Sez. Unite, 13/11/2012, n. 19705;
Cass. civ., Sez. Unite, 15/10/2002, n.14619;
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza, 18/11/2010, n. 23287;
Corte costituzionale 300/2007 e 179/2008;
Corte costituzionale 98/2013 e 172/2018;
Corte Giustizia UE, ord. 23 febbraio 2006, e Tribunale di Prima
Istanza, 26.01.2005;
Sentenza n. 225 30.12.2013;
Sentenza n. 2169 del 04.02.2016;
Sentenza n. 25012 del 25.11.2014;
Sentenza n. 26 del 18.03.2014;
Sentenza n. 260 del 31.12.2015;
TAR Lazio, dalla n. 33423/2010 alla n. 33428/2010;
TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 6624/2017, cit. (punto II.2 della
decisione);
Tribunale di Pordenone del 20 aprile 2016;

